# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Lunedì 21 Maggio — NUMERO 119

**DIREZIONE** nel palazzo del Ministero dell'Interno | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga, nel Palazzo Baleani

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Atti giudiziarii. . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.*

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



PARTE NON UFFICIALE



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero 176 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I.**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, e il regolamento generale per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074;

Vista la legge 14 luglio 1887 n. 4713, colla quale venne modificato il detto testo unico;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra, d'accordo con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il qui unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri della Guerra e del Tesoro, per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari.

Art 2.

Il detto regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

**REGOLAMENTO**
**per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari**

CAPO I.

ARTICOLO 1.
**Disposizioni generali.**

§ 1. La gestione di ogni stabilimento delle sussistenze militari è costituita da tutti i servizi affidati ad uno stesso consegnatario, siano questi eseguiti in uno solo oppure in più fabbricati.

§ 2. Ad ogni stabilimento è destinato un consegnatario responsabile del danaro e delle materie, ai termini delle disposizioni della legge 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie terza) e del regolamento ap-

provato col Regio decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

§ 3. L'assunzione all'ufficio di un consegnatario ha luogo in seguito alla materiale ricognizione dei fondi in danaro ed in natura, degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, ecc., che quegli deve prendere in carico, e deve constare da un verbale compilato da un ufficiale commissario.

§ 4. La gestione del consegnatario comincia dal giorno della sua assunzione all'ufficio e termina ad operazioni di consegna compiute, cioè colla cessazione dall'ufficio.

I conti vengono distinti per anni finanziari.

§ 5. La gestione si divide in due parti:

*a*) gestione del danaro;

*b*) gestione delle materie.

§ 6. I fatti amministrativi sono comprovati con verbali.

Le scritture contabili sono giustificate coi documenti determinati dal presente regolamento.

§ 7. I verbali sono compilati ogni volta che occorra di far constare di fatti e di circostanze concernenti le gestioni, sì nell'interesse dell'amministrazione sì in rapporto alla responsabilità del consegnatario.

I verbali debbono essere compilati da ufficiali commissari e solo per eccezione, in determinate circostanze e nell'assenza di ufficiali commissari, possono essere compilati dai consegnatari o da altri ufficiali che siano intervenuti a constatare fatti relativi alla gestione del consegnatario.

La compilazione dei verbali deve essere immediatamente successiva al fatto che l'ha motivata. I verbali debbono presentare chiara e precisa esposizione di ogni circostanza del fatto ed indicare gli effetti amministrativi che ne conseguono.

I verbali sono firmati da chi li ha compilati giusta il comma secondo di questo paragrafo, dal consegnatario e dalle altre persone che abbiamo partecipato al fatto o siano intervenute alla constatazione del medesimo.

§ 8. I verbali sono compilati in un solo originale qualunque sia a natura del fatto che constatano e sono conservati presso l'ufficio compilatore, e trattandosi di verbali compilati da un ufficiale commissario, presso l'ufficio al quale egli appartiene.

Ne saranno ricavate tanto copie quanto ne occorreranno per uso amministrativo. Tali copie dovranno avere a piedi la dichiarazione di conformità all'originale, la data di rilascio, la firma dell'ufficiale che autentica le copie stesse e l'indicazione dell'uso cui debbono servire.

Presso la direzioni territoriali di commissariato è conservata una copia dei verbali compilati dalle sezioni staccate e dagli uffici locali di commissariato ed eventualmente dagli uffici delle sussistenze.

Per regola le copie dei verbali debbono pervenire al Ministero della guerra ed all'ufficio di revisione delle contabilità militari unitamente ai conti ai quali i verbali stessi si riferiscono; devono però aver corso subito dopo la loro compilazione se la natura o l'importanza del fatto che si fa constare sono tali da richiedere che il fatto stesso venga tosto segnalato al Ministero od al predetto ufficio per i provvedimenti e le risoluzioni che fosse necessario di adottare, ed in ogni caso quando ne sia stata tassativamente prescritta la trasmissione.

§ 9. Si trasmetteranno alla Corte dei conti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 64, 65, 67 della legge, 226, 299, 300 del regolamento generale di contabilità, e del titolo II, capi II e V della legge 14 agosto 1862, n. 800 sulla Corte dei conti, i prospetti, gli elenchi, i conti, i rapporti sulle verifiche di cassa e magazzini, prescritti col presente regolamento e di cui agli art. 22, 24 e 25 della citata legge sulla Corte dei conti.

§ 10. Qualora occorresse di apportare modificazioni ai conti giudiziali già presentati alla Corte dei conti, non essendo ammesso il richiamo dei conti stessi perocchè la seguita loro presentazione costituendo il primo atto pel giudizio che si inizia avanti la Corte, importa che essi debbano rimanere nella loro integrità, senza alcuna materiale alterazione, vi sarà provveduto mediante fogli di variazioni omogenei ai detti conti, cioè muniti di tutte le formalità e di tutte le firme di cui questi sono rivestiti.

Dell'invio di tali fogli dovrà essere prevenuta la Corte predetta affinchè possa sospendere il giudizio che fosse in corso, per tener conto delle modificazioni emergenti dai fogli stessi.

§ 11. Soltanto nei casi in cui i conti mancassero di qualche formalità estrinseca e necessaria, come sarebbero la firma del consegnatario o la parificazione, essi potranno essere restituiti per l'opportuna regolarizzazione.

ARTICOLO 2.

## Dei servizi.

§ 12. I servizi sono i seguenti:

*a*) Pane e galletta.

*b*) Pasta da minestra.

*c*) Viveri:

di distribuzione;

di deposito;

di dotazioni di riserva.

*d*) Foraggio:

di distribuzione;

di deposito;

di dotazioni di riserva.

*e*) Materiale:

dello stabilimento;

di rifornimento;

di mobilitazione.

Quando il Ministero constati la necessità di aggiungere ai preindicati altri servizi da farsi in economia, provvederà giusta l'art. 16 della legge di contabilità, con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

§ 13. I servizi pane e galletta e pasta da ministra comprendono i movimenti di materie riflettenti la fabbricazione del pane, della galletta e della pasta, e il loro esito per distribuzione, spedizione, vendita o avaria.

§ 14. Il servizio viveri di distribuzione include i movimenti di materie concernenti la distribuzione di derrate per la consumazione giornaliera da parte delle truppe.

§ 15. I servizi viveri e foraggio di deposito comprendono i movimenti di materie riferibili a depositi di generi e di derrate non costituenti dotazioni di riserva, ma stabiliti per ordine del Ministero per far fronte ad eventuali bisogni.

§ 16. I servizi viveri e foraggio di dotazioni di riserva comprendono i movimenti per introduzioni, distribuzioni, spedizioni, perdite ed avarie dei generi componenti le rispettive dotazioni.

§ 17. Il servizio foraggio di distribuzione include i movimenti di materie concernenti la eventuale distribuzione ai corpi di avena, fieno e di altre derrate per l'alimentazione dei quadrupedi del Regio esercito.

§ 18. Il servizio materiale dello stabilimento riflette i movimenti di carico e scarico dei materiali in genere esistenti nel panificio, magazzino militare di distribuzione viveri, magazzino di distribuzione foraggio, molino ecc. per il servizio ordinario.

§ 19. Il servizio materiali di rifornimento comprende i movimenti di carico e scarico che avvengono nei materiali vari destinati a rifornire le dotazioni degli stabilimenti ed a sopperire ad eventuali bisogni.

§ 20. Il servizio materiale di mobilitazione comprende i movimenti di carico e scarico che avvengono nei materiali del servizio di vettovagliamento in guerra.

§ 21. L'impianto di un servizio è fatto constare con verbale nel quale, oltre ad essere citato l'ordine o la disposizione che avrà dato luogo all'impianto medesimo, è indicato nominativamente il consegnatario.

§ 22. Tutti i servizi d'uno stabilimento sono esercitati dal consegnatario del medesimo.

Quando, per disposizione del Ministero, a qualche servizio venga

destinato apposito consegnatario responsabile, il servizio stesso ha gestione autonoma.

Possono essere affidate ad agenti contabili alla dipendenza del consegnatario le gestioni di speciali servizi, ed in tal caso gli agenti stessi, da delegarsi d'accordo col titolare dell'ufficio, sono tenuti ad osservare nel loro servizio tutte le prescrizioni stabilite per i consegnatari, e di esso rispondono al consegnatario da cui dipendono, rimanendo però intera ed unica la responsabilità di quest' ultimo verso lo Stato.

§. 23. Per le gestioni in materie di tutti i servizi di uno stabilimento è presentato un solo conto-giudiziale alla fine di ogni anno finanziario o gestione, con rendiconti semestrali delle variazioni, come è specificato nel seguente capo V.

CAPO II.

## Gestione del danaro

—

ARTICOLO 3.

### Anticipazioni di fondi.

§ 24. Per far fronte alle spese dei vari servizi sono dal Ministero corrisposte anticipazioni, in conformità degli articoli 315 e 369 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

A tale effetto sono mensilmente compilate dai consegnatari richieste d'anticipazione (mod. 812) distinte per capitolo e per articolo di bilancio (1).

Nelle richieste di anticipazione sono computate le somme presumibilmente occorrenti pel mese successivo a quello in cui viene compilata la richiesta, trascurando le frazioni di decina di lire.

§ 25. Le richieste d'anticipazione sono rimesse all'ufficio di commissariato dal quale lo stabilimento dipende direttamente e debbono pervenire, munite del visto del direttore territoriale di commissariato, al Ministero non più tardi del giorno 20 del mese antecedente a quello cui si riferiscono. Non devono, a fianco delle firme, portare bolli d'ufficio.

§ 26. I conti in danaro sono resi trimestralmente per capitolo e l articolo di bilancio colle norme indicate al capo III, anche se sia avvenuto, nel trimestre, il cambio del consegnatario.

§ 27. Al capitolo pane e viveri alle truppe, articolo 1°, sono applicabili tutte le spese riflettenti la fabbricazione del pane e della galletta e la conservazione dei generi (farina e prodotti accessori).

Sono pure applicabili a questo articolo le spese per acquisto e riparazioni di materiali per la fabbricazione del pane e della galletta.

§ 28. All'art. 2° dello stesso capitolo sono applicabili tutte le spese riflettenti la fabbricazione della pasta da minestra, la distribuzione de viveri alle truppe, la conservazione delle derrate di deposito, la preparazione della carne in conserva e la manutenzione delle dotazioni di viveri di riserva, salvo che per queste non venga altrimenti ordinato dal Ministero.

Sono pure applicabili a questo articolo le spese per acquisto e riparazioni dei materiali occorrenti per i servizi anzidetti.

§ 29. Al capitolo foraggio ai cavalli del R. esercito, articolo 1°, sono applicabili tutte le spese concernenti la eventuale distribuzione ai corpi di avena, di fieno ecc., la conservazione delle derrate di deposito e le dotazioni di foraggio di riserva, salvo che per queste non sia indicato dal Ministero altro capitolo del bilancio.

Sono pure applicabili allo stesso capitolo le spese per acquisto e riparazioni dei materiali occorrenti per i servizi anzidetti.

§ 30. Al capitolo manutenzione dei materiali vari di mobilitazione sono applicabili: le spese per acquisto, riparazioni e sostituzioni di materiali di mobilitazione stati adoperati per istruzioni annuali, esperimenti, servizi alle grandi manovre, alle manovre di campagna e simili; quelle per acquisto di grasso, olio e black, per la conservazione di materiali di legno, e quelle che si rendono necessarie per imballaggio e per riparazioni occorrenti per rimettere in buono stato di servizio qualche oggetto deterioratosi per lunga giacenza in magazzino, per la pulizia dei locali, ecc.

§ 31. Al capitolo approvvigionamenti di mobilitazione sono applicabili tutte le spese per acquisto di viveri di dotazione di riserva (meno il foraggio) e quelle per acquisto dei materiali da sezioni sussistenze e panattieri.

ARTICOLO 4.

### Riscossioni e pagamenti.

§ 32. Per la riscossione dei mandati il consegnatario è provveduto di apposito libretto di riscossione (modello 291).

Il consegnatario a cui favore i mandati sono emessi può, sotto la sua personale responsabilità, delegare a riscuoterli e quietanzarli altri ufficiali contabili da lui dipendenti, munendoli all'uopo del libretto di riscossione.

La delegazione non deve essere data come funzione permanente; ma volta per volta per ogni singolo caso.

Per i titoli che importino pagamento non maggiore di 10 mila lire, quando se ne voglia fare l'esazione per delegazione, basterà sia delegato un solo ufficiale; per i mandati o vaglia del tesoro di oltre diecimila lire, ancorchè la somma sia costituita da più titoli, dovranno essere delegati due ufficiali. Quando motivi di servizio non lo permettessero, si dovrà farne dichiarazione nell'avviso e nell'atto di delegazione.

Il libretto di riscossione in uso è custodito nella cassa, nè può esserne estratto che per le occorrenti esazioni.

Presso gli stabilimenti eventuali, non esistendo cassa, il libretto sarà custodito dai consegnatari, che ne sono responsabili, nel modo che essi crederanno più cauto e sicuro.

Avvenendo che, dopo aver rilasciato un titolo per la riscossione, questa non abbia potuto esser fatta subito, il titolo ed il libretto dovranno di nuovo essere immediatamente depositati nella cassa.

Se l'ufficio finanziario incaricato del pagamento risiede nel luogo stesso in cui si trova lo stabilimento, l'avviso sarà fatto ricapitare per mezzo di un caporale o soldato; se trovasi in altre località, sarà trasmesso per posta. Non potrà perciò mai essere consegnato allo stesso ufficiale delegato per la riscossione.

Tanto l'avviso quanto l'atto di delegazione devono essere sottoscritti dal consegnatario, avere lo stesso bollo e portare inoltre la firma dell'ufficiale incaricato della esazione.

I mandati di anticipazione relativi all'annata in corso, pei quali ricevasi l'avviso di emissione innanzi la fine di giugno, debbono impreteribilmente essere riscossi prima della scadenza del mese medesimo. Quando qualche mandato non siasi potuto esigere entro il mese di giugno, il consegnatario ne informa subito l'ufficio di commissariato, il quale ne riferisce al Ministero non più tardi del 5 luglio successivo.

§ 33. Le somme ricavate dalla vendita dei prodotti accessori della panificazione militare, dei generi avariati e dei materiali fuori servizio, sono ritirate dal consegnatario prima della consegna delle robe agli acquirenti, contro ricevuta staccata dal bollettario delle quietanze (mod. 244) e dallo stesso consegnatario immediatamente versate in

---

(1) Capitolo: *Pane e viveri alle truppe*:
Art. 1.
Pane e galletta.
Materiali dello stabilimento.
Materiali di rifornimento.
Art. 2.
Pasta da minestra.
Viveri di distribuzione.
Viveri di deposito.
Carne in conserva.
Materiali per questi quattro servizi.
Capitolo: *Foraggio ai cavalli dell'esercito*:
Art. 1.
Foraggio di distribuzione.
Id. di deposito.
Id. di riserva.
Materiali per questi tre servizi.
Capitolo: *Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione*:
Manutenzione di materiale di mobilitazione.
Capitolo: *Approvvigionamento di mobilitazione*:
Art. 4.
Viveri di dotazioni di riserva (meno il foraggio).
Materiali da sezioni sussistenze e panattieri.

tesoreria, a norma dell'art. 257 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, inscrivendoli in entrata e in uscita sul registro di cassa (mod. 813).

Se lo stabilimento ha sede in località dove non havvi tesoreria provinciale, le somme le vengono date dal consegnatario spedite, mediante vaglia postale, intestato al tesoriere. Il vaglia sarà dal consegnatario inviato, per il recapito, all'ufficio di commissariato.

§ 34. Le eccedenze in danaro, che eventualmente si riscontrino in occasione di ricognizione di fondi, sono prese in carico sul registro di cassa, secondo che viene determinato col verbale di verificazione.

Sono del pari prese in carico sul detto registro, col contemporaneo versamento in cassa del loro ammontare, le somme che dalle verificazione dei conti risultino pagate in più del dovuto o indebitamente.

Le somme che in seguito a rettificazioni di errori vengono ricuperate posteriormente alla liquidazione dei conti sono versate il tesoreria. Tanto le riscossioni quanto i versamenti di dette somme vengono inscritti sul registro di cassa.

§ 35. Le spese alle quali ordinariamente si deve far fronte colle anticipazioni corrisposte ai consegnatari in conformità del § 24, sono le seguenti:

*a*) soprassoldi speciali ad ufficiali ed impiegati per servizi ordinati dal Ministero della guerra;

*b*) mercedi di lavoro ai militari di truppa comandati per lavori straordinari di fatica nei magazzini delle sussistenze, stabilite dal regolamento sulle indennità eventuali;

*c*) paghe ad operai borghesi fissi e diarie ad operai borghesi assunti temporaneamente in servizio;

*d*) acquisto di sale;

*e*) acquisto, riparazione e manutenzione di materiali;

*f*) illuminazione ad olio, a gas, a luce elettrica degli stabilimenti, quando non sia provveduto con regolare contratto od apposita convenzione;

*g*) trasporti diretti di derrate e materiali sulle ferrovie o tramways, quando non sia provveduto con regolare contratto, come è detto alla lettera precedente;

*h*) minute spese (stampati, l'importo dei quali non debba andare a carico dell'indennità d'ufficio, come ad esempio le etichette per le casse da galletta, gli avvisi d'asta per la vendita dei prodotti accessori, le note di spedizione, i registri di lettere di vettura quando il trasporto del pane dal panificio alle stazioni ferrovia è eseguito dall'impresa dei trasporti militari, e le richieste modello H per trasporti diretti di derrate e materiali sulle ferrovie; scope per la pulizia; bucato; funicelle, chiodi, piombo per tondelli, ecc.).

I soprassoldi ad ufficiali ed impiegati per servizi speciali sono pagati mensilmente e dimostrati con stati nominativi muniti di quietanza.

Le mercedi di lavoro, di cui alla lettera *b*, sono pagate agli individui, dopo compiuto il servizio, dai consegnatari degli stabilimenti delle sussistenze, in base ad appositi specchi, che saranno firmati per quietanza.

Tali mercedi sono pure dovute per il trasporto dei viveri di riserva entro i forti, cioè, dai carri all'interno degli edifici e viceversa.

Quando questi servizi hanno interamente luogo fuori della sede degli stabilimenti delle sussistenze, il pagamento delle mercedi sarà fatto dai corpi e gli specchi verranno trasmessi allo stabilimento interessato, il quale rimborserà l'importo per mezzo di vaglia postale.

Le competenze degli operai borghesi fissi tuttora in servizio sono quelle stabilite dalle disposizioni 1° ottobre 1879 emanate per l'attuazione del R. decreto 20 aprile dello stesso anno.

Le diarie al personale borghese che viene assunto temporariamente in servizio, quando non siano determinate dal Ministero, debbono essere preventivamente autorizzate dal direttore di commissariato, al quale è fatto obbligo di informarne il Ministero.

Le paghe e le diarie agli operai borghesi di cui alla lettera *c*) sono corrisposte alla scadenza d'ogni cinquina con fogli delle competenze (mod. 821).

Gli acquisti e le riparazioni di materiali debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero, se importano, in cadun esercizio finanziario, una spesa maggiore di quelle assegnate nell'allegato A per i vari stabilimenti; dai direttori di commissariato, fino al limite indicato in detto allegato.

Per gli acquisti e riparazioni di materiali ordinati dal Ministero, le richieste Mod. 829 sono approvate dai direttori di commissariato militare, qualunque sia la spesa che importino Nella dichiarazione di approvazione da porsi in calce a caduna richiesta dovranno però essere citati la data e il numero del dispaccio col quale venne ordinato l'acquisto o la riparazione.

Il sale è acquistato dai consegnatari, senza alcuna preventiva autorizzazione, in ragione del consumo regolamentare di gr. 400 per ogni 100 razioni pane. L'olio vegetale e minerale per l'illuminazione, il piombo per tondelli, i lubricanti, le piccole riparazioni ai materiali d'uso giornaliero alle quali sia urgente provvedere, le spese per la manutenzione del materiale di mobilitazione e le minute spese sono pure eseguite dai consegnatari senza la preventiva autorizzazione, quando per ogni titolo vengano tenute in cadun trimestre nel limite delle somme indicate nell'allegato B per i vari stabilimenti.

Occorrendo di fare in uno stesso trimestre, per ognuno dei suddetti titoli, spese che importino eccedenze alle somme indicate in detto allegato, i consegnatari chiederanno la preventiva autorizzazione agli uffici di commissariato.

I trasporti affidati ad imprese speciali sono pagati in base agli appositi contratti e nei modi indicati nel § 70.

§ 36. I pagamenti per trasporti diretti di derrate e di materiali sulle ferrovie sono comprovati colle richieste mod. H, prescritte dai §§ 64 e 108 del regolamento 1° giugno 1883 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882.

Questi pagamenti sono fatti dallo stabilimento speditore. A carico del medesimo sono pure le spese di trasporto del materiale vuoto restituito dai corpi.

§ 37. Le spese per gli acquisti e per le riparazioni di materiale, oltre che dalle note quietanzate dei provveditori, sono documentate dalle richieste (mod. 829) debitamente autorizzate.

Inoltre gli acquisti debbono essere comprovati dalle copie dei verbali di collaudazione e d'introduzione in magazzino, giusta il § 64.

Debbono egualmente essere comprovate con le copie dei verbali di collaudazione le riparazioni di materiali di una stessa specie per somma eccedente le lire 50.

§ 38. I pagamenti sono effettuati dal consegnatario avendo presenti le seguenti norme:

Ogni titolo giustificativo deve portare la quietanza dei creditori, firmati col nome e cognome.

Se i creditori non sanno o non possono scrivere vi apporranno un segno di croce alla presenza del consegnatario e di due testimoni da lui conosciuti che pure sottoscriveranno. La quietanza dei creditori è munita, di una marca da bollo da centesimi cinque per somme da 10 a 100 lire e da centesimi dieci per somme superiori, ovvero scritta in carta da bollo corrispondente.

Le dette marche verranno poi annullate dal consegnatario col bollo d'ufficio in modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca ed in parte sul servizio del foglio.

Non si richiedono marche da bollo o carta bollata nelle quietanze degli uomini di truppa, guardie di finanza, di città, carcerarie ed agli operai delle manifatture dello Stato, giusta l'art. 12 della legge 14 luglio 1887 num. 4702 e l'art. 90 delle istruzioni generali sul tesoro.

Se lo stabilimento è sprovvisto di bollo d'ufficio, le marche da bollo sulle quietanze saranno annullate dagli stessi creditori, scrivendovi sopra la propria firma nel modo indicato per il bollo.

Quando occorrano pagamenti per vaglia postale o per cartolina vaglia, a tergo di questi si dovrà annotare in modo sommario la ragione del pagamento.

Le spese per il rilascio e l'invio del vaglia o della cartolina vaglia e quelle per la marca da bollo o carta bollata, se per altra espressa

disposizione non sta diversamente provveduto, sono a carico del creditore.

Le ricevute rilasciate dagli uffici postali servono per sè sole da quietanza; eppercìò pei pagamenti soggetti a tassa dovrà essere apposta ed annullata sugli scontrini la relativa marca da bollo per cura del consegnatario.

Per i pagamenti da farsi a persone delegate, occorre che queste siano munite di regolare mandato. L'atto di delegazione sarà messo a corredo del titolo giustificativo.

Nel caso che la delegazione sia data in forma continuativa, nei pagamenti successivi si farà cenno del primo pagamento cui fu unito l'atto di delegazione.

Per i versamenti di somme in tesoreria possono essere dal consegnatario delegati altri ufficiali, da lui dipendenti e sotto la sua responsabilità.

§ 39. Le quietanze per i pagamenti fatti agli operai borghesi di cui alla lettera c) del § 35 sono stese all'atto del pagamento sul foglio delle competenze (mod. 821).

§ 40. Delle mancanze di danaro avvenute per causa di forza maggiore i consegnatari non possono ricevere discarico se non quando la forza maggiore sia accertata nei modi indicati al § 96.

CAPO III.

## Conti di cassa

ARTICOLO 5.

### Registri e documenti.

§ 41. La gestione del danaro presso gli stabilimenti territoriali delle sussistenze risulta:

a) dal registro di cassa (mod. 813);

b) dai titoli di cassa;

c) dal bollettario delle quietanze (mod. 244);

d) dal rendiconto delle anticipazioni (mod. 814);

e) dal registro delle masse degli operai borghesi fissi;

f) dal registro delle multe e delle ritenute agli operai borghesi fissi ed a quelli assunti temporariamente in servizio.

§ 42. Il registro di cassa è un solo per tutti i servizi affidati ad uno stesso consegnatario.

§ 43. Le operazioni di cassa sono trascritte sul registro di volta in volta che hanno luogo, in base ai documenti che le giustificano segnati con un numero d'ordine progressivo trimestrale.

Le registrazioni debbono essere ripartite secondo il servizio al quale si riferiscono e, per quelle relative al servizio pane e galletta, si deve indicare distintamente se riguardano la fabbricazione dell'uno o dell'altro genere.

Le registrazioni debbono essere concise, chiare e fatte in modo da offrire tutti i dati per dar ragione degli introiti e delle spese.

Scaduto il trimestre e non più tardi del giorno cinque del mese successivo, si chiude il registro e viene dal consegnatario stabilita la rimanenza di cassa.

§ 44. I titoli di cassa sono diligentemente custoditi dal consegnatario per essere poi allegati ai conti che egli deve produrre ogni trimestre.

Oltre il numero d'ordine corrispondente a quello risultante dal registro di cassa, i detti titoli debbono portare l'indicazione del capitolo, ed articolo di bilancio, e del trimestre dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono, e la firma dell'ufficiale commissario incaricato del servizio.

§ 45. Il bollettario delle quietanze serve per le riscossioni di somme ricavate dalla vendita di prodotti accessori della panificazione, di materiali fuori servizio, ecc.

§ 46. Il rendiconto delle anticipazioni dimostra le anticipazioni ricevute e l'impiego delle medesime. Il detto rendiconto è trimestrale e distinto per capitolo ed articolo di bilancio.

Le anticipazioni devono essere descritte sul rendiconto per ordine di mese e conteggiate nella loro integrità nel trimestre pel quale vennero richieste, ancorchè la loro riscossione abbia luogo prima che sia incominciato il trimestre o dopo trascorso il medesimo.

Le spese sono raggruppate sul rendiconto per titoli corrispondenti a quelli pei quali vennero richieste le anticipazioni e sono partitamente descritte in apposita nota (mod. 815).

L'avanzo delle anticipazioni alla chiusura del trimestre costituisce debito del consegnatario da inscriversi in uscita sul rendiconto coll'indicazione « da riportarsi in conto successivo » ed è in conseguenza riportato fra gli introiti nel rendiconto del trimestre susseguente.

L'eccedenza di spesa in confronto alle anticipazioni ricevute forma credito del consegnatario da inscriversi in entrata sul rendiconto colla indicazione « da riportarsi in conto successivo » ed è perciò riportata fra le spese nel rendiconto del trimestre seguente.

L'eccedenza di spesa dell'esercizio finanziario non viene riportata nel rendiconto del trimestse successivo; ma è rimborsata al consegnatario con mandato di saldo.

L'eccedenza sulle anticipazioni che si presume possa risultare alla scadenza d'ogni esercizio finanziario è versata in tesoreria prima del 30 giugno. La relativa quietanza deve essere trasmessa, al più presto, al Ministero (segretariato generale).

§ 47. Sul registro delle masse degli operai borghesi fissi si tiene conto dei movimenti che avvengono nelle masse individuali degli operai stessi per versamenti e prelevamenti fatti.

§ 48. Sul registro delle ritenute agli operai borghesi fissi ed a quelli assunti temporariamente in servizio sono inscritte le ritenute operate sulle paghe e sulle diarie dei detti operai per mancanze e degradazioni di materiali imputate loro. Dal registro medesimo dovrà risultare del versamento di tali somme in tesoreria.

ARTICOLO 6.

### Verificazioni di cassa.

§ 49. Le verificazioni cassa hanno per iscopo di accertare la materiale esistenza del danaro in confronto colle risultanze delle scritture e di riconoscere la regolarità delle operazioni di cassa e dei registr e dei titoli che le comprovano, agli effetti indicati nell'art. 1, § 9 di questo regolamento.

§ 50. Le varificazioni hanno luogo;

a) alla chiusura di uno stabilimento od alla fine di una gestione per cessazione di consegnatario ed alla fine dell'anno finanziario;

b) in occasione d'ispezione amministrativa od in seguito ad ordine del Ministero, de' comandanti di corpo d'armata e di divisione, dei direttori di commissariato, e in casi eccezionali che non ammettono dilazione, anche dei capi dele sezioni e degli uffici locali di commissariato.

Le verificazioni indicate alla lettera a) sono eseguite da un ufficiale commissario di grado superiore o uguale a quello del consegnatario.

Le verificazioni di cui alla lettera b) sono effettuate dall'ispettore o dall'ufficiale all'uopo designate e di esse è vietato dare preventivo avviso sia direttamente sia indirettamente, al personale degli stabilimenti in cui debbono essere fatte.

§ 51. Le verificazioni di cassa sono fatte in contradittorio del consegnatario (o dell'agente secondario di cui al § 22, comma 3°) o di un suo legale rappresentante, quando quegli, per impossibilità constatata, per inabilità od interdizione non possa intervenirvi, fermo sempre, quanto alla responsabilità, il disposto dal citato § 22.

In caso di morte del consegnatario, assistono alla verificazione i suoi eredi legittimi, o, in assenza di questi, vi assiste persona da essi delegata o nominata d'ufficio.

In occasione di cambio del consegnatario, interviene alla verificazione di cassa anche il consegnatario subentrante.

§ 52. Quando nel corso della verificazione si riscontrano nei conti di cassa differenze od irregolarità di pura forma, il verificatore provvede di sua autorità, facendo emendare gli errori ed appianare le differenze riconosciute.

Quando invece si riscontrano abusi, irregolarità sostanziali o deficienze nei fondi di cassa, il verificatore deve senza indugio riferirne all'autorità militare competente per gli occorrenti provvedimenti.

Compiuta la verificazione, l'ufficiale verificatore si accerta della regolarità ed esattezza dei singoli documenti, appone su cadauno di essi

la propria firma e convalida nell'istesso modo la rimanenza stabilita sul registro di cassa.

§ 53. Della verificazione è fatto constare con verbale (mod. 794). Nei casi indicati dalla lettera *b*) del § 50, l'originale del verbale sarà unito al rapporto dell'ispettore, se trattasi di ispezioni amministrative, o rimesso all'autorità da cui emanò l'ordine della verificazione; però, se questa fu eseguita dagli uffici di commissariato per ordine ricevuto dal Ministero, dal comandante del corpo d'armata o di divisione, il verbale dovrà essere inviato per copia.

ARTICOLO 7.

**Trasmissione dei conti cassa**

§ 54. I conti di cassa degli stabilimenti territoriali delle sussistenze sono inviati all'ufficio di revisione dalle direzioni di commissariato non più tardi del giorno 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre, al quale i conti stessi si riferiscono.

§ 55. I documenti da inviarsi per ogni capitolo ed articolo di bilancio indicati nella nota al § 24 sono i seguenti:

1° Rendiconto delle anticipazioni in duplice esemplare, uno dei quali, da servire ai riscontri dell'ufficio di revisione, deve contenere in apposita dimostrazione in quarta pagina, firmata dal consegnatario, i movimenti di cassa raggruppati secondo la classificazione risultante dal relativo registro.

Quando in un trimestre non siano state date anticipazioni e neppure siano state fatte spese, ma, per gestione anteriore, risulti avanzo o disavanzo, l'avanzo o il disavanzo deve essere riportato nel rendiconto del trimestre successivo, da inviarsi in un solo esemplare munito della dimostrazione di cui sopra.

La stessa dimostrazione deve pur essere fatta, nel caso succitato, anche quando non vi siano riporti di precedenti gestioni, ma solo movimenti di cassa.

2° Nota delle spese (mod. 815) in duplice esemplare per cadun rendiconto coi relativi titoli di cassa, le richieste approvate per acquisto e riparazione di materiali, le copie dei verbali di collaudazione, le note riepilogative per cadun mese delle spese per trasporti diretti sulle ferrovie di derrate materiali, ecc.

3° Nota in duplice esemplare delle materie (mod 808) acquistate coi fondi delle anticipazioni.

§ 56 Ai conti di cassa dovrà altresì essere unita una copia del verbale di verificazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del § 50.

## CAPO IV.
## Gestione delle materie

—

ARTICOLO 8.

**Disposizioni generali.**

§ 57. Sotto la denominazione di materie per il servizio delle sussistenze militari si comprendono tutti i generi per il vettovagliamento ed il materiale di ogni specie per l'attuazione del servizio.

Le materie sono di proprietà dello Stato e da considerarsi, per rispetto alla gestione amministrativa, come facenti parte del gruppo B (materiale d'equipaggiamento).

§ 58. Tutte le materie di uno stabilimento sono date in carico al consegnatario del medesimo.

Nel caso previsto dal secondo comma del § 22 e cioè di gestioni speciali tenute da appositi consegnatari responsabili, le materie sono date in carico a questi.

§ 59. Il carico delle materie è rappresentato a quantità ed a valore.

Le derrate ed i generi sono dimostrati nelle scritture secondo la loro reale specie e qualità.

Il materiale è considerato sempre come nuovo, qualunque sia il suo stato di servizio.

§ 60. Le materie provengono agli stabilimenti delle sussistenze:

*a*) da acquisti dal commercio, pagati con mandati diretti sul bilancio;

*b*) da acquisti dal commercio, pagati colle anticipazioni corrisposte ai consegnatari;

*c*) da provviste fatte per mezzo d'impresa, soddisfatte con mandati sul bilancio;

*d*) da consegne e spedizioni da altri stabilimenti o da corpi;

*e*) dalla trasformazione delle derrate, dalle fabbricazioni e da operazioni inerenti alla conservazione e preparazione dei generi.

Costituiscono inoltre aumenti al carico:

1° i materiali o parti di materiali provenienti dalla scomposizione di altri diminuiti dal carico o da cambi di nomenclatura;

2° le eccedenze di materia risultanti nelle verificazioni di magazzino e le rettificazioni derivanti dalla revisione dei conti.

§ 61. Le materie hanno esito:

*a*) per trasformazione di derrate, per il loro impiego nelle fabbricazioni ed in dipendenza del funzionamento del servizio:

*b*) per consegne, spedizioni e distribuzioni;

*c*) per vendite e cessioni a pagamento.

Costituiscono inoltre diminuzioni al carico:

1° i consumi derivanti dalla trasformazione delle materie prime e dalla preparazione dei generi;

2° i consumi per cause eccezionali, le perdite per forza maggiore, le avarie;

3° gli addebitamenti ad agenti responsabili, ad operai borghesi, a militari di truppa e ad imprese;

4° le variazioni nei materiali in dipendenza di trasformazioni e dichiarazioni *fuori servizio* e di cambi di nomenclatura;

5° le deficienze riscontrate nelle verificazioni di magazzino e le rettificazioni dipendenti dalla revisione dei conti.

§ 62. Gli aumenti e le diminuzioni di materie sono autorizzati dai capi degli uffici di commissariato e comprovati nelle forme stabilite all'art. 25.

Nelle sedi di direzione di commissariato la facoltà di autorizzare tali movimenti può dal direttore essere delegata all'ufficiale commissario superiore addetto alla direzione.

Per gli effetti dell'art. 225 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, lo scarico delle materie perdute od avariate, dei consumi eccezionali e delle deficienze di magazzino è dato dal Ministero con decreto in base ai verbali compilati dagli uffici di commissariato.

Nella circostanza di cessazione di consegnatario, qualora non sia ancora stato emesso il decreto anzidetto, lo scarico delle materie perdute, avariate ecc., e lo scarico per le mancanze riscontrate nella rimessione di magazzino sono, al solo scopo di assestamento dei conti, autorizzati dai capi degli uffici di commissariato con riserva delle risoluzioni del Ministero.

Le copie dei verbali comprovanti perdite, avarie, consumi eccezionali, deficienze, sono inviate al Ministero, per mezzo dell'ufficio di revisione, nel più breve tempo possibile. È fatta eccezione per i verbali riflettenti deficienze, consumi e simili (non attribuibili a casi di forza maggiore) di viveri di dotazioni di riserva, le copie dei quali sono inviate direttamente.

ARTICOLO 9.

**Accettazioni ed introduzioni.**

§ 63. Le materie acquistate dal commercio o provviste da imprese debbono, prima della loro introduzione in magazzino, essere collaudate ed accettate da apposita Commissione.

Può essere omessa la collaudazione, nelle forme di cui sopra, pel sale, per l'olio ed in generale per gli oggetti che si acquistano dal piccolo commercio e da comprendersi nelle minute spese.

Le Commissioni di collaudazione e di accettazione sono nominate dal direttore, capo sezione o capo ufficio di commissariato e si compongono dei membri designati dai capitoli d'oneri o da speciali disposizioni.

Sempre quando per la specialità delle materie da introdursi si reputi opportuno far assistere le Commissioni di collaudazione da periti tecnici, questi saranno, preferibilmente e secondo i casi, richiesti alle direzioni territoriali d'artiglieria e a quelle dei magazzini centrali militari locali.

Nelle località non sedi d'ufficio di commissariato, quando non sia

inviato sul posto un ufficiale commissario, la collaudazione e l'accettazione di derrate e di materiali possono essere eseguite dal consegnatario insieme coll'ufficiale che immediatamente gli succede in grado od anzianità, ed anche dal solo consegnatario in mancanza di altri ufficiali contabili.

§ 64. La collaudazione, l'accettazione e l'introduzione di generi e di materiali sono comprovate con verbali, nei quali sono descritte le materie introdotte, con dichiarazione che le medesime furono date in regolare caricamento a chi ne deve rispondere.

Per i generi consegnati dalle imprese ai magazzini delle sussistenze militari per i servizi viveri e foraggio di distribuzione, detto verbale deve essere fatto in forma continuativa per quindicina di mese.

In ogni verbale dovrà essere inserito uno specchio delle materie accettate ed introdotte in magazzino indicando: categoria, numero categorico, denominazione delle materie, unità di misura, quantità, prezzo parziale d'acquisto, importo, prezzo regolamentare, importo, numero e data della corrispondenza richiesta di carico.

§ 65. Delle provviste di cui ai comma *a*) e *c*) del § 60, state accettate ed introdotte in magazzino, è rilasciata dal consegnatario una ricevuta staccata dall'apposito registro mod. 789. Tale ricevuta è controfirmata da un ufficiale commissario.

§ 66. I conti dei fornitori per le provviste indicate al comma *a*) dello stesso § 60, compilati nelle forme stabilite e corredati delle ricevute e dei relativi verbali, sono presentati all'ufficio di commissariato non appena compiute le introduzioni e debbonsi trasmettere nel più breve tempo al Ministero.

Gli acquisti invece indicati al comma *b*) sono pagati dal consegnatario sulla presentazione della fattura quietanzata dei provveditori.

ARTICOLO 10.

**Consegne, spedizioni e distribuzioni.**

§ 67. Le consegne di materie possono avvenire fra uno ed un altro stabilimento o fra stabilimenti e corpi stanziati in una medesima località.

Nell'uno e nell'altro caso la ricognizione delle robe che si consegnano, quando non sia affidata ad una apposita commissione, è fatta dalla parte che ne deve assumere il carico in presenza di quella rimettente.

Sorgendo divergenze sulla qualità e condizione delle materie da consegnarsi, se si tratta di consegne dagli stabilimenti ai corpi, si compilerà apposito verbale, sul quale l'ufficiale delegato farà inscrivere le sue eccezioni, salvo poi al Consiglio di amministrazione del corpo ricevente d'invocare o non dal Ministero una decisione definitiva, trasmettendogli copia del verbale; se trattasi invece di consegne da corpi a stabilimenti delle sussistenze o fra uno stabilimento e l'altro, detto verbale sarà compilato dall'ufficio di commissariato e quindi verrà sottoposto, dove occorra, alle risoluzioni del Ministero.

§ 68. Le spedizioni di materie hanno luogo fra stabilimenti oppure fra questi e corpi posti in diversa località.

Per le spedizioni affidate all'impresa trasporti militari si osserveranno le disposizioni dei capitoli d'oneri e si avranno presenti le seguenti norme:

*a*) Quando occorrono trasporti lo stabilimento ne dà avviso alla impresa mediante ordine scritto o verbale.

Nei casi d'urgenza l'avviso può essere dato nel giorno stesso in cui la spedizione deve effettuarsi; negli altri casi sarà dato il giorno precedente.

*b*) Sui colli, ogni qualvolta sia possibile, saranno posti dei nastri con bolli a piombo o con suggelli in ceralacca impressi col bollo di ufficio affine d'impedirne l'apertura.

*c*) Su tutte le casse, fusti e colli dovranno essere apposte, in modo ben chiaro e non amovibile, le indicazioni dello stabilimento, corpo od ufficio destinatario e del luogo di destinazione, coll'aggiunta quando occorra, del circondario al quale detta località appartiene; così ancora le parole *fragile*, *sotto*, *sopra*, quando è necessario che vengano richiamate cure speciali dall'impresa.

Nell'interno delle casse, dei fusti e dei colli sarà altresì applicato apposito cartellino portante tutte le indicazioni di cui nel comma precedente ed inoltre il numero della lettera di vettura alla quale la spedizione si riferisce.

*d*) I colli devono essere consegnati dall'impresa al destinatario coi suggelli intatti ed in perfetta condizione e avere il peso specificato nella lettera di vettura.

*e*) Quando i trasporti debbono essere fatti per ferrovia o per mare per mezzo dei piroscafi della navigazione generale, perchè possa o essere ammessi alla tariffa militare, sarà consegnato all'impresa, oltre alla lettera di vettura, un « riscontro per le strade ferrate e pei piroscafi » (mod. 446) certificante la natura della spedizione.

*f*) All'atto della spedizione delle materie sarà contemporaneamente inviata al destinatario la richiesta di scarico (mod. 788 B).

Coll'invio di detta richiesta sarà pure fatto conoscere il giorno nel quale le materie furono consegnate all'impresa e le condizioni del trasporto.

*g*) Lo stabilimento che ha ricevuto avviso della spedizione di materie e non le riceve dopo il termine stabilito dai capitoli d'oneri per l'eseguimento del trasporto, deve tosto informarne il mittente.

Così pure lo stabilimento che spedisce materie, non riceve le richieste di scarico quietanzate entro lo stesso termine, deve reclamarle dal destinatario.

Nell'uno e nell'altro caso, la parte mittente procederà alla compilazione del verbale di non effettuata consegna delle materie, addebitandone l'importo all'impresa. Copia di tale verbale verrà trasmesso al Ministero.

§ 69. Le spedizioni dirette per ferrovia si eseguiscono a norma della convenzione pei trasporti militari, colla presentazione dei documenti prescritti.

§ 70. Le spedizioni effettuate col mezzo di imprese speciali debbono essere accompagnate da apposite bollette, da staccarsi dal registro (mod. 807).

Le bollette, riepilogate in un elenco, debbono corredare il conto da presentarsi dall'assuntore del servizio al consegnatario dello stabilimento, il quale, previa vidimazione, trasmette il conto stesso all'ufficio di commissariato per l'ulteriore corso, quante volte non venga ordinato che tali spese siano pagate coi fondi delle anticipazioni.

§ 71. Il trasporto di derrate e vettovaglie spedite dai magazzini delle sussistenze ai corpi e il rinvio dei recipienti vuoti da questi a quelli è a carico del bilancio e può essere fatto direttamente dall'amministrazione per ferrovia o con mezzi proprii per via ordinaria od acqua, oppure per mezzo dell'impresa trasporti, secondo che la entità delle spedizioni e le circostanze di servizio consigliano l'uno o l'altro modo.

La spesa per i trasporti eseguiti direttamente sarà sempre pagata dai magazzini, tanto per le spedizioni da essi fatte ai corpi, quanto per quelle dai corpi ai magazzini.

Se il trasporto è affidato all'impresa dei trasporti militari, sulle lettere di vettura deve porsi, sia dai magazzini, sia dai corpi, l'annotazione « a carico del bilancio ».

In ogni caso, sono da evitarsi le spese di pesatura, facchinaggio ed altre accessorie, dovendo i magazzini ed i corpi provvedervi con mezzi proprî.

§ 72. La ricognizione delle materie, ricevute per mezzo dell'impresa trasporti militari, è fatta dal consegnatario, in presenza del rappresentante della impresa stessa.

Se i colli sono in buona condizione, hanno i suggelli intatti, non portano traccie di urti violenti e sono precisamente del peso indicato sulla lettera di vettura, lo stabilimento ricevente dichiarerà a piè della lettera stessa di aver « ricevuto tutti gli oggetti di cui nella lettera di vettura, il giorno (quello della consegna delle robe fatta dall'impresa) in buona condizione, nella precisa quantità, qualità e peso ». La lettera di vettura è restituita al rappresentante dell'impresa, la quale si intende per tal modo esonerata da qualunque re-

sponsabilità per ciò che riguarda i materiali spediti e rimane dispensata dall'intervenire alla ricognizione delle materie stesse.

Quando invece i colli hanno i suggelli infranti, oppure sono danneggiati o non corrispondono al peso indicato nella lettera di vettura, interviene alla ricognizione un ufficiale commissario, al quale spetta di accertare a chi siano da addebitarsi i danni per guasti e mancanze riscontrati nelle robe, facendone constare con verbale.

Laddove non risiede ufficio di commissariato, deve richiedersi lo intervento dell'ufficiale delegato dal comandante del presidio a rappresentare la parte mittente e, in presenza del medesimo e del rappresentante dell'impresa trasporti, si procede alla ricognizione delle robe spedite. Il verbale viene compilato dal consegnatario ricevente.

In questi casi la dichiarazione da apporsi a piè della lettera di vettura sarà la seguente:

« Dichiaro di aver ricevuto gli oggetti di cui nella presente, addì (indicare il giorno della consegna delle robe fatta dall'impresa); ma con le mancanze od avarie specificate nel verbale in data di oggi ».

§ 73. I guasti e le mancanze constatate nel verbale sono da attribuirsi e da addebitarsi alla parte mittente:

*a*) quando i suggelli ed i colli risultino all'arrivo intatti e bene condizionati, in guisa che i guasti interni siano da attribuirsi a difetto d'imballaggio;

*b*) quando, giunti i colli o le casse in perfetta condizione e aventi il peso corrispondente a quello indicato sulla lettera di vettura, vi risultino mancanze, le quali conseguentemente non possono ascriversi che ad errore di computo occorso prima di eseguire l'imballaggio.

Sono da attribuirsi e da addebitarsi all'impresa:

*c*) quando le casse od i colli siano danneggiati ed in cattiva condizione e sia guasto il contenuto;

*d*) quando il peso non corrisponda a quello specificato sulla lettera di vettura od i suggelli siano tolti, o quando le casse o i colli siano rotti in modo che avendo permesso l'uscita e l'estrazione degli oggetti rinchiusivi, questi siano mancanti in tutto o in parte;

*e*) quando si rinvengano mancanze o deteriorazioni negli oggetti sciolti, salvo le eccezioni stabilite dai capitali d'oneri.

Gli addebiti per guasti alle casse e ad altri recipienti da imballaggio si pongono a carico della impresa quando sia bene accertato che provengano da incuria nel trasporto.

Se i danni sono imputabili alla parte mittente, le dovrà essere spedita dalla parte ricevente copia del verbale; altra copia sarà inviata all'ufficio di revisione.

Se i danni sono imputabili all'impresa, le sarà rilasciata una copia del verbale; un'altra copia sarà spedita alla parte mittente ed una terza al Ministero.

§ 74. Nei verbali si specificheranno distintamente non solo le deficienze ed i guasti riscontrati, ma eziandio il loro importo parziale e la somma complessiva a cui ascende l'addebito.

Nella compilazione dei verbali per addebitamenti all'impresa trasporti, si terrà accuratamente conto di tutte le circostanze di fatto che si riferiscono alla condizione dei colli (casse od involti), notandovi specialmente:

*a*) la quantità dei colli componenti la spedizione;

*b*) il numero o la lettera con cui sono segnati quelli per i quali si sono verificati i fatti che non dànno luogo ai verbali d'addebito;

*c*) il peso parziale di essi colli segnati sulle lettere di vettura e il peso riconosciuto all'atto della rimessione al destinatario, colla differenza in più o in meno;

*d*) la forma e la qualità dell'imballaggio dei colli e la loro condizione esterna al momento in cui vennero riconsegnati dalla impresa;

*e*) la specie e quantità degli oggetti riscontrati avariati o mancanti nei colli, con la indicazione del peso di altrettanti effetti della stessa specie di quelli riconosciuti mancanti;

*f*) l'ammontare dei guasti e delle mancanze;

*g*) il valore commerciale dato alle robe, che, sebbene dichiarate inservibili, pure non si è creduto di abbandonare all'impresa;

*h*) il modo con cui devonsi riscuotere le somme addebitate cioè: se per pagamento diretto dell'impresa o se per deduzione sui crediti della medesima.

Siffatti verbali devono inoltre contenere sempre la formale ed esplicita dichiarazione che « l'importo delle avarie o delle mancanze stabilite nella somma di lire... » è posto a debito dell'impresa dei trasporti militari.

L'impresa ha però sempre il diritto, prima di firmare il verbale, di apporvi le sue osservazioni e riserve in ordine agli addebiti.

§ 75 Ricevute le copie dei verbali, il Ministero ne dà atto agli uffici di commissariato per loro scarico, decide sulle osservazioni e riserve fattevi dalle parti interessate e le trasmette ai competenti uffici di liquidazione, dando a questi le istruzioni per regolare ogni partita.

Quando per eccezionali circostanze venisse a riconoscersi che i guasti e le avarie non possono imputarsi nè alla parte mittente nè all'impresa, il Ministero provvederà, con speciali disposizioni, che l'importo dei danni sia rimborsato a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio.

§ 76. La ricognizione delle materie ricevute direttamente per mezzo della ferrovia è fatta in presenza degli agenti ferroviarii, prima di ritirare la merce dalla stazione e, in caso di perdite od avarie, sono dall'ufficio di commissariato compiuti gli opportuni atti colle amministrazioni ferroviarie per la rifusione dei danni, tenute presenti le disposizioni del § 136 del regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882.

§ 77. L'importo di generi e di materiali addebitati ad imprese speciali di trasporto è ritenuto sul conto trimestrale delle medesime, ponendovi a corredo copia del verbale col quale si determinò l'addebito.

§ 78. Il carico e lo scarico di materie ricevute o spedite da stabilimenti di sussistenza, sono autorizzati dall'ufficio di commissariato colle richieste compilate dal consegnatario, giusta quanto è detto al § 147.

Però, per quanto si riferisce a derrate e materiali spediti, lo scarico è autorizzato solo quando è restituita la richiesta munita della dichiarazione di ricevuta.

§ 79. Le distribuzioni hanno luogo sulla presentazione di appositi buoni.

§ 80. Delle distribuzioni o somministrazioni eventuale che, in seguito ad ordini di comandi superiori od a richiesta di autorità politiche o comunali, vengono fatte in circostanze eccezionali ed urgenti, si deve tosto riferire al Ministero.

§ 81. Non sono consentiti consumi a titolo di assaggi

§ 82. Lo scarico dei generi distribuiti è autorizzato dall'ufficio di commissariato colle richieste quindicinali o trimestrali di cui al § 148.

### ARTICOLO 11.

### Impieghi delle materie — Prodotti e consumi.

§ 83. L'impiego delle materie per le trasformazioni e per le fabbricazioni che si compiono negli stabilimenti delle sussistenze, i prodotti ed i consumi derivanti da tali operazioni come da quelle intese alla conservazione ed alla preparazione dei generi sono regolati a seconda delle norme tecniche stabilite dal regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti di sussistenza.

Gli uffici di commissariato, in conformità di detto regolamento, vigilano perchè si ottengano i maggiori e migliori prodotti; le materie siano impiegate esclusivamente nei modi prescritti; non avvengano consumi eccessivi, spreco di materie ed abusi nella gestione o nel servizio.

§ 84. La quantità del combustibile pel riscaldamento dei locali ad uso di ufficio, di portineria, ecc., è fissata al principio del mese di ottobre di ogni anno dai direttori territoriali di commissariato, per delegazione del Ministero, con stati di assegnazione dei quali è rimessa copia all'ufficio di revisione.

§ 85. La quantità di olio vegetale e minerale occorrente per l'illuminazione dei locali è stabilita con stati di fissazione dei lumi approvati dai capi degli uffici di commissariato.

§ 86. L'impiego di materie per uso diverso da quello cui sono destinate, come ad esempio, di farina, pasta e crusca per provare macchine o per esperimenti di qualsivoglia genere, deve essere previamente autorizzato dal Ministero, ogniqualvolta si tratti di quantità di qualche importanza; se trattasi invece di piccole quantità, l'autorizzazione sarà data dai capi degli uffici di commissariato.

§ 87. I prodotti si dividono in principali ed accessori.

Sono prodotti principali, derivanti dalle trasformazioni e dalle fabbricazioni, le farine ricavate dalla macinazione del grano, il pane, la galletta, la pasta da minestra fabbricati negli stabilimenti. Sono prodotti accessori il farinaccio, la crusca, la carbonella, la cenere, la mondiglia o vagliatura del grano e dell'avena, i frantumi di pane, galletta, pasta e simili, i tritumi di fieno, le spazzature dei magazzini, ecc.

§ 88. I consumi sono ordinari od eccezionali.

Sono consumi ordinari:

*a)* quelli di crivellazione di generi acquistati non crivellati;

*b)* quelli di macinazione;

*c)* quelli di dissanguamento e di preparazione delle carni macellate per le giornaliere distribuzioni.

Sono consumi eccezionali:

*a)* quelli derivanti dalla eventuale crivellazione di generi acquistati crivellati, oppure da una seconda crivellazione a scopo di conservazione e distribuzione;

*b)* quelli causati dall'abburattamento di farine ad un tasso maggiore di quello regolamentare o dal riabburattamento loro quando fosse necessario;

*c)* quelli per essiccazione di generi od evaporazione di liquidi;

*d)* le perdite provenienti da frantumazione di generi (galletta, pasta, ecc.), nelle distribuzioni e spedizioni, da disperdimento di fiorume di fieno e simili.

§ 89. I fatti di carico e scarico dipendenti dalle trasformazioni e dalle fabbricazioni sono considerati movimenti interni da regolarsi nei modi indicati nel § 148.

Sono inoltre da considerarsi quali movimenti interni da regolarsi come i precedenti:

*a)* lo scarico del combustibile pel rancio degli operai borghesi fissi e pel riscaldamento dei locali per uso di ufficio, ecc.;

*b)* lo scarico dall'olio vegetale e minerale per l'illuminazione.

Viene autorizzato di volta in volta che occorre lo scarico del combustibile impiegato nel ritempramento dei forni, nel prosciugamento dei locali per disporvi generi e nell'essiccazione di prodotti.

ARTICOLO 12.

**Vendite e cessioni a pagamento.**

§ 90. La vendita dei prodotti accessori della panificazione; delle sostanze ricavate da operazioni inerenti alla conservazione e preparazione dei generi; dei materiali inservibili e dei generi avariati ha luogo presso gli uffici di commissariato e gli stabilimenti delle sussistenze:

*b)* o mediante aste periodiche nei tempi che saranno stabiliti, senza che occorra la preventiva autorizzazione ministeriale;

*c)* o col mezzo di trattativa privata senza convenzioni scritte in determinati e speciali casi.

Le vendite per contratti annuali hanno luogo per asta pubblica o per licitazione privata secondo che il prezzo di stima delle robe da vendersi supera o no le L. 8000.

Le vendite periodiche hanno luogo in massima per mezzo di pubblico banditore o per licitazione privata quando il valore complessivo non supera la detta somma.

Quando vadano deserti gli esperimenti fatti nei suddesignati modi, le vendite per somma non eccedente le L. 2000 potranno essere fatte nella forma indicata alla lettera *c*).

I verbali e le scritture dovranno essere sottoposti alla registrazione nei modi prescritti.

Alle sedi degli uffici di commissariato gli avvisi d'asta sono compilati dagli stessi uffici, e le vendite sono fatte avanti ad una commissione composta di un ufficiale commissario, del consegnatario dello stabilimento e di un ufficiale addettovi.

Nelle località fuori delle sedi degli uffici di commissariato gli avvisi d'asta sono compilati dal consegnatario dello stabilimento ed inviati ai detti uffici per essere vistati, e la commissione sarà costituita dal consegnatario e dagli ufficiali addetti allo stabilimento.

Nei procedimenti per asta pubblica, per licitazione e per pubblico banditore devono inoltre essere presenti due testimoni.

Quando il valore presunto delle robe da vendersi supera le lire 2000, dovrà altresì intervenire un agente demaniale; per le vendite che avvengono nelle forme indicate alla lettera *c*), i consegnatari degli stabilimenti tengono un registro a madre e figlia (mod. 797), sul quale inscrivono per ordine di data le vendite eseguite, il nome dei singoli compratori, la quantità dei generi venduti, i prezzi ricavati, ed aggiungono a suo tempo il numero, la data e la somma di ciascheduna quietanza di tesoreria comprovante i versamenti eseguiti

Le quietanze saranno trasmesse al Ministero (Segretariato generale) con un elenco indicante il giorno in cui fu eseguita la vendita, la natura e la quantità degli oggetti venduti, la categoria ed il numero categorico d'ogni oggetto, il valore dei medesimi a prezzo regolamentare, l'autorità che ha approvato il contratto, il nome dell'acquirente ed il prezzo ricavato dalla vendita.

I versamenti dovranno essere fatti distintamente per ciascun servizio.

Le quietanze sono dal Ministero trasmesse all'ufficio di revisione il quale le pone a corredo delle contabilità cui si riferiscono.

Dalle direzioni di commissariato è data comunicazione all'ufficio di revisione dei contratti di vendita dei prodotti accessori per ognuno degli stabilimenti dipendenti mediante uno specchio indicante i nomi degli acquirenti, il genere da cedersi, il prezzo stipulato, la durata e l'importo presunto del contratto.

§ 91. Le cessioni di generi a stabilimenti, uffici, ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione militare, acconsentite da disposizioni regolamentari o speciali, sono fatte contro pagamento dei prezzi portati dai contratti o di quelli medi delle vendite eseguite, nei modi indicati dalle lettere *a*) *b*) *c*) del precedente paragrafo, oppure al prezzo che fosse stabilito dal Ministero.

La crusca però che, a norma dei capitoli d'oneri per le imprese foraggio, i corpi e gli ufficiali hanno facoltà di prelevare per i loro cavalli dagli stabilimenti delle sussistenze, è ceduta al prezzo fisso di L. 10 al quintale, comprese le spese di dazio, le quali vengano dai consegnatari prelevate su questo prezzo e pagate all'amministrazione daziaria.

Le cessioni gratuite di generi e di prodotti son vietate e nessuna somministrazione, all'infuori di quelle tassativamente previste da questo regolamento, potrà essere fatta senza l'autorizzazione del Ministero; e in questo caso mediante richieste o buoni rilasciati dalle amministrazioni, direzioni od uffici cui appartengono i corpi o le persone alle quali debbono essere fatte.

§ 92. L'onere di dazio consumo pei generi venduti o ceduti a pagamento ed introdotti o consumati nel perimetro daziario è a carico degli acquirenti e deve essere soddisfatto direttamente dai medesimi alle amministrazioni daziarie, salva l'accettazione di cui nel secondo comma del § precedente.

A tal uopo, prima della consegna del genere, l'acquirente ed un incaricato dal consegnatario dello stabilimento si recano all'ufficio daziario, quegli per pagare il dazio, questi per ritirare il relativo certificato di scarico.

I generi che gli acquirenti dichiarano di voler asportare fuori dazio, sono fatti accompagnare sino alla cinta daziaria da un militare di truppa, munito della richiesta d'uscita staccata dal registro mod. 791, il quale ritirerà dall'amministrazione daziaria il corrispondente certificato di scarico.

§ 93. Le vendite e le cessioni a pagamento fatte nel modo indicato alla lettera *b*) del § 90 sono comprovate con apposito verbale

copia del quale sarà allegata alla relativa richiesta di scarico; quelle invece fatte nel modo stabilito dalla lettera *c)* sono comprovate con sole richieste di scarico (mod. 788 *b*).

Tanto le copie dei verbali quanto le richieste sono trasmesse all'ufficio di revisione.

§ 94. Le somministrazioni a stabilimenti ed istituti non dipendenti dal Ministero della guerra sono fatte in seguito a disposizione del medesimo ed hanno luogo contro buoni, i quali debbono essere di modello speciale, non dovendosi per queste somministrazioni far uso degli stampati prescritti per i corpi del R. esercito.

Queste somministrazioni vengono pagate direttamente dall'amministrazione dello stabilimento o dell'istituto cui quelle furono fatte e mediante versamento in tesoreria, come entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi al bilancio passivo (art. 188 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

§ 95. Lo scarico al consegnatario dei generi venduti o ceduti è autorizzato dai capi degli uffici di commissariato in seguito al versamento in tesoreria delle somme riscosse.

ARTICOLO 13.

### Perdite e avarie.

§ 96. Le perdite ed avarie di materie per cause di forza maggiore sono accertate e provate nei modi seguenti.

Per rispetto alla responsabilità dei consegnatari, ritengonsi, in genere, casi di forza maggiore:

*a)* i reati contro la proprietà costituenti grassazione, estorsione, rapina o furto qualificato per riguardo al *mezzo* a norma del codice penale comune;

*b)* gli incendi, la rovina di edifizi, le innondazioni, le sommersioni nei passaggi di fiumi o torrenti, i sinistri di mare e ferrovia;

*c)* i morbi contagiosi e le epidemie;

*d)* lo sfasciamento di carri per ribaltamento o per altro consimile infortunio;

*e)* le prese e distruzioni fatte dal nemico e le distruzioni e gli abbandoni forzati in caso di guerra.

Ogni qualvolta avvengono mancanze attribuibili a casi di forza maggiore il consegnatario deve immediatamente farne relazione allo ufficio di commissariato dandogli le informazioni più proprie ad accertare le circostanze e la natura dello evento.

Ricevendo siffatta relazione il capo di detto ufficio nomina una commissione composta di tre ufficiali almeno e da lui stesso presieduta per stabilire se le mancanze siano avvenute per causa di forza maggiore.

Nei casi di reati contro la proprietà, ed in tutti i casi nei quali siavi fondato sospetto di dolo, il capo d'ufficio di commissariato deve inoltre farne tosto la prescritta denuncia all'autorità giudiziaria e riferirne contemporaneamente al Ministero.

La commissione, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano le mancanze, e se ed in quale misura siano da imputarsi a cause di forza maggiore, e compila un particolareggiato verbale dal quale risultino il suo operato e le sue conclusioni.

In casi di forza maggiore devono inoltre essere provati: quelli indicati alla lettera *a)* da estratto autentico del verbale compilato dall'autorità giudiziaria; quelli compresi alle lettere *b)* e *c)* da una dichiarazione del comandante del presidio ed in mancanza di esso da una dichiarazione dell'autorità municipale o di pubblica sicurezza, tranne per i sinistri di mare, i quali devono essere provati con la produzione del testimoniale d'avaria o di perdita fatto dinanzi l'autorità giudiziaria, a termini dell'art. 518 del codice di commercio, e con l'esibizione di certificato della Società di navigazione incaricata del trasporto comprovante che il piroscafo, che sofferse fortuna di mare, contava nel suo carico gli effetti di proprietà militare, la cu perdita od avaria s'intende giustificare; quelli indicati alla lettera *d)* da una dichiarazione dell'ufficiale di grado più elevato presente al fatto o di quello che ne ha maggiore conoscenza; infine quelli specificati alla lettera *e)* da una dichiarazione del comandante della divisione, od anche, per le truppe che operano isolatamente, dal comandante di queste.

Spetta perciò al capo dell'ufficio di commissariato di chiedere in tempo all'autorità competente i sovraccennati documenti.

La copia del verbale corredata dei documenti suddetti è dal capo dell'ufficio di commissariato trasmessa al comandante del corpo d'armata, il quale la rivolge, accompagnandola col suo parere, al Ministero.

Se dal verbale risulta evidentemente accertato che le mancanze non sono imputabili a difetto di cura o di previdenza, il Ministero emette il decreto di scarico provvisorio amministrativo, agli effetti e in conformità dell'art. 225 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

§ 97. Le perdite e le avarie determinate da altre cause non ascrivibili a forza maggiore, ma a naturale deperimento, consumo, evaporazione, ecc. sono comprovate con verbali compilati da ufficiali commissari.

§ 98. I generi avariati ed i materiali deteriorati, non più utilizzabili pel servizio, sono venduti colle norme stabilite dal § 90.

Quando però alla vendita di detti generi ostino ragioni di pubblica igiene, i generi stessi sono distrutti o sotterrati nei modi stabiliti dai regolamenti municipali.

Della vendita, come della distruzione e del sotterramento di materie avariate, è pur fatto constare nel verbale di cui al § 97, avvertendo che, in caso di vendita, dovrà citarsi il numero e la data della quietanza di tesoreria comprovante il versamento delle somme ricavate.

Pei generi avariati soggetti a dazio, distrutti o sotterrati, devesi procurare il relativo certificato di scarico.

ARTICOLO 14.

### Accreditamenti ed addebitamenti.

§ 99. Formano oggetto di accreditamento ai consegnatari le materie che, nella revisione dei conti, risultino regolarmente esitate e non diminuite dal carico, gli abbuoni ed i condoni accordati dal Ministero.

Gli accreditamenti hanno effetto mediante scarico pronunciato dall'autorità competente sulla base dei documenti relativi.

§ 100. Formano oggetto di addebitamento: le materie che, nella revisione dei conti, risultino irregolarmente esitate o scaricate in più in confronto colle risultanze dei documenti; le deficienze riconosciute nelle verificazioni di magazzino e non pienamente giustificate; le perdite, le avarie ed i deterioramenti di materie per fatto o per incuria dei consegnatari o per indugio nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione delle robe in carico.

§ 101. Gli addebitamenti dipendenti da errori nei conti danno luogo a rettificazione dei conti stessi. Quando per cessazione del consegnatario dall'ufficio non possano più essere apportate rettificazioni ai conti, le differenze debbono essere liquidate; dal debitore, con versamenti in tesoreria del corrispondente valore.

Similmente debbono essere compensate con corrispondenti versamenti in tesoreria le deficenze e le materie irregolarmente esitate o distribuite e che più non sia possibile ricuperare, le perdite, le avarie ed i deterioramenti per cause imputabili al consegnatario.

§ 102. Per le deficienze ed i materiali divenuti inservibili ed addebitati all'impresa dei trasporti militari, dovrà sempre essere dichiarato, sni verbali, che l'importo di essi va ritenuto sui crediti di quella.

Per i guasti e le avarie, invece, sul verbale si dichiarerà che s'intende mantenuto l'obbligo all'impresa di pagare direttamente alla parte ricevente l'importo dei danni entro i limiti di tempo consentiti dai capitoli d'oneri.

Quando, trascorso questo termine, il pagamento non sia ancora stato fatto, l'ufficio di commissariato ne darà tosto avviso al Ministero, affinchè l'importo dei danni e delle multe conseguenti dal mancato impegno venga ritenuto sugli averi dell'impresa alla liquidazione del conto.

I materiali divenuti inservibili per fatto del trasporto devono, in massima, essere abbandonati in proprietà dell'impresa.

Quando però si tratti di robe di esclusivo uso militare che non convenga abbandonare, la parte ricevente le ritirerà e sul verbale si

farà constare del valore commerciale rimasto agli oggetti, affinchè ne possa poi essere bonificata l'impresa alla liquidazione del conto.

Per i guasti o le avarie stati imputati alla parte mittente, questa dovrà rimborsare l'importo alla parte ricevente, salvo si tratti di materie spedite dall'uno all'altro stabilimento delle sussistenze, dovendo in questi casi la spesa per riparazioni o mancanze esser pagata dallo stabilimento ricevente colle anticipazioni avute, e conteggiato a carico del capitolo od articolo del bilancio al quale si riferiscono, a meno che si tratti di guasti o mancanze imputabili esclusivamente e personalmente a chi eseguì la spedizione; nel qual caso a questo ne sarà addebitato l'importo.

Le contestazioni che potessero sorgere tra le due parti circa gli addebiti, saranno, da quella che si ritiene lesa, sottoposte senza indugio alla decisione del Ministero.

Le mancanze ed i deterioramenti che avvenga di riscontrare nelle robe spedite restano a carico della parte ricevente, quando, all'arrivo dei colli, non abbia adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro constatazione.

Pervenuti ed accettati i colli, saranno tosto dalla parte ricevente rimandate alla parte mittente le richieste di scarico (mod. 788 *b*).

Gli addebiti ad altre imprese avvengono a seconda delle condizioni contrattuali e le somme addebitate sono dedotte dall'ammontare dei conti presentati dalle imprese stesse.

§ 103. Gli addebiti agli operai borghesi di cui alla lettera *c* del § 35 sono soddisfatti con ritenute sulle paghe o diarie, in ragione del quinto di queste.

Le somme addebitate ai militari di truppa effettivi ed aggregati alle compagnie di sussistenza per pane abbruciato, guasti ai materiali od altro, sono dal comandante la compagnia rimesse al consegnatario dello stabilimento per essere versate in tesoreria.

Le dette somme sono poi rimborsate dagli individui mediante ritenute sul soldo.

I residui debiti dei congedati, morti, dichiarati disertori, condannati alle carceri od alla reclusione militare, o cancellati dai ruoli, vengono liquidati a carico della massa generale delle compagnie di sussistenza.

§ 104. Gli addebiti di cui nei precedenti paragrafi sono fatti in base ai prezzi regolamentari o di acquisto delle materie, secondochè è specificato nel § 109, comma secondo.

Per quanto riguarda i generi avariati ed i materiali deteriorati, dei quali sia stata eseguita la vendita a profitto dell'erario, rimane a carico del consegnatario o di chi fu causa del danno, la differenza fra il ricavato dalla vendita ed il prezzo regolamentare o d'acquisto delle robe.

§ 105. Gli addebiti debbono essere comprovati con verbali, che facciano piena prova a carico della parte cui vennero fatti gli addebiti stessi, e, sempre quando non siano dalla medesima sollevate obbiezioni, la risoluzione delle quali sia di competenza del Ministero, sono mandati ad effetto con decisione dei direttori di commissariato.

Negli stessi verbali sarà dichiarato, a seconda dei casi, che l'importo delle robe addebitato fu dedotto nei conti oppure versato in tesoreria, citando il numero e la data della quietanza.

Nel caso di obbiezioni, copia del verbale, munita del parere del direttore di commissariato, è trasmessa all'ufficio di revisione per gli atti ulteriori, salvo che trattisi di viveri di dotazione di riserva, nel qual caso è inviata direttamente al Ministero com'è detto al § 62.

ARTICOLO 15.

**Norme speciali per il materiale.**

§ 106. Per *materiali* s'intendono i macchinari diversi, gli attrezzi ed utensili per la fabbricazione del pane, della galletta, della pasta da minestra, per la macellazione dei buoi e per la distribuzione dei generi, i forni mobili da campagna e tutti i materiali per la esecuzione del servizio delle sussistenze in pace ed in guerra.

Sono pure classificati fra i materiali: l'olio vegetale e minerale per l'illuminazione; i lubricanti e le sostanze grasse per la manutenzione dei macchinari; il piombo in pani ed in tondelli, ecc.

§ 107. Il materiale di uno stabilimento, tanto se costituente la dotazione del medesimo per gli usi giornalieri, quanto se conservato per servizi di rifornimento e di mobilitazione e per i bisogni eventuali, è dato in carico al consegnatario dello stabilimento.

Però quello costituente dotazioni per sezioni sussistenze, è in carico al Consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza ed in consegna ai comandanti di compagnia.

Il materiale di rifornimento e quello di mobilitazione conservati negli stabilimenti possono, per determinazione dei direttori di commissariato, essere dati in consegna ad ufficiali contabili dipendenti dal consegnatario dello stabilimento.

Il materiale che trovasi depositato presso i distretti, nei forti ed in depositi speciali è dato in carico a determinati consegnatari di stabilimenti territoriali di sussistenze; ma quello esistente presso i distretti è lasciato in consegna ai distretti stessi; quello nei forti ai rispettivi comandanti e quello nei depositi speciali ad ufficiali a ciò destinati. Della quantità e conservazione di detti materiali risponde chi li ha in consegna.

§ 108. I materiali debbono, nei magazzini, essere tenuti separati secondo la loro specialità e disposti in ordine in modo da facilitarne i movimenti e le operazioni di verificazione.

È obbligo del consegnatario di curare la manutenzione del materiale, di provvedere che sia costantemente mantenuto in buono stato di servizio.

Gli uffici di commissariato si accertano che i consegnatari adempiano a siffatto obbligo e prendono i provvedimenti opportuni perchè le varie dotazioni, tanto per i bisogni ordinari, quanto per i servizi di mobilitazione, siano mantenute al completo.

§ 109. Il materiale, nei conti verso lo Stato, è da considerarsi sempre come nuovo giusta il § 59.

In conseguenza nelle scritture è rappresentato secondo il suo valore contabile, cioè: o secondo la tariffa stabilita dal modello per gli inventari pel materiale dei servizi amministrativi o secondo il costo medio d'acquisto, quando in detto modello non vi sia determinazione di prezzo.

Gli oggetti che al principio d'ogni trimestre vengono dichiarati fuori servizio, sono diminuiti dal carico solo quando il direttore di commissariato ne abbia autorizzato la vendita o stabilito altro esito più conveniente.

§ 110. Al principio ed al termine di ogni gestione ed alla scadenza di ogni anno finanziario, indipendentemente dalla compilazione dei verbali di verificazione nei quali i materiali devono essere sempre considerati come nuovi, è compilato lo specchio mod. 782 nel quale è indicata la reale condizione del materiale, classificato come segue:

*a*) nuovo o tale da potersi considerare come nuovo;

*b*) buono;

*c*) mediocre;

*d*) fuori servizio.

Dei materiali da riparare deve farsi oggetto di speciale annotazione.

§ 111. Gli acquisiti, le riparazioni, le lavorazioni e le trasformazioni sono proposti ordinariamente con richieste trimestrali (mod. 829), sulle quali debbono essere valutati i bisogni del trimestre colla maggiore approssimazione possibile.

Quando occorrono provviste o riparazioni urgenti non prevedute nella richiesta trimestrale, saranno compilate richieste suppletive da rimettersi agli uffici di commissariato.

§ 112. Al principio del trimestre i materiali di uso giornaliero presso lo stabilimento alla sede dell'ufficio di commissario sono visitati dall'ufficiale commissario incaricato del servizio, allo scopo di accertare i bisogni di nuovi acquisti e riparazioni e la convenienza di trasformazioni. In questa circostanza sono dichiarati inservibili i materiali non più atti al servizio e non più suscettibili di riparazione, mediante verbale sul quale sarà apposta, dal direttore di commissariato, la dichiarazione per l'esito da darsi ai materiali stessi in conformità del § 109.

§ 113. Dei materiali acquistati è autorizzato il carico colla richiesta

(mod. 788 A) corredata della copia del verbale di collaudazione; i movimenti relativi alle trasformazioni ed al disfacimento dei materiali sono autorizzati con richieste di carico e scarico.

§ 114. Lo scarico di materiali fuori servizio è pure autorizzato con richiesta corredata da una copia del verbale di cui al § 112.

§ 115. Negli stabilimenti fuori delle sedi degli uffici di commissariato le visite ai materiali sono fatte, in massima, dal consegnatario, il quale, per gli oggetti riconosciuti inservibili e non più suscettibili di riparazione, compila il verbale su cui sarà apposta la dichiarazione prescritta dal § 112.

§ 116. All'apertura di uno stabilimento ad allo impianto di un servizio, sempre quando non sia stato altrimenti provveduto, viene, pel materiale occorrente, compilata dal consegnatario la richiesta di acquisto (mod. 829) da rimettersi corredata delle offerte dei provveditori all'ufficio di commissariato.

CAPO V.

## Contabilità delle materie.

ARTICOLO 16.

### Norme generali.

§ 117. Per la contabilità delle materie degli stabilimenti territoriali delle sussistenze sono tenuti i registri e compilati i documenti appresso designati:

*Registri.*

*a*) Registro di carico delle derrate (pel servizio pane e galletta) mod. 792 A.

*b*) Registro di carico delle derrate (per altri servizi) modello 792 B.

*c*) Registro di carico dei materiali, modello 830.

*d*) Registro conto giudiziale, modello 826.

*e*) Registri dei buoni, modello 795 A e 795 B.

*f*) Registro delle ricevute, modello 789.

*g*) Registro del grano rimesso al molino e delle farine consegnate dal mugnaio, modello 790.

*h*) Giornale degli aumenti e delle diminuzioni, modello 827 *a* e 827 *b*.

*i*) Registro delle lettere di vettura, mod. 444.

*l*) Registro delle spedizioni di generi e delle derrate, mod. 807.

*m*) Registro delle note d'osservazioni ai conti, m. 793.

*n*) Registro delle richieste di carico e scarico, mod. 786.

*Documenti*

*a*) Richieste di carico e scarico, mod. 788 A e 788 B.

*b*) Buoni di prelevamento.

*c*) Epiloghi dei buoni, mod. 809 A e 809 B.

*d*) Riepiloghi generali delle somministrazioni, mod. 810 A e 810 B.

*e*) Verbali.

*f*) Dimostrazione trimestrale dell'olio consumato, mod. 796.

*g*) Riepilogo del grano macinato, mod. 816.

*h*) Prospetto valutativo delle variazioni del materiale, mod. 828.

*i*) Prospetto dimostrativo dei risultati della fabbricazione del pane, della galletta e della pasta da minestra, mod. 811.

*l*) Specchio del materiale classificato secondo la sua reale condizione (mod. 78:).

§ 118 I registri sopra indicati, tranne quello segnato colla lettera *d*), sono interni di magazzino e continuativi; e vengono conservati nell'ufficio dello stabilimento.

§ 119. Il registro conto-giudiziale, corredato dei documenti descritti alle lettere *a*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) del § 117 e dei giornali degli aumenti e delle diminuzioni, costituisce il conto da presentarsi dal consegnatario per la propria gestione.

I documenti *h*) e *i*) hanno per iscopo di mettere in evidenza i risultati economici della gestione; il documento *l*) serve al Ministero per i suoi riscontri.

§ 120. Nelle scritture i generi ed i materiali sono indicati colla precisa nomenclatura, unità di misura e valutazione stabilite dal modello per gli inventari.

Le scritture, chiare e concise, devono essere fatte di volta in volta che sono autorizzati i movimenti, conforme al disposto del § 62 e comprovate dai documenti indicati all'art. 25.

Per la formazione dei registri deve essere impiegato il numero di fogli strettamente indispensabile in rapporto agli speciali bisogni cui i registri stessi devono servire. Essi, quando non siano di mole voluminosa, non saranno fatti rilegare, bastando che abbiano una semplice copertina di carta colorata resistente.

Tutti gli stampati, prescritti dal catalogo, dovranno essere acquistati esclusivamente dal reclusorio militare di Savona, e quindi non sarà ammessa alcuna spesa per stampati acquistati dal commercio e per quelli non prescritti da disposizioni regolamentari.

Il numero dei fogli dei quali si compongono i registri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del § 117, à dichiarato sul frontespizio da un ufficiale commissario, il quale appone in testa ad ogni foglio la sua firma.

ARTICOLO 17.

### Registro di carico delle derrate.

§ 121. I registri di carico delle derrate servono a rappresentare tutti i movimenti di carico e scarico che avvengono delle derrate e nei generi esistenti in uno stabilimento.

§ 122. Il registro di carico (mod. 792-*a*) serve a tenere in evidenza i movimenti di carico e scarico delle derrate riguardanti il servizio pane e galletta.

Le singole registrazioni dei movimenti relativi alla fabbricazione del pane o della galletta debbono portare l'indicazione in carattere distinto della fabbricazione alla quale si riferiscono.

Quando nello stesso giorno si ricevono partire di derrate di uguale natura ma da diversi fornitori, si devono fare tanti articoli di carico quanti sono i provveditori; e, quando da un medesimo fornitore sono consegnate derrate provviste in seguito a due o più contratti, si devono fare articoli distinti per ogni contratto.

Le derrate di egual natura che in uno stesso giorno provengono da stabilimenti diversi formano oggetto di altrettanti articoli. Lo stesso dicasi per le derrate spedite.

Nella dicitura degli articoli di carico della farina avuta dall'abburattamento devesi indicare in cifre la quantità della farina con crusca dalla quale ebbesi quella abburattata.

Per gli articoli di scarico delle derrate impiegate per la fabbricazione del pane e della galletta devesi pure segnare in cifre, nella colonna destinata per la dicitura dei relativi articoli, la quantità di razioni pane o chilogrammi di galletta per la fabbricazione dei quali si impiegarono i generi. In tal guisa riuscirà facile riconoscere, quando occorra, anche partitamente se i prodotti ed i consumi risultano nelle proporzioni normali.

§ 123. Il registro di carico (mod. 792 *b*) serve a dimostrare i movimenti di carico e scarico delle derrate relative al servizio di fabbricazione della pasta da minestra e quelli delle derrate concernenti il servizio viveri di distribuzione. Lo stesso registro serve altresì per notarvi le partite riflettenti gli altri servizi.

Nella intestazione delle colonne le derrate sono iscritte a seconda della specialità del servizio per ordine di categoria e di numero categorico.

I generi consegnati delle imprese sono inscritti in modo conforme alle richieste di carico, ai verbali d'introduzione ed alle ricevute.

I generi che debbono essere pagati direttamente dai corpi alle imprese, sono scaricati con apposito articolo in fine di ogni quindicina o quando occorra chiudere il registro per cessazione del consegnatario, siccome restituiti alle imprese stesse.

§ 124. Nell'occasione di verificazione di magazzino per ricognizione di fondi o per cessazione del consegnatario, si fanno i totali delle partite di carico e di quelle di scarico e si stabiliscono le rimanenze provvisorie delle derrate e dei generi al giorno in cui comincia la verificazione quando questa non possa essere compiuta in un sol giorno.

Ultimata la verificazione si tien conto dei movimenti avvenuti durante la medesima e si stabiliscono le rimanenze definitive all'ultimo giorno della ricognizione, cioè alla chiusura della gestione.

§ 125. Le rimanenze sono accertate dall'ufficiale commissario e, quando dalla verificazione di magazzino non siano risultate differenze, vengono confermate con dichiarazione apposta sul registro e firmata dal medesimo ufficiale e dal consegnatario.

Riscontrandosi differenze vengono inscritte a registro le sole eccedenze ed è stabilita la rimanenza come da verificazione di magazzino, confermata con dichiarazione dei predetti ufficiali. Nei casi però di ricognizione dei fondi per cessazione di consegnatario sono inscritte rispettivamente all'entrata ed all'uscita le eccedenze e le deficienze riscontrate ed è così stabilita la rimanenza come da verificazione di magazzino, da assumersi in carico dal consegnatario subentrante.

In tale occasione la dichiarazione di conferma deve essere firmata dal consegnatario cessante, da quello subentrante e dall'ufficiale commissario.

Articolo 18.

**Registro di carico dei materiali.**

§ 126. Il registro di carico dei materiali (mod. 830) serve a tener conto di tutti i movimenti che avvengono negli attrezzi, nei macchinari e negli utensili esistenti nello stabilimento e nelle materie indicate al 2° comma del § 106.

Il registro consta di due distinte parti: la prima per i movimenti di carico, la seconda per quelli di scarico.

Pei magazzini che hanno molti materiali ciascuna parte del registro può essere ancora suddivisa in due fascicoli:

1° fascicolo dall'A all'F;

2° fascicolo dalla G alla Z.

§ 127. I materiali vengono inscritti sul registro distintamente per gruppi a seconda del servizio al quale appartengono, mantenendo per ogni gruppo l'ordine alfabetico e inoltre quello progressivo delle categorie e del numero categorico. Quelli che servono per la fabbricazione del pane e della galletta sono altresì inscritti separatamente gli uni dagli altri.

Gli oggetti non compresi nel modello per gl'inventari sono contrassegnati sul registro da un asterisco coll'annotazione in calce alla pagina: « non compresi nel modello per gl'inventari ».

§ 128. Il registro di carico dei materiali viene chiuso solamente alla scadenza dell'anno finanziario o quando per cessazione del consegnatario, per ispezioni e verificazioni straordinarie, occorra riconoscere la consistenza reale del materiale.

In tali circostanze, sommate le partite di carico e le corrispondenti di scarico, viene stabilita la rimanenza all'ultimo giorno dell'anno finanziario od quello in cui è fatta la ricognizione.

Le rimanenze sono accertate dall'ufficiale commissario, e, quando queste corrispondano esattamente alla reale esistenza di materiali, vengono comprovate con la seguente dichiarazione da apporsi dopo l'ultima scrittura del registro:

« Esaminato questo registro nella circostanza ...... il sottoscritto « dichiara che le scritturazioni in esso contenute sono esatte e le « loro risultanze concordano con quelle inscritte nel verbale num... « in data ...... ».

Nel caso di differenze, queste saranno fatte risultare nella dichiarazione e nel verbale dovrà indicarsi la ragione di esse ed a chi debbano essere poste a carico.

Articolo 19.

**Registro conto-giudiziale.**

§ 129. Il registro conto-giudiziale (mod. 826) rappresenta la reale esistenza delle materie (derrate, generi diversi e materiali) al primo giorno dell'anno finanziario od all'inizio della gestione d'un consegnatario, gli aumenti e le diminuzioni avvenuti in ciascun semestre, il carico risultante al primo giorno dell'anno successivo od al termine della gestione.

§ 130. Ciascun consegnatario all'inizio della sua gestione, e successivamente al principio d'ogni anno finanziario, impianta un solo registro conto-giudiziale per tutti i servizi, inscrivendo nella colonna 4 il carico iniziale quando si tratti di principio di gestione, e riportando in detta colonna le rimanenze dell'esercizio precedente nel caso di nuovo esercizio finanziario.

§ 131. Le materie sono inscritte sul registro per servizio, per ordine di categoria e di numero categorico, lasciando fra un servizio e l'altro e fra l'una e l'altra categoria un sufficiente spazio per eventuali aggiunte nel corso dell'anno.

I forni mobili da campagna, i molini a vapore di proprietà dell'amministrazione ed i macchinari sono inscritti complessivamente per quantità e valore, senza cioè descrivere le singole parti che li compongono.

§ 132. Le materie non segnate sul modello per gl'inventari saranno comprese nella categoria corrispondente alla loro specie e natura, contrassegnandole con un asterisco ed apponendo a piè della pagina l'annotazione: « non compresi nel modello per gl'inventari ».

Gli aumenti e le diminuzioni sono trascritti sul registro secondo le risultanze dei giornali (mod. 827 A e 827 B).

Al termine dell'anno finanziario o della gestione si fanno i totali e si stabiliscono le rimanenze.

I titoli del valore delle rimanenze sono fatti per ciascun servizio, quindi riepilogati al termine delle scritture, affine di stabilire il valore complessivo delle rimanenze stesse.

§ 133. Chiuso il registro, il riepilogo finale viene accertato e firmato da un ufficiale commissario ed è completata la dichiarazione a stampa sul frontespizio, la quale dovrà essere firmata dal consegnatario e dal direttore di commissariato.

Articolo 20.

**Registro dei buoni.**

§ 134. I buoni rilasciati da corpi e stabilimenti per generi distribuiti o spediti devonsi registrare giornalmente; quelli del pane e della galletta sul registro (mod. 795 A) e quelli per altre somministrazioni sul registro (mod. 795 B).

I registri stessi vengono impiantati al principio di gestione o di esercizio finanziario e sono continuativi per l'intiero esercizio, salvo quando la gestione abbia termine prima della scadenza dell'anno finanziario.

§ 135 Giornalmente, compiuta la registrazione di tutti i buoni, si addizionano le cifre delle diverse qualità di razioni e delle derrate, riportandone i totali sul registro di carico (mod 792 A o 792 B), meno quelle riflettenti somministrazioni da pagarsi direttamente dai corpi alle imprese.

Per le somministrazioni a corpi o stabilimenti non dipendenti dal Ministero della guerra debbono essere fatti totali giornalieri separati, da portarsi in distinti articoli di scarico sul registro giornale.

§ 136. Alla fine d'ogni trimestre, ed anche nel corso di questo per fine di gestione, vengono chiuse le registrazioni.

Articolo 21.

**Registro delle ricevute.**

§ 137. Dal registro delle ricevute mod. 789 sono staccate le ricevute da rilasciarsi a provveditori e ad imprese per provviste da pagarsi con mandati.

§ 138. Il registro è uno solo per tutti i servizi affidati ad uno stesso consegnatario.

§ 139. Le ricevute hanno un numero progressivo dall'inizio della gestione al termine di ogni anno finanziario o della gestione, se questa viene chiusa durante l'anno.

Sulle medesime, la quantità delle materie introdotte deve essere indicata chiaramente prima in lettere, poi in cifre.

Le ricevute sono firmate dal consegnatario e munite del visto dell'ufficiale commissario.

Articolo 22.

**Registro del grano rimesso al molino e delle farine consegnate dal mugnaio.**

§ 140. Il registro del grano rimesso al molino e delle farine consegnate dal mugnaio (mod. 790) è a madre e figlia e serve a tener conto dei movimenti di grano e farina che avvengono tra lo stabilimento delle sussistenze e l'impresario della macinazione.

Dal detto registro devono risultare chiaramente e senza correzioni

di sorta tutte le partite di grano consegnate al mugnaio e quelle di farina ricevute.

Le iscrizioni sono fatte giornalmente e di mano in mano che avvengono le consegne di grano e di farina.

Alla fine di ciascun mese, fatta la liquidazione delle consegne del grano e delle farine, viene staccata la ricevuta che, completata e firmata dal consegnatario e dal mugnaio, è posta a corredo del conto della macinazione.

§ 141. A comprovare i movimenti inscritti sul registro mod. 790, sonotenuti i registri in formato tascabile (mod. A e B), prescritti dai capitoli d'oneri per la macinazione ad impresa del grano.

Sul mod. A è inscritta la quantità di grano consegnato di volta in volta al mugnaio e questi, o chi lo rappresenta, fa dichiarazione di ricevuta.

Sul mod. B è inscritta la farina consegnata dal mugnaio e, in segno di ricevuta, il consegnatario appone la sua firma nella colonna a ciò destinata.

ARTICOLO 23.

**Regirtri delle lettere di vettura e delle spedizioni affidate ad imprese speciali.**

§ 142. Per le spedizioni affidate all'impresa dei trasporti militari deve farsi uso del registro mod. 444 il quale consta di due parti: la matrice e la lettera di vettura.

Gli atti della spedizione sono firmati dal consegnatario o da chi ne fa le veci e dall'ufficiale commissario incaricato del servizio.

L'impresa, nel ritirare la lettera di vettura, è obbligata di firmare la matrice e, dove ne sia il caso, anche le note descrittive dei colli, quando, per la loro quantità, ne occorra la compilazione.

Nei trasporti che si commettono all'impresa non si dovrà indicare il mezzo di trasporto da impiegarsi e l'itinerario da percorrere, se non quando ciò sia imposto da necessità di servizio, avvertendo in special modo che non si potranno ordinare trasporti a grande velocità se non nelle circostaze in cui vi sia assoluta urgenza, riconosciuta dalle autorità militari superiori del luogo, di accelerare la spedizione.

All'infuori di questi casi il consegnatario si asterrà dal porre sulle lettere di vettura le indicazioni richieste dalla postilla *b)* del modello.

§ 143. Il consegnatario non potrà rilasciare all'impresa duplicati di lettere di vettura senza l'autorizzazione dell'ufficio di revisione ; epperò, occorrendo di doverne rilasciare, li dovrà inviare per mezzo della direzione di commissariato al detto ufficio, che, presane nota, li restituirà muniti del suo visto.

Sulla copia sarà apposta l'indicazione *duplicato*, e del rilascio del duplicato sarà presa nota anche sulla matrice dalla quale fu staccata la prima lettera di vettura.

Non potrà essere rilasciato un altro duplicato delle lettere di vettura senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Al termine di cadun trimestre verrà trasmesso all'ufficio di revisione un elenco, in duplice esemplare, delle lettere di vettura relative ai trasporti stati affidati all'impresa, nel quale sarà indicato, per ogni lettera di vettura, il numero, la data ed il peso complessivo delle materie spedite.

Un esemplare di detto elenco sarà poi dall'ufficio di revisione trasmesso direttamente alla Corte dei conti.

§ 144 Per le spedizioni affidate ad imprese speciali è tenuto un registro mod. 807 il quale consta di due parti: la prima è firmata per ricevuta dall'incaricato del trasporto ; la seconda è rimessa a medesimo e deve essere poi restituita al magazzino speditore colla dichiarazione di ricevuta della parte ricevente, per essere unita al conto che produrrà l'assuntore dei trasporti per ottenere il pagamento dei suoi averi.

ARTICOLO 24.

**Registro delle note d'osservazioni.**

§ 145. Le note di osservazioni inviate dall'ufficio di revisione o dagli uffici di commissariato devono essere riportate sopra apposito registro (mod. 793), di mano in mano che il consegnatario ne riceve comunicazione.

Sul registro stesso sono successivamente trascritti gli schiarimenti dati, il parere o la decisione emessi dalla direzione, sezione od ufficio di commissariato e le risoluzioni definitive dell'ufficio di revisione.

§ 146. Da questo registro sono ricavate le copie di note di osservazioni occorrenti per giustificare i movimenti di carico e scarico eseguiti per rettificazione.

ARTICOLO 25.

**Richieste di carico e scarico.**

§ 147. Gli aumenti e le diminuzioni nel carico delle materie sono mandati ad effetto e giustificati per mezzo di richieste di carico (mod. 788 A) e richieste di scarico (mod. 788 B) compilate dal consegnatario ed autorizzate dall'ufficio di commissariato.

§ 148. Le richieste sono compilate di volta in volta che avvengono i movimenti.

Sono però compilati quindicinalmente od in fine di gestione per cessazione di consegnatario :

1° la richiesta di carico per i generi consegnati dalle imprese ai magazzini per le giornaliere distribuzioni ;

2° La richiesta di scarico per i generi distribuiti da pagarsi direttamente dai corpi e considerati quali restituiti all'impresa.

In fine di trimestre o di gestione per cessazione di consegnatario è compilata:

1° una richiesta complessiva pel carico ed un'altra per lo scarico:

*a)* per tutti i movimenti interni di magazzino: cioè: passaggio del grano alla crivellazione ed alla macinazione e della farina allo abburattamento; impiego di farina, crusca, sale, legna nella fabbricazione del pane, della galletta e della pasta da minestra ; il ricavato in grano e mondiglia dalla crivellazione, in farina e crusca dall'abburrattamento, in pane, galletta, e pasta da minestra, cenere, carbonella, frantumi dalla fabbricazione del pane, della galletta e della pasta da minestra ;

*b)* per i cambi di categoria, di nomenclatura e di tariffa.

2° Una richiesta complessiva di scarico :

*a)* per le somministrazioni fatte mediante buoni alle truppe ;

*b)* per le razioni pane consumate dagli operai borghesi fissi ;

*c)* per quelle somministrate a stabilimenti carcerari, corpi ed istituti non dipendenti del Ministero della guerra ;

*d)* per l'olio consumato per l'illuminazione, per i lubricanti e le sostanze grasse consumate per la manutenzione di macchinari, pei tondelli di piombo impiegati nella spedizione di generi e di derrate, per il combustibile consumato pel funzionamento delle motrici a vapore, per le officine dei meccanici, pel riscaldamento degli uffici dei consegnatari, delle portinerie, dei locali degli stabilimenti e per la preparazione del rancio degli operai borghesi fissi.

Le richieste per i movimenti sopra indicati sono compilate in base al registro di carico e devono essere trasportate sui giornali degli aumenti o delle diminuzioni (mod. 827-A e 827-B).

§ 149. Si devono compilare richieste separate per cadun servizio e per ognuno dei titoli in cui, per la contabilità patrimoniale, sono divisi gli aumenti e le diminuzioni, giusta il § 179.

§ 150. Per i movimenti riguardanti trasformazioni, passaggi di generi da uno ad altro servizio, cambi di nomenclatura, variazioni di tariffa, di categoria, ecc. sono compilate con la stessa data una richiesta di carico e una di scarico, richiamando sull'una il numero d'ordine dell'altra.

Per le derrate spedite o ricevute entro recipienti, vengono compilate richieste distinte per le derrate e per i recipienti, attenendosi, riguardo alla citazione del numero d'ordine, a quanto è detto nel comma precedente.

§ 151. Quando le derrate, i generi ed i materiali provengono da altri stabilimenti o da corpi, le richieste di carico devono, per quanto si riferisce alla nomenclatura, alle quantità ed allo importo degli oggetti, corrispondere esattamente alla richiesta di scarico della parte mittente.

Per le derrate spedite dall'uno all'altro stabilimento delle sussistenze, le richieste di scarico dovranno portare, nella colonna « docu-

menti a corredo » l'indicazione del costo delle materie prime e dei consumi avuti nelle trasformazioni, affinchè il consegnatario dello stabilimento ricevente abbia i dati che gli occorrono per la compilazione del prospetto mod. 811.

§ 152. Per le materie spedite ad altri stabilimenti od a corpi, le richieste debbono riportare la dichiarazione di ricevuta, come è prescritto dal § 78.

Esse sono compilate all'atto della spedizione; ma il relativo movimento di scarico ha luogo quando viene restituita la richiesta munita della suddetta dichiarazione.

§ 153. Nei casi di mancanze o di avarie nelle robe ricevute, la parte ricevente compilerà la propria richiesta di carico per le sole quantità effettivamente rinvenute ed in istato da poter servire e rettificherà congruamente la richiesta di scarico della parte mittente.

Le rettificazioni sulle richieste di scarico dovranno essere fatte in inchiostro rosso ed in modo che si possano chiaramente distinguere le cifre e diciture primitivamente esistenti; a giustificazione delle correzioni sarà unita alla richiesta, una copia del verbale constatante le deficienze.

Ricevendo richieste rettificate, anche la parte mittente dovrà darsi scarico della sola quantità di robe state assunte in carico della parte ricevente.

Degli oggetti mancanti od inservibili, addebitati all'impresa trasporti, quando il trasporto è a carico del bilancio, la parte ricevente terrà conto in apposito quaderno, allegandovi il correlativo verbale, e di essi i darà poi scarico di mano in mano che ne riceverà l'autorizzazione dell'ufficio incaricato della liquidazione dei conti dell'impresa.

Se si tratta di deficienze state imputate alla parte mittente, questa dovrà immediatamente ricercarne le cause. Se la mancanza risulti prodotta da un semplice errore materiale, procederà alla rettificazione delle proprie scritture; in caso diverso disporrà per lo scarico delle robe mancanti, addebitandone il valore a chi ne è responsabile.

§ 154. Per i generi restituiti alle imprese (§ 148) la richiesta di scarico deve riportare la dichiarazione di ricevuta della rispettiva impresa.

§ 155. Le richieste sì di carico che di scarico hanno ciascuna un numero d'ordine progressivo desunto dai registri prescritti dal § 159; debbono indicare il trimestre, il titolo ed il servizio, come è detto al § 149, e la disposizione in forza della quale avviene l'operazione e, oltre alla descrizione della specie e quantità degli oggetti che si prendono in carico o si diminuiscono, debbono dimostrare ezlandio il valore dei medesimi, secondo le tariffe regolamentari od il prezzo di acquisto.

Quando l'operazione ha luogo in seguito a verbale, questo dev'essere citato nella richiesta; come pure sulle richieste di scarico per i generi venduti od addebitati devono essere indicati il numero, la data e l'ammontare delle quietanze rilasciate dalle tesorerie provinciali constatanti il versamento dell'importo di detti generi.

§ 156. Le richieste, appena compilate, vengono dal consegnatario inviate all'ufficio di commissariato, il quale, accertatane la regolarità, deve senza indugio renderle esecutive, restituire al consegnatario stesso quelle di carico e inviare ai corpi o stabilimenti quelle di scarico per spedizioni di materie.

Queste ultime sono poi rinviate al consegnatario appena che siano state rimandate dai corpi, munite della dichiarazione di ricevuta.

Il consegnatario tiene nota in apposito memoriale delle registrazioni che, per qualunque motivo, dovessero restare sospese.

Le richieste di mano in mano che vengono autorizzate sono, secondo i casi, registrate sul giornale degli aumenti o su quello delle diminuzioni.

§ 157. A corredo della richiesta, che è il documento fondamentale della contabilità in materie, debbono essere posti tutti gli atti e documenti necessari a provare il regolare procedimento delle operazioni dello stabilimento e cioè:

*a*) le copie dei verbali di collaudazione ed introduzione di materie acquistate direttamente dal commercio o somministrate da provveditori;

*b*) le copie dei verbali comprovanti eccedenze o deficienze, avarie di generi o deterioramenti di materiali, perdite, consumi, cali naturali e simili, unendo ai verbali i decreti ministeriali di scarico, quando siano stati emessi;

*c*) le copie delle note di osservazioni per le rettificazioni;

*d*) i riepiloghi generali delle somministrazioni;

*e*) le dimostrazioni del consumo dell'olio vegetale e minerale adoperato per l'illuminazione durante il trimestre;

*f*) le copie dei verbali per le vendite fatte nel modo stabilito dalla lettera *b*) del § 90 e quelli di addebito. Le quietanze delle tesorerie comprovanti i versamenti di somme ricavate dalle vendite o dipendenti da addebiti e da qualsiasi altro motivo sono dall'ufficio di revisione unite alle richieste alle quali si riferiscono.

§ 158. Le richieste coi relativi allegati sono conservate dal consegnatario: quelle di carico separatamente da quelle di scarico secondo i servizi ai quali si riferiscono. Sono poi dalle direzioni di commissariato trasmesse semestralmente all'ufficio di revisione a corredo dei giornali degli aumenti e delle diminuzioni, di cui al § 160.

ARTICOLO 26.

**Registro delle richieste di carico e scarico.**

§ 159. Si tiene un registro mod. 786 per le richieste di carico ed un altro per quelle di scarico.

In ciascuno dei due registri le richieste prendono, giusta il § 155, un numero d'ordine progressivo dal principio della gestione alla fine dell'anno finanziario o della gestione, se questa viene chiusa durante l'esercizio, senza distinzione del servizio al quale le richieste si riferiscono.

L'indicazione del servizio viene però segnata nell'apposita colonna.

L'oggetto della richiesta dev'essere espresso chiaramente, indicando la quantità delle derrate e dei materiali ed il motivo del carico e dello scarico.

ARTICOLO 27.

**Giornali degli aumenti e delle diminuzioni.**

§ 160. I giornali degli aumenti e delle diminuzioni (mod. 827-A ed 827-B) servono a dimostrare partitamente le variazioni che avvengono nelle derrate, nei generi e nel materiale di uno stabilimento. Sono destinati a corredare il registro conto-giudiziale, sul quale se ne riportano le risultanze.

§ 161. I giornali sono istituiti al principio d'ogni semestre e chiusi alla fine del medesimo ed anche nel corso di questo per termine di gestione.

§ 162. Un solo giornale comprende i movimenti di tutti i servizi tenuti da uno stesso consegnatario, non esclusi quelli relativi al materiale.

§ 163. La trascrizione sul giornale degli aumenti e su quello delle diminuzioni si fa di mano in mano che avvengono i movimenti, lasciando però uno spazio tra un servizio e l'altro e tra l'una e l'altra categoria, per potervi inscrivere i movimenti successivi che vi hanno attinenza, tenendo conto delle norme stabilite pel registro conto-giudiziale col quale i detti giornali devono corrispondere.

Gli aumenti e le diminuzioni sono registrati sui giornali all'atto che le richieste di carico o scarico sono rese esecutive.

Nella colonna 3 gli oggetti vanno iscritti una sola volta per tutto il semestre.

Nelle colonne 5 a 40 le quantità che si aumentano o si diminuiscono sono segnate distintamente per ciascuna richiesta in corrispondenza con le iscrizioni degli oggetti che si fanno o sono già state fatte nella colonna 3.

In ciascuna pagina sono intestate le sole colonne che si riferiscono ai movimenti nella stessa registrati.

Alla fine del semestre o della gestione si fa nella colonna 41 il totale delle quantità di ciascun oggetto aumentate o diminuite.

Si fanno poi i totali per servizio degli aumenti e delle diminuzioni e si riepilogano in apposito specchio alla fine delle scritture nel giornale degli aumenti.

Quando in un semestre gli aumenti e le diminuzioni siano in tal numero da non poter essere contenuti nelle colonne da 5 a 40, si

aggiunge al giornale un altro fascicolo In questo caso, nel primo fascicolo si fa nella colonna 41 il totale degli oggetti inscritti e lo si riporta nella colonna 5 del secondo fascicolo, continuando su questo le registrazioni sino alla fine del semestre.

Fatti i totali ed il riepilogo finale, a tergo del giornale degli aumenti (mod. 827 A) si riassumono i movimenti avvenuti dopo l'ultima chiusura nella quantità dei generi, delle derrate e dei materiali in carico e si stabiliscono le rimanenze alla fine del semestre o della gestione.

§ 164. I giornali degli aumenti e delle diminuzioni debbono essere firmati dal consegnatario e dall'ufficiale commissario incaricato del servizio ed a corredo dei medesimi sono poste le richieste coi relativi documenti.

ARTICOLO 28.

**Buoni di prelevamento.**

**Epiloghi e riepiloghi generali delle somministrazioni.**

§ 165. I buoni di prelevamento (mod. 276) costituiscono i titoli di scarico per i generi distribuiti in conformità delle prescrizioni regolamentari.

§ 166. I buoni debbono indicare: il corpo che fa il prelevamento e, occorrendo, quello per conto del quale è fatto; i giorni pei quali la somministrazione è richiesta; la località; la data; il grado e la qualità del firmatario; specificare chiaramente in cifre ed in lettere il numero delle razioni e, quando occorra, la composizione delle medesime e non avere correzioni, cancellature o raschiature.

Il consegnatario, o per esso quegli cui è dato l'incarico della distribuzione, ha l'obbligo di accertarsi, prima di effettuarla, della completa regolarità del buono presentatogli. Quando non lo trovi regolare e, per la lontananza del corpo o per altro motivo, la distribuzione non possa tuttavia essere differita, il consegnatario curerà la pronta rettificazione del buono prima di registrarlo.

Nelle verificazioni preliminari dei conti per parte degli uffici di commissariato deve usarsi la massima attenzione affine di accertare che i buoni prodotti in contabilità siano in ogni loro parte regolari.

§ 167. I buoni sono giornalmente registrati sugli appositi registri.

§ 168. I buoni sono pure inscritti, di mano in mano che avvengono le distribuzioni, sugli epiloghi (mod. 809 A ed 809 B).

§ 169. Gli epiloghi sono tenuti in duplice esemplare per ciascun corpo cui sono fatte distribuzioni mediante buoni.

Dev'essere compilato un epilogo per corpo e suoi reparti per le somministrazioni agli uomini sotto le armi ed un altro per le distribuzioni ai richiamati delle classi in congedo, distinguendo nell'uno nell'uno e nell'altro le somministrazioni fatte sul posto da quelle fatte in altra località mediante spedizioni dallo stabilimento.

Sull'epilogo possono essere per opportunità di conteggio sommate mensilmente le somministrazioni fatte; esso però deve essere chiuso alla fine del trimestre ed anche nel corso di questo par termine di gestione, formando per cadun corpo e suoi reparti un riepilogo distinto per località; il totale è riportato sul riepilogo generale (mod. 810-A e 810-B).

Il totale delle somministrazioni risultante dai riepiloghi generali dovrà corrispondere a quello delle quantità dei generi portati in uscita sui registri di carico delle derrate e da inscriversi sul giornale delle diminuzioni mediante richieste di scarico, a corredo delle quali sono posti i detti riepiloghi.

§ 170. Gli epiloghi corredati dai buoni di prelevamento sono dal consegnatario rimessi alla fine di ogni trimestre all' ufficio di commissariato.

L'ufficio si accerta accuratamente della perfetta regolarità e concordanza dei singoli buoni coi corrispondenti epiloghi e fa rettificare gli eventuali errori; quindi trasmette ai corpi interessati uno dei due esemplari dell'epilogo prescritti dal § precedente perchè sia debitamente accertato e vi sia apposta in calce la dichiarazione di concordanza firmata dal direttore dei conti e dal relatore.

L'ufficio stesso, colla scorta dei buoni e delle registrazioni fatte dal consegnatario, chiarisce le divergenze segnalate dai corpi e fa emendare i buoni e gli epiloghi che risultassero errati.

L'ufficio di commissariato, riavuti dai corpi gli epiloghi con la dichiarazione di concordanza, trascrive questa sull'altro esemplare dell'epilogo e lo invia all'ufficio di revisione alla fine di ciascun trimestre.

L'altro esemplare dell'epilogo con la dichiarazione originale è invece posto a corredo della contabilità semestrale in materie.

Quando in conseguenza delle differenze rilevate venissero variate alla fine del semestre le risultanze del conto, sarà compilato uno stato di rettificazione da unirsi poi al conto stesso per le risoluzioni dell'ufficio di revisione.

§ 171 I buoni di prelevamento sono convervati presso l'ufficio di commissariato, che li ha verificati, per cinque anni ed anche per un tempo maggiore, qualora entro i cinque anni non sia stata emessa dalla Corte dei conti la declaratoria di scarico a favore dei consegnatari.

Questa prescrizione sarà osservata dagli uffici di commissariato anche per i buoni di prelevamento rilasciati alle imprese, avvertendo che per questi i cinque anni decorrono dal giorno in cui fu decretato lo svincolo della cauzione delle imprese stesse.

§ 172. Per i generi che devono essere pagati dai corpi direttamente alle imprese, sono formati distinti riepiloghi quindicinali dei buoni ricevuti dalle singole amministrazioni. I detti riepiloghi sono inviati agli uffici di commissariato che hanno stipulato i contratti perchè, dopo accertatane l'esattezza, siano rimessi coi buoni alla rispettiva impresa.

Il totale delle somministrazioni suddette forma distinto articolo di scarico, come è detto al § 123.

I predetti uffici di commissariato tengono nota delle somministrazioni per farne oggetto di deduzione sui conti delle imprese.

§ 173. I buoni rilasciati da corpi o stabilimenti non dipendenti dal Ministero della guerra, sono pur essi descritti giornalmente sugli epiloghi, da tenersi in duplice esemplare, ed il totale delle somministrazioni è riportato in fine di trimestre od in fine di gestione sul giornale delle diminuzioni in distinto articolo, documentato con apposita richiesta di scarico.

Sugli epiloghi è fatto il computo delle somministrazioni secondo il prezzo stabilito annualmente dal Ministero, avvertendo che quando non intervenga una nuova disposizione s'intenderà mantenuto in vigore il prezzo dell'anno precedente. Gli epiloghi stessi firmati dal consegnatario, sono inviati in duplice esemplare, entro i primi tre giorni dopo scaduto il trimestre, all'ufficio di commissariato.

Questo, accertata la perfetta regolarità degli epiloghi, appone sulla quarta pagina di essi la seguente dichiarazione: *Visto questo epilogo si dichiara che l'importo delle somministrazioni, oggetto del medesimo, ascende alla somma di L. .... e centesimi .... della quale chiede rimborso al* (*corpo .... o prefetto della provincia di* ...).

Quindi entro il sesto giorno invia un esemplare corredato dei buoni di prelevamento al corpo, oppure al prefetto della provincia se si tratta di stabilimenti carcerari, perchè dispongano per il versamento in tesoreria dell'importo delle somministrazione e rimettano all'ufficio stesso la quietanza comprovante l'eseguito versamento.

L'ufficio, ricevuta la quietanza, la comunica al consegnatario interessato perchè ne ricavi le indicazioni che gli occorrono per completare i documenti contabili e, riavutala, la invia alla direzione di commissariato, accompagnata dalla dichiarazione del numero complessivo delle somministrazioni fatte nel trimestre a cadun corpo o stabilimento.

Per le somministrazioni fatte nel quarto trimestre di ogni esercizio finanziario, l'importo approssimativo di esse è dai corpi o dalle prefetture versato in tesoreria contemporaneamente ma separatamente all'importo di quelle eseguite nel terzo; il saldo sarà versato dopo accertate le contabilità.

La direzione di commissariato invia al Ministero (segretariato generale) la quietanza e fa conoscere alla direzione generale servizi amministrativi (divisione sussistenze e trasporti) la natura e l'entità delle somministrazioni fatte.

ARTICOLO 29.

**Verbali — Quietanze — Note di osservazioni.**

§ 174. I verbali compilati dagli uffici di commissariato ed eccezionalmente da quelli delle sussistenze; le quietanze di tesoreria per versamento di somme ricavate da vendita di prodotti o derivanti da addebiti; le note di osservazioni dell'ufficio di revisione o di commissariato portanti rettificazioni ai conti, non costituiscono per sè stessi titolo di carico o di scarico, ma sono documenti complementari delle richieste di carico e scarico, a corredo delle quali debbono essere posti, come è detto nel § 157.

§ 175. I verbali sono comunicati al consegnatario dall'ufficio di commissariato appena compilati; le quietanze sono trasmesse al Ministero e da questo inviate all'ufficio di revisione che le unisce alla richiesta alla quale si riferiscono; le note d'osservazioni sono unite per copia e debbono contenere le indicazioni di cui al § 145.

§ 176. Dei verbali e delle quietanze il consegnatario tiene nota in appositi quaderni.

ARTICOLO 30.

**Dimostrazione trimestrale del consumo dell'olio.**

§ 177. La dimostrazione del consumo dell'olio vegetale e minerale adoperato per l'illuminazione dei locali durante il trimestre (mod. 794) serve di base nell'ammettere gli scarichi chiesti dal consegnatario.

Nella detta dimostrazione deve indicarsi il numero dei lumi tenuti accesi durante il trimestre, la loro qualità, le ore di accensione ed il consumo di olio per ciascun lume.

La dimostrazione è messa a corredo della relativa richiesta di scarico.

ARTICOLO 31.

**Riepilogo della macinazione.**

§ 178. Nel riepilogo della macinazione si riassumono le varie partite di grano passate alla macinazione e quelle della farina ricavatane durante l'anno finanziario o nel corso della gestione.

Le partite sono dimostrate complessivamente per trimestre, ma distinte a seconda della specialità della macinazione e cioè: se ad impresa o ad economia; se con molini a vapore o ad acqua.

Il riepilogo viene trasmesso insieme col registro conto-giudiziale dell'anno o della gestione scaduta.

ARTICOLO 32.

**Prospetto valutativo.**

**Prospetto dei risultati economici.**

§ 179. Il prospetto valutativo (mod. 828) serve a rappresentare le variazioni avvenute nel corso dell'anno finanziario nel valore delle materie in rapporto alla loro influenza nei conti patrimoniali dello Stato.

Colla scorta delle richieste di carico e scarico e riportando il totale del valore delle materie risultante da ciascuna di esse, devesi compilare un prospetto separato per ogni singolo servizio che comprenda l'intero anno finanziario, senza tener conto dei cambi di consegnatario.

Le partite saranno applicate ai diversi titoli del prospetto come segue:

*Per gli aumenti.*

*a*) Titolo I. — Valore di derrate e materiali acquistati dal commercio o forniti da provveditori, soddisfatti con mandati diretti su bilancio o coi fondi delle anticipazioni date ai consegnatari.

*b*) Titolo II. — Valore di derrate e materiali consegnati dalle imprese territoriali, soddisfatti con mandati di acconto e di saldo sulle loro contabilità trimestrali.

Sono compresi in questo titolo i viveri ed il foraggio consegnati ai magazzini di distribuzione, l'avena per rinnovamento di dotazioni e per depositi speciali.

*c*) Titolo III. — Valore dei materiali avuti da amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra.

*d*) Titolo IV. — Valore delle trasformazioni (movimenti interni); ammontare delle rettificazioni e delle differenze per nuove stime.

*e*) Titolo V. — Valore delle eccedenze di magazzino, di doni e simili.

*f*) Titolo VI. — Valore di derrate o materiali provenienti da stabilimenti delle sussistenze e passaggi da uno ad altro servizio di uno stesso stabilimento.

*g*) Titolo VII. — Valore di derrate e materiali provenienti da corpi e da stabilimenti militari estranei al servizio delle sussistenze.

Sono da comprendersi in questo titolo la galletta ed ogni altro genere di proprietà dell'amministrazione rimessi ai magazzini delle sussistenze per essere distribuiti, il materiale d'imballaggio per viveri di riserva restituito dai corpi, ecc.

*Per le diminuzioni.*

*h*) Titolo I. — Vendite, cessioni e addebiti per i quali si fecero versamenti nelle casse erariali.

*i*) Titolo II. — Valore delle derrate e dei materiali ceduti od addebitati alle imprese, l'importo dei quali venne dedotto dai loro conti.

I viveri e il foraggio il pagamento dei quali è a carico dei corpi sono compresi in detto titolo.

*l*) Titolo III. — Importo delle somministrazioni a corpi, istituti o stabilimenti non dipendenti dal Ministero della guerra.

*m*) Titolo IV. — Importo delle trasformazioni, del sale, della legna consumata per il ritempramento dei forni, quello del combustibile per il riscaldamento dei locali e pel funzionamento dei macchinari, dell'olio per l'illuminazione, dei lubricanti e le rettificazioni e differenze per nuove stime.

*n*) Titolo V. — Perdite, avarie, deficienze ecc. non addebitate.

*o*) Titolo VI. — Valore di derrate e materiali spediti ad altri stabilimenti di sussistenza o passati da uno ad altro servizio di uno stesso stabilimento.

*p*) Titolo VII. — Valore di derrate e materiali spediti a corpi e stabilimenti militari estranei al servizio delle sussistenze.

*q*) Titolo VIII. — Valore di derrate e materiali somministrati alla truppa.

Nel riepilogo del prospetto (quadro *c*) si prende per base la rimanenza del carico al principio dell'anno finanziario e, calcolati gli aumenti e le diminuzioni successivamente avvenuti, si stabilisce sul medesimo il valore del carico al termine dell'esercizio.

Il valore degli aumenti, delle diminuzioni e delle rimanenze deve concordare con quello risultante dal registro conto-giudiziale pei singoli servizi.

§ 180. Sul prospetto dei risultati economici (mod. 811) sono dimostrati per ogni esercizio finanziario l'impiego delle materie, e i prodotti e consumi della fabbricazione del pane, della galletta e della pasta da minestra. In base alla valutazione delle materie stesse al prezzo reale d'acquisto, e tenuto conto d'ogni provento e d'ogni spesa relativa, viene stabilito il costo medio annuale della razione pane, del chilogramma di galletta e del chilogramma di pasta da minestra.

§ 181. Il prospetto deve pervenire all'ufficio di revisione non più tardi del 15 agosto per l'anno finanziario scaduto, per servire alla compilazione della dimostrazione da trasmettersi al Ministero entro il 30 settembre successivo.

ARTICOLO 33.

**Specchio del materiale.**

§ 182. Lo specchio del materiale classificato secondo la sua reale condizione, a senso del § 110, dimostra lo stato d'uso del materiale in carico ai consegnatari degli stabilimenti indipendentemente da ogni valutazione.

È compilato dal consegnatario e l'ufficiale commissario ne accerta la regolarità colla sua firma; in occasione di cambio di consegnatario è firmato anche dal consegnatario subentrante.

ARTICOLO 34.

**Trasmissione dei conti delle materie.**

§ 183. La trasmissione all'ufficio di revisione dei conti delle materie è fatta dalle direzioni di commissariato come segue:

Nel primo mese di ciascun trimestre:

*a*) Epiloghi 809 *A* e 809 *B*, e riepiloghi generali 810 *A* e 810 *B*, del trimestre precedente.

Nel primo mese di ciascun semestre:

*b*) Giornale degli aumenti e delle diminuzioni del semestre precedente, corredate dei relativi documenti.

Nella prima quindicina di agosto:

*c*) Prospetto valutativo delle variazioni delle materie (modello 828).

*d*) Prospetto dimostrativo dei risultati economici (mod. 811).

*e*) Riepilogo del grano macinato.

*f*) Specchio del materiale (mod 782).

*g*) Registro conto-giudiziale dell'anno precedente.

§ 184. In occasione di nuova gestione o cessazione di consegnatario, i documenti di cui alle lettere *e*) *g*) del paragrafo precedente sono trasmessi nel secondo mese successivo alla scadenza della gestione precedente unendovi i giornali degli aumenti e delle diminuzioni del semestre in corso coi relativi documenti.

§ 185. Per la gestione del mobilio d'ufficio saranno osservate le norme generali impartite dal Ministero per l'amministrazione e contabilità dei mobili, arredi e suppellettili degli uffici e degli alloggi militari.

## CAPO VI.

## Verificazioni di magazzino

### Articolo 35.

### Norme per le verificazioni di magazzino.

§ 186. Le verificazioni di magazzino negli stabilimenti delle sussistenze (agli effetti indicati nell'art. 1, § 9 di questo regolamento) hanno luogo:

*a*) per chiusura di stabilimento o cessazione di servizio allo scopo di riconoscere i generi ed i materiali esistenti da versarsi in altri stabilimenti o da passarsi ad altri servizi;

*b*) per fine di gestione in seguito a cessazione del consegnatario allo scopo di riconoscere le materie rimaste all'ultimo giorno della gestione per stabilire il debito del consegnatario cessante ed il carico di quello subentrante;

*c*) per termine di esercizio finanziario, per accertare la esattezza delle rimanenze risultanti dai registri di carico e riconoscere lo stato di conservazione delle derrate, dei generi e dei materiali;

*d*) in occasione d'ispezione amministrativa;

*e*) per ordine del Ministero, dei comandanti di corpo d'armata o di divisione, dei direttori di commissariato e, in casi eccezionali che non ammettono dilazioni, anche dei capi delle sezioni e degli uffici di commissariato.

§ 187. Le verificazioni di magazzino sono generali o parziali.

Nelle prime il verificatore è tenuto a riconoscere tutte le materie per stabilire la consistenza del carico dello stabilimento nel giorno della compiuta verificazione e la esatta correlazione di quella colle scritture.

Nelle seconde il verificatore potrà limitare la ricognizione alle sole specie di materie indicate dall'autorità ordinatrice, oppure a quelle parti del carico che egli stimi necessario di verificare per assicurarsi del regolare procedimento delle operazioni dello stabilimento e della esattezza delle scritture.

§ 188 Le verificazioni di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) del § 186, sono generali.

§ 189. Le verificazioni in occasione d'ispezioni sono generali o parziali secondo che è ravvisato opportuno dall'ispettore; quelle di cui alla lettera *e*, dello stesso paragrafo, possono del pari essere generali o parziali giusta le istruzioni dell'autorità ordinatrice, eccezion fatta dalle verificazioni disposte dai capi delle sezioni e degli uffici di commissariato, le quali sono sempre parziali.

§ 190. Le verificazioni di magazzino indicate alle predette lettere *a*) *b*) *c*) sono eseguite da un ufficiale commissario di grado superiore o eguale a quello del consegnatario.

Le verificazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono eseguite dall'ispettore o dall'ufficiale all'uopo designato e di esse è vietato dare preventivo avviso sia direttamente sia indirettamente, al personale degli stabilimenti in cui debbono essere fatte.

§ 191. Le verificazioni di magazzino sono fatte in contraddittorio del consegnatario dello stabilimento colle avvertenze di cui al § 51.

§ 192. In occasione di verificazione di magazzino il consegnatario chiude il registro di carico delle derrate e quello dei materiali e stabilisce le rimanenze al giorno della verificazione, oppure al 30 giugno, se trattasi di verificazione per scadenza di un anno finanziario, secondo le norme date ai §§ 4, 124 e 125.

Il verificatore, accertate, colla scorta dei documenti di carico e scarico, le rimanenze e fattane dichiarazione sui registri, procede alla ricognizione materiale delle derrate, dei generi, delle macchine, degli utensili ed attrezzi mediante numerazione, pesatura o misurazione loro a seconda della natura delle materie.

§ 193. Riscontrandosi eccedenze di materie, il verificatore, dispone che siano senz'altro prese in carico, inscrivendole sui registri e sul conto-giudiziale della gestione alla quale le medesime si riferiscono.

Se invece si riscontrino deficienze lo scarico non può aver luogo che in seguito ad apposito decreto del Ministero, come è detto nel § 62, salvo che si tratti della eccezione prevista al quarto comma del paragrafo stesso, nel quale caso sarà autorizzato lo scarico delle deficienze all'appoggio del verbale, unendo poi al conto giudiziale il decreto ministeriale, se sarà stato emesso, o la quietanza di tesoreria quando le deficienze fossero state addebitate.

§ 194. Il risultato della verificazione è constatato con apposito processo verbale, firmato dal verificatore e dal consegnatario o da chi legalmente lo rappresenta e, trattandosi di rimessione di magazzino, anche dal consegnatario subentrante.

Quando la verificazione non possa essere compiuta nel medesimo giorno in cui è iniziata, il verbale è continuativo, ma è chiuso e firmato giorno per giorno, formandosi in ultimo una dimostrazione riepilogativa delle risultanze.

Sul verbale stesso il consegnatario dà ragione delle eccedenze e delle deficienze, indicando le cause alle quali egli creda che siano da attribuirsi.

§ 195. Il verbale di verificazione di magazzino nelle circostanze indicate alla lettera *a*) del § 186, è unito, per copia, al registro conto giudiziale della gestione cui quello riguarda. Nell'occasione di cessazione di consegnatario, copia del verbale sarà unita al conto giudiziale del consegnatario cessante, ed altra al conto che dovrà essere presentato dal consegnatario subentrato.

Quando dal verbale risultino deficienze state compensate da immediato versamento in tesoreria del corrispondente valore (§ 101), copia del medesimo è unito alla relativa richiesta di scarico con dichiarazione del versamento operato. Se riguardo alle deficienze riscontrate, debbano esser promesse le risoluzioni del Ministero, copia del verbale è inviato all'ufficio di revisione subito dopo la sua compilazione con dichiarazione del direttore di commissario sulla imputabilità delle deficienze al consegnatario.

§ 196. Il verbale di verificazione di magazzino nelle circostanze di ispezione è unito al rapporto dell'ispettore; quello per le verificazioni indicate alla lettera *e*) del § 186 è rimesso all'autorità da cui emanò l'ordine della verificazione, in originale o per copia, giusta il § 53. Una copia di tali verbali dovrà essere unita ai giornali semestrali se implicano carico di eccedenze, o se ne risultano deficienze addebitate e soddisfatte giusta il § 195; verrà invece inviata all'ufficio di revisione quando debbono essere emesse, al riguardo, le risoluzioni del Ministero.

## CAPO VII.

## Gestione degli stabilimenti eventuali delle sussistenze alle manovre di campagna, grandi manovre e simili.

### Articolo 36.

### Disposizioni generali

§ 197. Ad ogni stabilimento eventuale (sezioni sussistenze, panificio temporaneo, ecc.) stabilito presso le truppe alle manovre di campagna, alle manovre di cavalleria, alle grandi manovre e simili è destinato un consegnatario responsabile del danaro e delle materie.

§ 198. Per l'apertura, la gestione e la chiusura degli stabilimenti eventuali si osservano le norme date per quelli territoriali, colle varianti indicate nei seguenti paragrafi.

### Articolo 37.

### Anticipazioni di fondi, riscossioni e pagamenti.

§ 199. Per far fronte alle spese necessarie per l'esecuzione dei vari servizi sono dal Ministero corrisposte adeguate anticipazioni.

§ 200. Emanato l'ordine dal Ministero per le grandi manovre o date dai comandanti di corpo d'armata le disposizioni per le manovre di campagna e simili, i direttori di commissariato designano gli ufficiali contabili che debbono essere consegnatari degli stabilimenti eventuali o comandanti delle sezioni sussistenze.

§ 201. I detti consegnatari o comandanti, tosto nominati, compilano, distintamente per ogni capitolo ed articolo di bilancio, le richieste d'anticipazione dei fondi presumibilmente occorrenti pel servizio che devono disimpegnare.

§ 202. Qualora la gestione da iniziarsi comprenda due esercizi finanziari, si dovranno compilare distinte richieste per cadun servizio.

§ 203. Le direzioni di commissariato, ricevute le richieste, vi indicano la tesoreria sulla quale devono essere emessi i mandati di pagamento e le inviano subito al Ministero, perchè sia possibile l'emissione dei mandati e la riscossione loro prima che comincino i servizi.

§ 204. Le somme ricavate dalla vendita dei prodotti accessori, generi avariati, materiali dichiarati fuori servizio, ecc. sono ritirate dai consegnatari prima della consegna delle robe agli acquirenti, contro ricevuta staccata dal bollettario delle quietanze (mod. 244) e dagli stessi consegnatari versate in tesoreria immediatamente se questa esiste sul luogo; in caso contrario, appena i consegnatari sono ritornati alle loro sedi.

§ 205. Gli acquisti e le riparazioni di materiali, indispensabili per

i regolare andamento del servizio, sono autorizzati dai capi degli uffici di commissariato presso le truppe manovranti, salvo si tratti di spese che non superino, per tutta la durata del servizio, le L. 20, nel qual caso non occorre la detta autorizzazione.

Tali spese saranno comprovate colle note quietanzate rilasciate dai provveditori o dagli operai.

§ 206. Ai consegnatari degli stabilimenti eventuali gli stampati, il libretto per la riscossione dei mandati e gli oggetti di cancelleria sono forniti, a carico dell'indennità per spese d'ufficio, dagli stabilimenti territoriali ai quali i consegnatari stessi appartengono.

Gli stampati e gli oggetti di cancelleria abbisognevoli, invece, per le sezioni di sussistenza delle divisioni e delle truppe suppletive alle grandi manovre, sono provvisti dai comandanti delle sezioni stesse coll'indennità per spese d'ufficio fissata dal regolamento sulle indennità eventuali.

ARTICOLO 38.

**Conti in danaro.**

§ 207. Per la gestione del danaro presso gli stabilimenti eventuali e le sezioni di sussistenza sono tenuti i registri e compilati i documenti seguenti:

*Registri.*

*a)* Registro di cassa (mod. 813);
*b)* Bollettario delle quietanze (mod. 244).

*Documenti.*

*a)* Rendiconto delle anticipazioni (mod. 814);
*b)* Nota delle spese (mod. 815);
*c)* Titoli giustificativi;
*d)* Verbali di collaudazione ed accettazione delle materie.

I documenti da trasmettersi per ogni capitolo ed articolo di bilancio sono:

1° Rendiconto delle anticipazioni (mod. 814) in triplice esemplare;
2° Nota delle spese (mod. 815) in duplice esemplare coi relativi titoli giustificativi;
3° Nota in duplice esemplare delle materie acquistate coi fondi delle anticipazioni (mod. 808) corredata dei relativi verbali di collaudazione ed accettazione.

ARTICOLO 39.

**Conti in materie.**

§ 208. I movimenti di carico e scarico sono giustificati con richieste mod. 788 *A* e 788 *B*, autorizzate dai capi degli uffici di commissariato presso le truppe manovranti.

§ 209. I materiali occorrenti agli stabilimenti eventuali ed alle sezioni di sussistenza sono dati in semplice consegna, mediante note descrittive, ai consegnatari degli stabilimenti ed ai comandanti delle sezioni suddette da quelli degli stabilimenti territoriali e dai comandanti delle compagnie di sussistenza, i quali continuano a dimostrarli nei loro conti, senza eseguire alcun movimento di scarico e di carico.

§ 210. I consegnatari degli stabilimenti eventuali ed i comandanti delle sezioni di sussistenza non faranno figurare nei loro conti giudiziali nessun movimento per detti materiali.

§ 211. Chiusi gli stabilimenti eventuali, i materiali sono restituiti a quelli territoriali ed ai comandanti delle compagnie di sussistenza che li hanno forniti; questi provvedono perchè siano rimessi in perfetto stato di servizio.

§ 212. Il piombo per i modelli e l'olio vegetale e minerale per l'illuminazione sono compresi nei servizi in materie pei quali vennero consumati.

§ 213. I sacchi ricevuti da altro stabilimento delle sussistenze col pane, colla farina, col cruschello, ecc., non sono presi in carico, bensì sollecitamente restituiti agli stabilimenti speditori, i quali anche per questi non operano nessun movimento di carico e scarico.

Tanto gli stabilimenti speditori quanto quelli riceventi tengono nota, per loro norma, delle spedizioni e restituzioni di sacchi.

§ 214. Per i conti in materie sono tenuti i registri e compilati documenti appresso designati:

*Registri.*

*a)* Registro di carico delle derrate (mod. 792 *A*), pel servizio pane e galletta.
*b)* Registro di carico delle derrate (mod. 792 *B*), per gli altri servizi;
*c)* Registro conto giudiziale (mod. 826);
*d)* Giornali degli aumenti e delle diminuzioni mod. 827 *A* e 827 *B*;
*e)* Registro dei buoni (mod. 795 *A* e 795 *B*);
*f)* Registro delle ricevute (mod. 789):
*g)* Registro delle lettere di vettura (mod. 444);
*h)* Registro delle spedizioni di generi e delle derrate (mod. 807);
*i)* Registro delle richieste di carico e scarico (mod. 786).

*Documenti.*

*a)* Richieste di carico e scarico (mod. 788 *A* e 788 *B*);
*b)* Buoni di prelevamento;
*c)* Epiloghi dei buoni (mod. 809 *A* e 809 *B*);
*d)* Riepiloghi generali delle somministrazioni (mod. 810 *A* e 810 *B*);
*e)* Verbali;
*f)* Note di spedizioni e richieste mod. *H* per trasporti diretti di derrate e di materiali sulle ferrovie;
*g)* Prospetto dimostrativo dei risultati ottenuti nella fabbricazione del pane e della galletta, mod. 811 (pei soli panifici temporanei).

§ 215. Il registro conto-giudiziale (mod. 826) corredato dei documenti descritti alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) del precedente paragrafo, e dei giornali degli aumenti e delle diminuzioni, costituisce il conto da presentarsi dai consegnatari per la loro gestione.

ARTICOLO 40.

**Chiusura degli stabilimenti.**

§ 216. Alla chiusura degli stabilimenti per fine di gestione, come pure al termine dell'esercizio finanziario, le eccedenze nelle anticipazioni sono versate in tesoreria e la relativa quietanza è inviata al Ministero (segretariato generale); le eccedenze invece di spese in confronto alle anticipazioni ricevute formano credito dei consegnatari e sono loro rimborsate con mandati di saldo.

§ 217. Le derrate ed i generi che risultassero in rimanenza saranno restituiti allo stabilimento speditore o versati a quello più vicino. Verranno esitate sopra luogo, nel modo più vantaggioso per l'erario:

1° in via eccezionale, le derrate in piccola entità non suscettibili di essere trasportate in buone condizioni;
2° sempre, la carbonella, la cenere, i frantumi e le spazzature dei magazzini.

ARTICOLO 41.

**Invio dei conti.**

§ 218. I conti in denaro e quelli in materie sono inviati dagli ufficiali contabili consegnatari, entro 10 giorni dalla chiusura degli stabilimenti, alle direzioni di commissariato che hanno costituiti i servizi, salvo che circostanze eccezionali richiedessero un tempo maggiore da determinarsi dalle direzioni stesse.

Queste, verificati i conti, li inviano all'ufficio di revisione in ogni caso non più tardi del 20° giorno della chiusura degli stabilimenti.

§ 219. I registri, documenti ecc. che non devono essere inviati col conto giudiziale sono dai predetti ufficiali contabili consegnati agli stabilimenti territoriali ai quali essi ufficiali sono addetti, per essere conservati fino a che non siano state emesse dalla Corte dei conti le declaratorie di scarico.

CAPO VIII.

**Revisione delle operazioni amministrative e dei conti**

ARTICOLO 42.

**Revisione delle operazioni amministrative e dei conti.**

§ 220. L'ufficio di revisione, oltre ad esercitare verso gli stabilimenti territoriali delle sussistenze i riscontri determinati per i conti dei corpi del R. Esercito:

*a)* riconosce i risultati economici degli stessi stabilimenti e verifica i conti dei loro consegnatari;
*b)* segnala alle direzioni di commissariato i fatti non conformi alle norme vigenti ed i risultati economici che appaiono deficienti in confronto con quelli di altri stabilimenti;
*c)* emette decisioni in conformità delle prescrizioni regolamentari e riferisce al Ministero sopra gli atti che richiedono i suoi provvedimenti;
*d)* invia alle direzioni di commissariato, dopo eseguita la verificazione dei conti e semprechè siano per occorrere, note di osservazioni per gli schiarimenti o le rettificazioni occorrenti.

§ 221. Le risposte alle note di osservazioni sono date e firmate dal consegnatario.

L'ufficio di commissariato correda le risposte stesse del suo parere e degli schiarimenti che fossero per occorrere.

Il parere e gli schiarimenti sono firmati dal capo dell'ufficio.

Roma, 22 aprile 1894.

Visto, d'ordine di S. M.
*Il Ministro della Guerra*
MOCENNI.

*Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ALLEGATO A.

*Limite massimo delle spese per acquisti e riparazioni di materiali che possono essere autorizzati dai direttori territoriali di commissariato in cadun esercizio finanziario.*

| | CATEGORIE alle quali sono assegnati gli stabilimenti | Somma stabilita | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| Stabilimenti di | 1ª categoria, aventi molini a vapore | 1,500 | Compresi i lubricanti. |
| Stabilimenti di | 1ª categoria, che non hanno molini a vapore | 1,000 | |
| Stabilimenti di | 2ª categoria, aventi molini a vapore ed il servizio viveri di distribuzione | 1,200 | Compresi i lubricanti. |
| Stabilimenti di | 2ª categoria, che non hanno molini a vapore nè il servizio viveri di distribuzione | 700 | |
| Stabilimenti di | 3ª categoria, aventi molini a vapore ed il servizio viveri di distribuzioni | 1,000 | Compresi i lubricanti. |
| Stabilimenti di | 3ª categoria, che non hanno molini a vapore nè il servizio viveri di distribuzione | 600 | |
| Stabilimenti di | 4ª categoria, che hanno il servizio viveri di distribuzione | 500 | |
| Stabilimenti di | 4ª categoria, che non hanno il servizio viveri di distribuzione | 400 | |
| Stabilimenti di | 5ª categoria | 300 | |
| Magazzini militari di distribuzione viveri alle sedi di corpo d'armata | | 500 | |
| Magazzini militari di distribuzione viveri di Ravenna e Catania | | 300 | |
| Molino militare di Aldifreda (Caserta) | | 1,600 | Compresi i lubricanti. |
| Laboratorio di Casaralta per la preparazione delle carni in conserva | | 1,000 | |
| Servizio derrate e materiali d'imbarco (panificio di Napoli) | | 800 | |

ALLEGATO B.

*Limite massimo delle somme che i consegnatari degli stabilimenti delle sussistenze militari possono spendere in cadun trimestre per i titoli sottoindicati, senza che occorra la preventiva autorizzazione degli uffici di commissariato.*

| CATEGORIE alle quali sono assegnati gli stabilimenti | Olio minerale e vegetale per illuminazione | Piombo per tondelli | Piccole riparazioni ai materiali d'uso giornaliero alle quali sia urg. provv. | Spese per le manutenzione dei materiali di mobilitaz. | Spese minute (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stabilimenti di 1ª categoria (compresi i molini a vapore ed il servizio viveri di distribuzione) | 90 | 25 | 20 | 20 | 90 |
| Id. 2ª id. | 70 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| Id. 3ª id. | 50 | 10 | 10 | 12 | 40 |
| Id. 4ª id. | 35 | 5 | 6 | 8 | 30 |
| Id. 5ª id. | 25 | 3 | 4 | 6 | 20 |
| Magazzini militari di distribuzione viveri alle sedi di corpo d'armata | 15 | 8 | 8 | » | 40 |
| Magazzini militari di distribuzione viveri di Ravenna e Catania | 8 | 3 | 5 | » | 16 |
| Molino militare di Aldifreda | 20 | 30 | 25 | » | 60 |
| Laboratorio di Casaralta per la preparazione della carne di bue in conserva | 12 | 25 | 10 | » | 25 |
| Servizio materiali e derrate d'imbarco (panificio di Napoli) | 10 | 10 | 5 | » | 30 |

(1) Sono esclusivamente da comprendere sotto questo titolo: le spese per acquisto di etichette per le casse da galletta, di avvisi d'asta per la vendita dei prodotti accessori, di note di spedizione e richieste modello *H* per trasporti sulle ferrovie, di scope, di spago, di tubi per lampade, di chiodi, per arrotatura di mannaie e di coltelli, per lisciatura di grembiali e di bandinelle, per mantenimento di gatti, acquisto di spugne, sapone, pietra pomice, ecc.

ALLEGATO C.

*ELENCO dei documenti,* non contabili, *che debbono essere inviati al Ministero od all'Ufficio di revisione delle contabilità militari.*

| Numero del catalogo | DOCUMENTO | UFFICIO speditore | UFFICIO ricevente | Giorno nel quale deve giungere |
|---|---|---|---|---|
| 781 | Prospetto delle somministrazioni in natura (pane, viveri e foraggio) fatte alle truppe (in ciascun trimestre). | Direzione di commissariato.<br>Ufficio di revisione. | Ufficio di revisione.<br>Ministero della guerra - direzione generale servizi amministrativi (divisione sussistenze e trasporto). | Trimestralmente.<br>Id. |
| 784 | Specchio indicante la quantità, la qualità ed il valore delle derrate e dei materiali per il servizio delle sussistenze in carico agli stabilimenti di sussistenza ed ai Corpi (al 30 giugno di ogni anno). | Ufficio di revisione. | Id. id. id. | Il 15 settembre di ogni anno. |
| 804 | Situazione dei fondi in grano, farine, pane, ecc. disponibili al 1° di cadun mese negli stabilimenti delle sussistenze. | Direzione di commissariato. | Id. id. id. | Il 16 di ciascun mese. |
| » | Dimostrazione dei movimenti avvenuti nel valore delle derrate e dei materiali esistenti nei magazzini delle sussistenze militari (in ciascun esercizio finanziario). | Ufficio di revisione. | Id. id. segretariato generale (1ª divisione ragioneria). | Il 15 settembre di ogni anno. |

*Il Numero* **184** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I.**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 8 luglio 1883 n. 1496 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 4 settembre dello stesso anno n. 1575 (serie 3ª);

Ritenuto che le ragioni per le quali il comm. Giacomo Racioppi insiste per essere esonerato dall'incarico di componente la Commissione istituita per l'esecuzione della citata legge, sono meritevoli di considerazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato, il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Mnistr e il Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni presentate dal comm. Giacomo Racioppi, da componente della Commissione di cui all'art 3 della legge 8 luglio n. 1883 n. 1496 (serie 3ª), relativa ai provvedimenti per i danneggiati politici delle provincie napoletane.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 22 aprile 1894.

UMBERTO.

CRISPI.
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

---

*Il Numero* **185** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I.**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Veduta la legge 8 luglio 1883 n. 1496 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 4 settembre dello stesso anno n. 1575 (serie 3ª);

Veduto l'altro Nostro decreto odierno, col quale sono state accettate le dimissioni presentate dal comm. Giacomo Racioppi da membro della Commissione istituita per l'esecuzione della citata legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato, il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il barone comm. Giovanni Nicotera, deputato al Parlamento, è chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3° della legge 8 luglio 1883 n. 1496 (serie 3ª), relativa ai provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane in sostituzione del comm. Giacomo Racioppi dimissionario.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 22 aprile 1894.

**UMBERTO.**

CRISPI.
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

---

*Il Num.* CCXXIII *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I.**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto del 14 aprile 1889 numero MMMCCXC (serie 3ª, parte supplementare);

Veduto lo statuto organico della Cassa di risparmio di Pergola, approvato con R. decreto del 25 gennaio 1891 n. XXX (parte supplementare);

Veduta la relazione sulla ispezione eseguita in detta Cassa di risparmio il giorno 12 marzo 1894;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pergola è sciolto, ed il signor ragioniere Anselmo Gagliardi è chiamato a reggere temporaneamente l'amministrazione di detto Istituto, in qualità di Regio Commissario.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 14 maggio 1894.

**UMBERTO.**

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**1894**

**Ordinanza di Sanità marittima N. 7**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto che nei riguardi sanitari è opportuno di estendere ai paesi che trovansi al di là dello stretto di Bab-el-Mandeb le disposizioni

in vigore circa la importazione delle pelli non conciate e degli altri avanzi di animali dalla maggior parte degli Stati Europei;

Vista la legge 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie 3ª), sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

**Decreta:**

Le pelli non conciate, la lana greggia, le corna, unghie, ossa e gli altri avanzi di animali bovini ed ovini provenienti dai paesi situati al di là dello stretto di Bab-el-Mandeb, non potranno essere introdotti nel Regno se non siano accompagnati da un certificato sanitario, da rilasciarsi dalle competenti autorità nei luoghi d'imbarco e da vidimarsi dal Console o dall'Agente consolare che in essi risiede od ha giurisdizione.

Tale disposizione comincierà ad avere effetto a riguardo delle navi in partenza dai paesi suddetti dal 1° agosto prossimo venturo in poi.

Rimane ferma per i paesi dei Somali e lo Zanzibar la ordinanza in data 3 febbraio 1888 n. 2.

I signori Prefetti delle provincie marittime, le Capitanerie e gli Uffici di porto del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, addì 20 maggio 1894.

*Pel Ministro*
R. GALLI.

N. 16926 - Div. 5ª.

## Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduto il proprio decreto 22 marzo 1894 n. 11605, col quale venne autorizzato il Ministero dei Lavori Pubblici ad occupare i fondi segnati in catasto coi nn. 1581, 1582, 1583, 1584, posti in territorio di Roma via del Tiro delle Barche, di proprietà della Ditta Modigliani; Moisè fu Crescenzo, occorsi per i lavori di sistemazione del Tevere

Veduta la lettera dell'ing. capo dell'ufficio tecnico per la sistemazione del Tevere, in data 17 aprile 1894 n. 474 con la quale viene a dimostrare essere corso un errore nei numeri catastali, dovendo aggiungersi ai suddetti fondi anche i nn. 1726, 1991, 1567, 1993 e 1994, e per conseguenza chiede la rettifica al succitato decreto,

Ritenuto che nulla osta alla chiesta rettifica;

**Decreta:**

In rettifica al decreto 22 marzo 1894 n. 11605, si dichiara che fondi di proprietà della Ditta Modigliani Moisè fu Crescenzo, posti in territorio di Roma via del Tiro delle Barche, espropriati per i lavori di sistemazione del Tevere, sono effettivamente quelli indicati in catasto coi numeri 1581, 1726, 1582, 1991, 1583, 1584, 1567, 1993 e 1994.

Roma, addì 16 maggio 1894.

Per il Prefetto
F. Brunelli.

# PARTE NON UFFICIALE

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 19 maggio 1894.**

*Presidenza del presidente* Biancheri.

La seduta comincia alle 14.15.

SUARDI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

IMBRIANI conferma le sue affermazioni relative alla spesa pel presidente del tribunale di guerra, contestata ieri dall'onorevole Lucchini

Osserva che è contrario al regolamento della Camera il rinvio della interpellanza Agnini proposto ieri dal presidente del Consiglio.

PRESIDENTE osserva che questo non ha nulla a che fare col processo verbale.

Aggiunge che il Governo ha diritto di accettare, o no, un'interpellanza, e di indicarne il giorno dello svolgimento.

AMBROSOLI ricorda che ieri chiese la divisione sulla votazione dell'ordine del giorno dell'on. Spirito, e che si passò alla votazione stessa senza che la sua proposta fosse rigettata o approvata.

PRESIDENTE fece osservazione che si avrebbe dovuto procedere a due votazioni nominali con molta perdita di tempo; e l'on. Ambrosoli per parte sua non insistè.

(Il processo verbale è approvato).

SUARDO, segretario, dà lettura di una proposta di legge del deputato Maffei per « modificazioni alla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità ».

*Interrogazioni.*

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato Merlani, « sull'avviso diramato dalle Amministrazioni Mediterranea e Adriatica, per il quale si impone all'impiegato della sezione controllo comune, con aperta violazione dei regolamenti una produzione di lavoro corrispondente a ore 210 per mese, sotto pena di misure disciplinari ».

Osserva che questo avviso, che qualifica disgraziato, non può assolutamente essere applicato secondo la lettera.

Esso serve solo per determinare un principio teorico.

Quella parte del personale che consente a fare un lavoro straordinario oltre le ore consuete di lavoro riceve un'indennità.

MERLANI ringrazia il ministro. L'avviso però, senza possibilità di equivoco, stabiliva chiaramente quel numero di ore da lui indicato nell'interrogazione.

Accetta per ora l'interpretazione data dal ministro, che non viene a pregiudicare i diritti degli impiegati ferroviari sanciti dai regolamenti: e di questa interpretazione prende atto, riservandosi ove occorra di ritornare sull'argomento.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, conferma la sua dichiarazione, ed aggiunge che l'amministrazione aveva provveduto anche prima che venisse l'interrogazione dell'onorevole Merlani.

MERLANI è lieto di trovarsi d'accordo con l'onorevole ministro.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione dell'onorevole L. Ferrari, « sulla continua diminuzione di personale che si verifica nelle officine ferroviarie di Rimini ».

Afferma che i lavori di quelle officine non sono diminuiti; da qualche mese fu diminuito il numero degli operai, ma in piccolissima misura.

Il numero di essi però potrebbe essere aumentato se si potessero aumentare i lavori come sarebbe desiderio della Società.

FERRARI L. confida nell'azione tutelatrice del ministro, che vorrà mantenuti i patti sanciti con le Convenzioni.

*Domanda di procedere contro il deputato Casilli.*

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta sulla domanda di procedere contro il deputato Casilli.

« La Commissione propone che sia negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Pietro Casilli, chiesta dal procuratore del Re in Napoli con nota 20 aprile 1894 ».

BORGATTA, presidente della Commissione, osserva che a parità di voti sopra sei votanti fu rigettata la domanda di procedere; aggiunge che il relatore principalmente esaminò l'incartamento, e che è sua convinzione personale che non si possa ammettere che nella domanda stessa vi sia stata pressione politica.

Ritiene che nelle conclusioni della relazione la circostanza della parità di voti avrebbe dovuto esser menzionata.

Ricorda come la Camera, esaminando la questione, deve naturalmente astenersi dall'entrare nel merito.

VENDEMINI, relatore, risponde all'onorevole Borgatta che egli, l'oratore, espose col massimo scrupolo le deliberazioni degli uffici, dicendo che alcuni avevano dato mandato imperativo ai rispettivi commissari di respingere la domanda di autorizzazione; mentre avrebbe potuto dire che tutti espressero quell'avviso.

Per il rigore dei termini imposti dal regolamento, la Commissione dovette essere convocata sebbene mancassero tre commissari; ma i tre assenti avevano espresso il loro avviso per la reiezione, ed egli fu eletto relatore da tutti i presenti dopo essersi pronunziato per la reiezione; nè ha riferito a nome della unanimità ma solamente a nome della maggioranza.

Quanto al merito della domanda non crede si possa escludere che essa sia ispirata da motivi politici e giuridicamente infondata.

SPIRITO F. non può non approvare le conclusioni della relazione, perchè il magistrato ha già escluso l'associazione a delinquere assolvendone i coimputati dell'onorevole Casilli; ma non può consenche l'accusa sia stata determinata da motivi politici. (Rumori alla estrema sinistra). Se l'addebito fosse fondato, bisognerebbe chiedere la destituzione del procuratore del Re che ha presentato la domanda; ma nulla vi ha che giustifichi tale addebito.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che, secondo le consuetudini, i membr del Governo che fanno parte della Camera si astengono dal prendere parte alla votazione. (Bene! all'estrema sinistra).

PRESIDENTE pone a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate — Commenti).

*Seguito della discussione sul bilancio della guerra.*

IMBRIANI, parlando sul capitolo 25, assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria, lire 665,500, sostiene la necessità di abolire la posizione ausiliaria e per l'aggravio che ne deriva alle finanze dello Stato e per l'applicazione che ne vien fatta a danno di alcuni ufficiali ed a favore di altri.

MOCENNI, ministro della guerra, ritiene la posizione ausiliaria indispensabile per mantenere l'esercito in grado di corrispondere ad ogni necessità, avvertendo che l'onere che essa reca al bilancio va ogni anno scemando. Sarebbe disposto però a presentare un disegno di legge che regolasse le attribuzioni del ministro in questa materia e che determinasse i casi in cui si può ricorrere alla posizione ausiliaria.

PAIS, relatore, non crede che la legge sulla posizione ausiliaria sia stata sempre applicata conformemente al suo spirito; e desidererebbe che un'altra legge stabilisse il limite dell'età in cui un'ufficiale possa essere messo in quella posizione; e però prende atto della dichiarazione del ministro.

IMBRIANI, lasciando impregiudicata la questione molto grave del limite d'età, prende atto degli intendimenti del ministro.

(Approvansi i capitoli 25 e 26).

MERLANI dà ragione, anche a nome dei deputati Badini e Nigra, del seguente ordine del giorno sul capitolo 27:

« La Camera invita il Governo a parificare la condizione degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra a quella degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della marina. »

Raccomanda poi al ministro di modificare il regolamento degli operai borghesi che è veramente draconiano.

COMPANS dopo aver lamentato la mancanza di chiarezza che si riscontra nell'amministrazione del servizio, nota che noi spendiamo in vestiario 4,200,000 lire più dell'Austria e 2,700,000 più della Germania. Chiede al ministro di opporre a queste altre cifre precise.

AGNINI domanda che alle famiglie dei richiamati sotto le armi, i quali siano poveri e appartengano a categorie in congedo illimitato, sia corrisposta una indennità giornaliera di una lira.

BONARDI si unisce alle raccomandazioni fatte oggi dall'onorevole Merlani e a quelle fatte ieri dall'onorevole Badini a favore degli operai dipendenti dal Ministero della guerra, invitando il ministro specialmente: a fare le promozioni stabilite dai regolamenti; a determinare, col concorso anche degli operai, le tariffe dei lavori a cottimo; di non consentire alle direzioni locali facoltà di retrocedere di grado gli operai resi meno abili al lavoro.

BORGATTA ammette di parificare la condizione degli operai dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina: ma la parificazione la vuole così: che se gli operai della marina sone pagati meglio, si diminuiscano i loro assegni fino al limite di quelli corrisposti gli operai che dipendono dal Ministero della guerra.

Aggiunge che tali economie vuole vadano a beneficio della parte combattente dell'esercito.

AFAN DE RIVERA dà spiegazioni all'on. Bonardi intorno alle tariffe del lavoro a cottimo, affermando che sono determinate, forse con soverchia larghezza, nell'interesse degli operai. Spiega anche la necessità, sempre nell'interesse degli operai fatti vecchi, delle retrocessioni di classe.

COMPANS parla dell'opificio di arredi militari di Torino, lamentando che si spendano ingenti somme per uno stabilimento di dubbia utilità.

Sarebbe più conveniente darlo all'industria privata. Raccomanda in ogni modo una riduzione negli stanziamenti.

MOCENNI, ministro della guerra, osserva all'on. Merlani che la diversità di trattamento fra gli operai didendenti dai Ministeri della guerra e della marina dipende: prima da diversità di leggi; e poi dal modo diverso di intendere la posizione dell'operaio avventizio. E promette di studiare bene quest'ultima questione nell'intento di togliere, nei limiti del possibile, la disparità di trattamento. Uguali dichiarazioni fa all'on. Bonardi.

All'on. Agnini dice che non può, per la grave spesa che apporterebbe, accettare la sua proposta; ma che il Ministero studia il modo di provvedere in altro modo alle famiglie dei richiamati.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Compans, dichiara di riportarsi a ciò che l'onorevole Sani disse nella discussione generale; e che vedrà d'introdurre nel servizio del vestiario quante economie saranno possibili.

COMPANS insiste nelle sue osservazioni.

MOCENNI, ministro della guerra, mantiene la esattezza delle asserzioni fatte dall'onorevole Sani: che cioè, in vestiario, l'Italia spende assai meno della Germania e dell'Austria, contrariamente a quanto afferma l'on. Compans.

MERLANI raccomanda al ministro di servirsi quanto si può delle cooperative di lavoro.

AGNINI insiste nella sua proposta che è già attuata in altre nazioni, e prende atto della promessa del ministro.

PAIS, relatore, esprime la speranza che presto le manifatture militari possano essere affidate all'industria privata.

Si associa alla raccomandazione dell'on. Agnini, perchè sia dato un piccolo assegno alle famiglie dei richiamati poveri.

Non crede esatti i confronti stabiliti dall'on. Compans fra il bilancio della guerra italiano e quello degli altri paesi, per concluderne che in Italia si spende più male che altrove.

Questi confronti dipendono da troppi elementi perchè possano essere concludenti.

In Germania, ad esempio, il vestiario costa meno perchè è confezionato dai soldati.

(È approvato il capitolo 27).

COMPANS sul capitolo 28, « pane e viveri per le truppe » deplora che siasi fatta una economia di 5 centesimi sul vitto di ogni soldato, peggiorando l'ordinario delle truppe senza giovare all'erario.

Crede che il rimedio starebbe nell'affidare la gestione del vitto dei soldati ai comandanti di corpo, ai colonnelli, dando loro facoltà di variare il rancio secondo i paesi e le stagioni.

Così facendo, sostituendo il vino al caffè nell'ordinario delle truppe si potrebbe migliorarlo, raggiungendo nello stesso tempo la economia di circa un milione.

NICOLOSI ha già proposto altra volta di sostituire il vino al caffè nell'ordinario dei soldati, e altra volta il ministro Bertolè-Viale rispose che i Corpi tecnici si opponevano a questo cambiamento per alcune loro ragioni, le quali ora l'oratore vorrebbe conoscere.

OTTAVI svolge il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dall'on. Schiratti:

« La Camera, riaffermando il suo ordine del giorno 14 giugno 1893, invita il Governo a continuare gli esperimenti delle forniture di viveri e foraggi fatte direttamente dai Corpi, specialmente nelle località ove esistono Consorzi agrari e a mezzo della Federazione generale italiani dei Consorzi stessi. »

Spiega come il Governo non abbia attuato che parzialmente l'ordine del giorno, votato nell'anno scorso dalla Camera, per tornare all'antico sistema, secondo il quale ogni reggimento si provvedeva direttamente di viveri.

Gli esperimenti finora fatti sono tali che possono incoraggiare il Governo a continuarli ed a generalizzarli.

Raccomanda che si adibiscano largamente per queste forniture i Consorzi agrari, che in Italia fanno eccellente prova. L'intervento di questi Consorzi eliminerebbe alcune frodi, che i fornitori commettono, specialmente nella fornitura dei foraggi.

Inoltre l'intervento dei Consorzi agrari renderebbe superflui i sensali, mettendo direttamente in contatto il Governo coi produttori.

PELLOUX espone le ragioni per le quali non potè attuare immediatamente l'ordine del giorno votato l'anno scorso dalla Camera e fa rilevare che la legge di contabilità non permette al Governo di trasportare i fondi di un capitolo ad un altro capitolo. Però fu iniziato un esperimento sui risultati del quale non si hanno ancora dati completi.

MOCENNI, ministro della guerra, confermando quello che ha detto l'onorevole Pelloux, dichiara che si sta facendo un esperimento nel corpo d'esercito di Bari del sistema delle forniture dirette dei viveri.

L'esperimento ancora non ha dato risultati sicuri; bisogna che sia completato.

Egli è favorevole al sistema che si sta esperimentando, però prima di adottarlo definitivamente conviene che sia studiato, perchè la sua completa applicazione trova ostacoli nel differente costo dei viveri nelle diverse regioni d'Italia.

Quanto al sostituire il vino al caffè, dichiara che questa sostituzione è lasciata all'arbitrio dei comandanti dei corpi.

Fatte queste dichiarazioni, siccome non può assumere impegni formali, prega l'onorevole Ottavi di ritirare il suo ordine del giorno e di prendere atto delle assicurazioni dategli.

PAIS, relatore, prega anch'egli l'onorevole Ottavi di non insistere nel suo ordine del giorno.

OTTAVI lo ritira per riguardo al collega Schiaritti, che insieme a lui l'ha firmato.

(Il capitolo 28 è approvato).

COMPANS sul capitolato 29: « Foraggi ai cavalli dell'esercito, » propone che ad ogni ufficiale montato non si diano più di tre razioni di foraggi. In questo modo si otterrebbe una economia di quasi mezzo milione, con vantaggio del servizio, perchè in guerra e al campo il condurre più di tre cavalli per ogni ufficiale cagiona un dannoso ingombro.

Respinge assolutamente l'accusa che gli ufficiali a cavallo prendano ordinariamente delle razioni di foraggi per cavalli che non hanno.

Per colpe lievissime, su questo argomento, degli ufficiali degnissimi hanno perduto il loro grado.

Approva che l'amministrazione dei foraggi sia affidata ai reggimenti, e nello stesso tempo propone che alla biada sia almeno in parte sostituito il granturco triturato mescolato con la fava e l'orzo.

Delle Società private hanno adottato questa razione per i cavalli con eccellenti risultati; se fosse adottata in tutto l'esercito si avrebbe un'economia di parecchi milioni per anno. Crede quindi che varrebbe almeno la pena di fare un esperimento.

IMBRIANI domanda al ministro della guerra se non crede di acconsentire a ridurre le razioni di foraggio a tutti gli ufficiali, che hanno destinazione sedentaria.

Crede poi che nessun generale dovrebbe avere più di tre razioni di foraggio.

CARENZI rammenta che quando si esperimentò il granturco come nutrimento dei cavalli tutti i comandanti dei corpi lo dichiararono dannoso alla salute degli animali.

L'anno scorso fu un po' variata la nutrizione dei cavalli per ragioni speciali, perchè cioè mancò il raccolto del fieno.

GATTI-CASAZZA rammenta che quando fu fatto l'esperimento del granoturco come nutrimento dei cavalli fece pessima prova.

Non è detto che la polenta se è un nutrimento mediocre per gli uomini, sia un nutrimento eccellente pei cavalli. (Viva ilarità).

ODESCALCHI osserva che nei nostri climi per ottenere dal cavallo una gran forza di resistenza, bisogna nutrirlo con la biada. In Oriente la biada può essere sostituita con l'orzo, da noi no.

COMPANS insiste perchè si faccia almeno l'esperimento della razione mista, come egli l'ha proposta.

MOCENNI, ministro della guerra, risponde agli onor. Campans ed Imbriani, che vorrebbero ridotte le razioni dei foraggi agli ufficiali generali, che rarissimi sono quei generali i quali prelevino tutte le razioni che loro spetterebbero, sicchè se queste si riducessero scarsa sarebbe l'economia.

Quanto al granturco, come nutrimento dei cavalli, è stato esperimentato con cattivi risultati e non è adottato da nessun esercito europeo.

IMBRIANI domanda se i generali che dirigono le manovre non hanno un'indennità per la carrozza.

MOCENNI, ministro della guerra, fa osservare che in Italia si spende per gli ufficiali superiori e generali assai meno che in tutti gli altri paesi.

È naturale che chi ha la direzione delle manovre abbia un'indennità per la carrozza.

IMBRIANI non può fare paragoni, ma trova ingiusto che mentre il paese è povero alcuni generali debbano vivere da Satrapi. (Rumori — Richiami del presidente).

(È approvato il capitolo 29).

AFAN DE RIVERA fa alcune raccomandazioni a proposito dei servizi del casermaggio per le truppe, sui quali si potrebbero fare economie.

PULLINO sussistendo sempre le ragioni per le quali in occasione della discussione del bilancio 1893-94, raccomandava all'onorevole ministro che non fossero più levate da Cuorgnè, a meno che per impellenti motivi di servizio, le due compagnie di fanteria colà accasermate, rinnova la raccomandazione.

ENGEL raccomanda che non sia adibito ad uso di caserma il Castel Sant'Angelo, prezioso monumento, che racchiude avanzi di tutte le nostre grandi epoche storiche.

Spera, perchè il suo desiderio sia soddisfatto, sull'intervento del ministro della pubblica istruzione, cultore devoto di quanto vi è di grande in Roma e Italia.

MOCENNI, ministro della guerra, risponde agli onorevoli Pullino ed Engel che terrà conto delle loro raccomandazioni e che spera di poterle soddisfare.

COMPANS fa rilevare come altrove, in Austria ad esempio, si spenda per il casermaggio meno che da noi.

Crede che una grande economia potrà ottenersi se anche questo servizio sarà affidato alla gestione diretta dei Corpi.

(Approvansi i capitoli 30 e 31).

SPIRITO B., sul capitolo 32: « Rimonta e spese di deposito d'allevamento cavalli », rileva la necessità di emanciparsi dall'estero per l'acquisto dei cavalli dell'esercito.

Vorrebbe poi avere dal ministro l'assicurazione che il deposito di Persano non sarà nè soppresso, nè menomato, ma che invece verrà dato al medesimo un maggiore sviluppo così nell'interesse dell'amministrazione della guerra, come nell'interesse generale dell'agricoltura.

MASI dà ragione del seguente ordine del giorno, da lui presentato assieme con gli onorevoli Socci, Valle Angelo e Gatti-Casazza, relativamente al capitolo 32.

« La Camera invita il ministro della guerra a provvedere sia messo in pianta stabile il personale civile fisso addetto ai Depositi allevamento cavalli ».

SOCCI, come altro firmatario dello stesso ordine del giorno, prega il ministro di accoglierlo e di provvedere a questo personale.

DONATI segnala alcuni inconvenienti, che si verificano nel presente sistema di acquisto dei cavalli.

I cavalli, che, presentati direttamente dai contadini o dai proprie-

tari, vengono rifiutati, sono poi accettati senza difficoltà quando vengono presentati dai grandi commercianti: tutto ciò rappresenta un danno pei produttori e per l'erario.

Si augura che il ministro provvederà a questo inconveniente.

ODESCALCHI vorrebbe che fosse trasferito nella campagna romana il deposito cavalli di Grosseto; vorrebbe altresì che il servizio stalloni passasse dal Ministero d'agricoltura e commercio a quello della guerra.

Rivolge poi altre raccomandazioni al ministro relativamente al servizio cavalli.

VALLE A., si associa anch'egli alle osservazioni contenute nell'ordine del giorno svolto dall'onorevole Masi, del quale l'oratore è firmatario.

E' contrario alla proposta accennata dall'on. Odescalchi relativamente al trasferimento nella campagna romana del deposito di Grosseto, affermando che tale deposito è il migliore dell'Italia, anzi dell'Europa.

Crede però che questo deposito potrebbe essere ridotto a grande colonia agricola industriale.

GATTI-CASAZZA è contrario a quest'ultimo concetto dell'onorevole Valle.

MOCENNI, ministro della guerra, risponde dando assicurazioni ai diversi oratori.

Accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Masi ed altri deputati, come raccomandazione.

MASI prende atto di questa dichiarazione e ritira l'ordine del giorno.

(Si approva il capitolo 32).

VERZILLO, sul capitolo 33 « Materiale e stabilimenti d'artiglieria » dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a parificare la condizione degli operai a cottimo esterno negli stabilimenti governativi agli operai avventizi. »

MOCENNI, ministro della guerra, accetta anche quest'ordine del giorno come raccomandazione.

VERZILLO prende atto di questa dichiarazione, e ritira l'ordine del giorno, richiamando l'attenzione del ministro sulle condizioni dell'opificio militare di Capua.

(Approvansi i capitoli dal 33 al 42).

MONTENOVESI sul capitolo 43 « Tiro a segno nazionale lire 600,000, » domanda un maggiore assegno, che sarà ad esuberanza compensato dalla migliorata educazione militare dalla nostra gioventù, che ci avvicinerà così al concetto della nazione armata.

Fa voti perchè il servizio del tiro a segno ritorni al Ministero dell'interno, e indica alcuni miglioramenti, che si potrebbero introdurre in questa istituzione.

Esorta poi il ministro a dare maggiore incremento all'insegnamento del tiro nell'esercito, osservando che nelle varie gare anche i tiratori scelti militari risultano inferiori ai tiratori borghesi.

Vorrebbe che il tiro a segno fosse reso obbligatorio per tutti, concedendosi però maggiori facilitazioni agli iscritti, specialmente in ordine all'acquisto delle munizioni.

Si riserva di ritornare su questo argomento.

IMBRIANI rammenta che si oppose, nel 1891, al passaggio del tiro a segno alla dipendenza del Ministero della guerra, ed ebbe in quella occasione l'approvazione del deputato Crispi (Si ride). Il Ministero della guerra ha quasi soffocata questa istituzione. Crede perciò che questo servizio debba tornare al Ministero dell'Interno.

MOCENNI, ministro della guerra, osserva che di alcune delle considerazioni dell'onorevole Montenovesi potrà parlarsi in occasione dell'apposito disegno di legge. Di altre raccomandazioni dello stesso oratore, come di quelle relative alla distribuzione delle cariche, non mancherà di tener conto.

Non crede che l'istruzione del tiro a segno sia deficiente nell'esercito.

Quanto al ritorno di questo servizio al Ministero dell'interno, studierà la questione d'accordo col presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

IMBRIANI vorrebbe sentire l'opinione del presidente del Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che si studierà il modo di fare ritornare questo servizio al Ministero dell'interno.

IMBRIANI prende atto di queste dichiarazioni e ringrazia. (Si ride).

(Approvasi il capitolo 43. — Così è esaurita la parte ordinaria del bilancio della guerra).

PRESIDENTE in omaggio alla deliberazione della Camera propone che lunedì, nella seduta antimeridiana, si discuta il disegno di legge relativo alle spese straordinarie per opere pubbliche, perchè si possa indi approvare il bilancio dei lavori pubblici, e che s'incominci poi la discussione del bilancio pella pubblica istruzione.

Nella seduta pomeridiana si discuteranno alcuni disegni di legge d'ordine, poi alcune proposte d'iniziativa parlamentare.

Continuerà quindi la discussione del bilancio della guerra e del disegno di legge sulle stese straordinarie dello stesso Ministero: poi, se rimarrà tempo, si incomincierà la discussione dei provvedimenti finanziari.

RAMPOLDI propone che lunedì mattina si continui invece la discussione del bilancio della guerra, e della relativa legge per spese straordinarie, continuando, se occorre, questi argomenti nella seduta pomeridiana; esauriti i quali si incominci senz'altro la discussione dei provvedimenti finanziari, rimandando alle successive sedute antimeridiane gli altri bilanci.

PRESIDENTE non ha difficoltà di accettare questa proposta.

(E' approvata).

*Interrogazioni.*

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto interroga il ministro di grazia e giustizia per conoscere se egli ritenga opportuno richiamare all'adempimento del loro dovere quei presidenti di Corte di assise che lasciano insultare impunemente i testimoni nelle sale di udienza.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede al ministro della marina con quali provvedimenti intenda equiparare la Cassa di soccorso per i marinai invalidi di Venezia alle Casse degli invalidi della marina mercantile di Palermo, Napoli, Genova, Ancona e Livorno.

« R. Palizzolo.

« Il sottoscritto chiede al ministro d'agricoltura e commercio di sapere quanto ci sia di vero circa la possibile soppressione dell'oleificio sperimentale di Palmi e quali pratiche abbia fatte presso le amministrazioni locali per scongiurare la fine di questo utilissimo istituto.

« Chindamo. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onor. ministro guardasigilli sulle forme di linguaggio che alcuni magistrati adoperano nella redazione delle sentenze e atti giudiziari.

« Cavallotti. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, sul contegno del generale Morra in Palermo nei riguardi della pacificazione degli animi.

« Cavallotti. »

Saranno iscritte all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19,30.

# DIARIO ESTERO

Un corrispondente berlinese dell'*Herald* che ha avuto una conversazione con un alto funzionario circa la nuova politica della Russia, esprime le idee manifestategli com'appresso:

« Qualunque cosa si possa dire o pensare da chi non lo conosce, è un fatto che lo Czar non desidera provocare la me-

noma complicazione estera. Ecco perchè la stampa russa considera con molta equanimità ciò che avviene a Belgrado e Sofia.

« L'atteggiamento della stampa russa è di una riserva che rasenta l'indifferenza e ciò sebbene lo Czar non abbia modificato menomamente le sue idee intorno alla penisola balcanica.

« Frattanto lo Czar fa il possibile per rinnovare le relazioni della Russia coll'Europa occidentale. Il trattato di commercio colla Germania, il matrimonio del Granduca ereditario con una principessa tedesca, il viaggio di questo principe a Londra — tutto prova che siano di fronte ad un nuovo indirizzo nella politica russa.

« Lo Czarevic non è per nulla avverso a questo cambiamento e prende il maggior interesse al suo viaggio presso le varie Corti europee. Il partito dei vecchi russi brontola, ma invano; la famiglia imperiale è decisa di romperla colle tradizioni che mettevano finora una muraglia cinese tra la Russia e le potenze occidentali. »

***

Sulla situazione in Serbia scrivesi per telegrafo da Belgrado al *Piccolo* di Trieste:

Le perquisizioni domiciliari continuano. Nell'abitazione di Debinjac, il più aggravato tra gli accusati di congiura, fu trovata una grande quantità di lettere ed altri documenti che comprovano la reità sua e quella di altri radicali. Si parla di una congiura antidinastica, che avrebbe avuto per iscopo di rimettere sul trono i Karageorgevich. Difatti presso Debinjac furono trovate moltissime lettere dei partigiani e dei parenti di Karageorgevich.

Debinjac fu arrestato in treno, mentre si recava appunto dal Karageorgevich.

Il governo ritiene sia tanto più necessario di reprimere immediatamente i moti radicali in quanto che è fuor di dubbio, che Re Alessandro non può nè vuole regnare più oltre nelle presenti condizioni costituzionali.

Si ritiene che verrà modificata la costituzione e che Milan riprenderà almeno per qualche tempo il governo.

È attesa la regina Natalia, che deve arrivare uno di questi giorni.

Re Alessandro si recherà a Vienna e poi a Costantinopoli.

***

Alla Camera dei Deputati di Spagna, il ministro delle finanze, rispondendo ad un'interrogazione del deputato Navarro de Reverter, disse che la Spagna continuerà ad applicare alle merci provenienti dalla Germania il trattamento eccezionale. Il ministro soggiunse che aveva ragione di sperare che si concluderà un accordo tra i due governi.

***

Si ha da Washington che il senatore Lodge ha proposto al Senato la nomina di una Commissione d'inchiesta a proposito dei tentativi di corruzione che sarebbero stati fatti presso certi senatori per farli votare contro la riforma doganale, e a proposito delle voci secondo le quali un sindacato di raffinatori di zucchero sarebbe intervenuto nella redazione degli articoli della tariffa relativa agli zuccheri, dopo aver somministrato delle somme considerevoli per le spese della prossima campagna elettorale.

Per telegrafo fu già annunziato che il Senato ha votato la creazione di un Comitato d'inchiesta.

***

Il giorno 3 del prossimo giugno avrà luogo in Isvizzera la votazione federale sulla questione del diritto al lavoro.

A giudicare dalla calma che regna attualmente in Isvizzera — osserva il *Journal de Bruxelles* — non si crederebbe che il popolo elvetico avrà a pronunciarsi, fra tre settimane, sopra un progetto di revisione costituzionale che, ove fosse adottato, scombussolerebbe tutta l'organizzazione attuale della società. Questa superba indifferenza ha senza dubbio un buon motivo nella previsione del risultato finale. Tutti coloro che conoscono il corpo elettorale svizzero sanno, in fatti, che esso non ha alcuna voglia di affrontare un'avventura socialista. I promotori della domanda di iniziativa sono, essi stessi, gli ultimi a nutrire delle illusioni a questo proposito.

Essi hanno considerato come un successo il fatto di aver raccolto 52 mila firme per il diritto al lavoro e saranno soddisfatti se, nella votazione del 3 giugno, troveranno 52 mila sì nell'urna.

Ma non è nemmeno certo che i partigiani del diritto al lavoro avranno questa soddisfazione. È noto, infatti che una frazione di estrema sinistra del partito radicale aveva firmato la domanda d'iniziativa unicamente per obbligare le Camere federali a pronunciarsi sulla quistione; quella frazione sperava che le Camere si riterrebbero obbligate di fare qualche cosa e avrebbero elaborato un contro progetto di assicurazione federale contro la mancanza di lavoro. Le Camere hanno rifiutato di aderire a questo voto. Esse hanno considerato la domanda d'iniziativa come una dichiarazione di guerra alla socità attuale. E, come rappresentanti dell'autorità, esse hanno accettato la lotta franca ed aperta proponendo puramente e semplicemente al popolo di respingere la domanda d'iniziativa.

Spetta ora al popolo svizzero, conchiude il diario belga, di mostrare che esso ha approvato la condotta della maggioranza delle Camere in questa facenda. Il 3 giugno il popolo svizzero si alzi come un sol uomo per rispondere con un voto schiacciante alla dichiarazione di guerra dei socialisti e per provare che esso non intende che la Svizzera divenga un campo per il rinnovamento di esperimenti come quelli del 1793 e 1848.

## REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 10 maggio 1894

*Presidenza del comm.* Serafino Biffi, *presidente.*

Aperta la seduta al tocco, approvato il verbale della precedente adunanza, vengono presentati dai segretari i libri pervenuti in omaggio; tra questi sono segnalati l'opera di Felice Calvi: Il castello visconteo-sforzesco nella storia di Milano dalla sua fondazione al 22 marzo 1848, 2ª edizione riveduta e notevolmente arricchita; e il 4° volume della edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei.

Il M. E. prof. Leopoldo Maggi legge su *Alcune varietà morfologiche dei preinterparietali asinchiti.*

Le varietà morfologiche dei preinterparietali asinchiti, ossia aventi ancora la loro originaria individualità, sono tre: la prima riguarda la forma e disposizione loro; la seconda le loro dimensioni e la terza il loro numero. La prima è di un cranio di bambino di 5 mesi, la seconda di un cranio di bambino di 5 mesi e mezzo, e la terza di un cranio di giovanissimo chimpanzè.

Datene le descrizioni, il prof. L. Maggi, passa a delle considerazioni, che lo conducono alle seguenti conclusioni:

1° Che in una fontanella triangolare, due piccoli preinterparietali occupanti la metà inferiore di detta fontanella, mentre la metà superiore è ancora allo stato membranoso, corrisponderanno morfologi-

camente a due *semipreinterparietali* formatisi per eterotopia, ossia spostamento dei loro centri di ossificazione.

2° Che in una fontanella triangolare, tre piccoli preinterparietali occupanti totalmente tale fontanella, corrisponderanno morfologicamente a due *semipreinterparietali* formantisi pure per eterotropia dei loro centri di ossificazione e ad un *preinterparietale complementare*.

3. Che in una fontanella non triangolare, ma piuttosto rombica due preinterparietali asinchiti, non triangolari, ma a diverse forme tra loro, mancanti di simmetria, con invasione d'uno di loro nell'interparietale, potranno risultare morfologicamente: o da quattro piccoli preinterparietali, due a due fusi tra loro, e di cui due saranno *semipreinterparietali*, il terzo sarà il *complementare*, ed il quarto un *accessorio*; oppure da tre piccoli preinterparietali, di cui due *semipreinterparietali*, ed uno *complementare*, più da un'*ossicino interparietale*.

— Il prof. Sangalli comunicò un fatto riguardante l'argomento da lui annunciato, e lo illustrò con figure.

Terminate le letture, si procedè in seduta privata alla nomina delle Commissioni esaminatrici pei concorsi ai premi dell'Istituto e fondazioni annesse; quindi si sciolse l'adunanza alle ore 14.

## NOTIZIE VARIE

**Ritorno dei Sovrani. — Stamane, alle ore 11,30, con treno speciale, han fatto ritorno in Roma da Milano le LL. MM. il Re e la Regina, accompagnate dalle loro Case Civili e Militare.**

**Alla stazione erano ad ossequiare i Sovrani, le LL. EE. i Ministri e Sotto Segretari di Stato, il personale di Corte e le autorità Civili e Militari.**

**Commemorazione Spaventa.** — Ieri nella Sala Dante, presente un pubblico scelitissimo, fra cui non pochi uomini politici ed eleganti signore ebbe luogo la solenne commemorazione in memoria di Silvio Spaventa, fatta a cura della Società abruzzese.

Presedeva l'on senatore Auriti quale presentò il chiaro professore Filomusi-Guelfi, che lesse un forbito discorso in cui con giusto criterio storico trattò della vita e delle opere del grande statista.

Fu applauditissimo.

**Fra l'Italia e l'Austria.** — La Società delle Ferrovie Meridionale — rete Adriatica — ha stabilito per il giorno 7 giugno p. v. un viaggio di piacere in partenza dall'Italia per Vienna e Buda-Pest a prezzi ridotti dal 60 0[0].

La vendita dei biglietti incomincerà domani nella stazione ferroviaria di Termini. La gita non avrà effetto se in partenza da Venezia vi saranno meno di cento viaggiatori.

**Necrologio.** — Colpito da apoplessia fulminante è morto in Roma nella notte del 18 al 19, il chiaro artista pittore comm. Scipione Vannutelli.

Egli fu autore di pregevoli dipinti fra cui i ben noti quadri *Fra Girolamo Savonarola, Venezia al XVII Secolo, I funerali di Giulietta* e *Maria Stuarda che va al patibolo.*

Le esequie hanno avuto luogo stamane con grande intervento di artisti italiani e stranieri, letterati ed amici.

Egli era sopraintendente della Regia Calcografia di Roma e professore onorario dell'Istituto di Belle arti.

**Festa militare.** — Ieri a Caserta, il reggimento cavalleria *Monferrato*, che è ivi di stanza, festeggiava con un gran torneo ed altre feste militari, il 35° anniversario di Montebello.

Da Napoli intervennero S. A. R. il principe di Napoli con la sua Casa militare, i comandanti del X corpo d'armata e della divisione, i generali Conti-Vecchi, Ottolenghi, il comandante il dipartimento marittimo ed altri ufficiali superiori.

Il colonnello e gli ufficiali distribuirono i premi ai soldati, quindi a loro spese offrirono ad essi un pranzo, venne pure offerto un vino d'onore ai soldati di presidio intervenuti al torneo.

Fra i bellissimi premi notavansi un oggetto d'arte donato dal Principe ed un ricco « remontoir ».

Al torneo vi era un sontuoso « buffet ».

Gli ufficiali del reggimento hanno deposto una corona sul monumento dei morti a Montebello e San Martino, esistente in quella caserma.

# TELEGRAMMI

## (AGENZIA STEFANI)

LISBONA, 19. — Si ha da Rio-Janeiro che nessun conflitto avvenne colà fra Portoghesi e Brasiliani; ma che gli animi sono eccitatissimi.

LONDRA, 19. — Il *Times* ha da Buenos-Ayres che la situazione politica si aggrava.

GIBILTERRA, 19. — Il piroscafo *San Giorgio*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Palermo, ha proseguito per New Orleans.

ROMA, 19 — Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 21 a tutto il 27, per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 111,50.

PIETROBURGO, 19 — Il trattato di commercio austro-russo è stato firmato qui ieri.

PARIGI, 19 — Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi all'Eliseo.

Vi è stato deciso che i funzionari appartenenti all'esercito potranno assistere soltanto in forma privata alle cerimonie religiose in onore di Giovanna d'Arco.

PALERMO, 21 — *Processo De Felice e coimputati.* — Il tenente Truglio comincia la difesa di De Felice, confutando la requisitoria nella parte che riguarda la cospirazione.

Oggi partono circa 1400 soldati di fanteria.

PARIGI, 19 — *Camera dei Deputati.* — Il ministro della guerra, Mercier, rispondendo ad una interrogazione del generale Cluseret, circa gli operai italiani impiegati nei lavori di fortificazione nelle vicinanze di Tolone, rassicura l'oratore sui pericoli di spionaggio, ma si dichiara pronto a studiare la questione di introdurre condizioni più rigorose nei capitolati d'appalto nell'interesse delle popolazioni.

L'incidente è chiuso.

ODESSA, 19 — Il municipio di Sebastopoli ha inoltrato al Governo Imperiale la domanda che l'abolizione di quel porto franco commerciale sia prorogata a cinque anni.

CAIRO, 19 — Sembra definitivamente stabilito il viaggio del Kedive in Europa.

MUNSTER, 19 — È morto il Vicario generale della diocesi di Münster, Giese, che era stato cappellano di Pio IX, e che Leone XIII aveva quindi nominato protonotario apostolico.

PALERMO, 23. — *Processo De Filice e coimputati.* — (Continuazione). — Truglio terminò la difesa di De Felice Giuffrida, sostenendo infondate le accuse di eccitamento alla guerra civile ed all'odio di classe. Egli chiese l'assoluzione dell'imputato.

Parlò quindi il tenente Lelli, difensore di Bosco, combattendo tutta la requisitoria e chiedendo l'assoluzione.

Il seguito è rinviato a lunedì.

PARIGI, 19 — I giornali annunziano che il generale Coiffé succederà al general Ferron, come comandante del corpo d'armata delle Alpi.

LISBONA, 19 — Il ministro della Gran Bretagna a Rio Janeiro, assumerà la protezione dei sudditi portoghesi.

PORTOFERRAIO, 19. — Alle ore 15 giunsero da Genova le RR. navi *Aretusa*, *Urania* e 13 torpediniere.

Ripartiranno stasera alle ore 19.

BERNA, 19. — Nella risposta all'ultima nota italiana sulla questione del pagamento dei dazi in moneta metallica, il Consiglio federale dè-

cise di non prolungare una discussione in merito, che ritiene esaurita, e di insistere per ottenere che il Gabinetto di Roma faccia conoscere definitivamente se accetta o rifiuta di affidare ad un tribunale arbitrale la soluzione della vertenza.

TRIPOLI, 19. — Sembra confermarsi la notizia giunta da Morzuk che i Tuaregh Hoggar abbiano occupato l'oasi di Kanar, stazione principale tra Kuka ed il Fezzan.

Essi possederebbero così la chiave del gran traffico del sal gemma di Bilma, il che potrebbe dar luogo a contestazioni fra i Tuaregh e le tribù arabe dei Ualed Soliman del Kanem.

COSTANTINOPOLI, 19. — Il Sultano aveva, fin dall'anno scorso, fatto sapere al Re Alessandro di Serbia che sarebbe lieto di ospitarlo.

Il Re di Serbia avrebbe ora deciso di recarsi a Costantinopoli nel prossimo giugno.

La visita durerebbe una settimana.

BUDAPEST, 19. — Camera dei Deputati. — Continua la discussione del progetto di legge sul matrimonio civile obbligatorio.

Il ministro della giustizia, de Szdagyi, rispondendo ai violenti attacchi del deputato Ugron, dice che la sanzione sovrana è assicurata al progetto, se questo non sarà modificato nei suoi principî fondamentali.

Soggiunge che, se il Governo fa una simile dichiarazione, non si può dire per questo che la Corona si sia immischiata nelle lotte di partito.

Il ministro soggiunge che il peso che prevale nella bilancia del potere legislativo è nella Camera dei deputati.

Il voto della Camera dei Magnati non è l'espressione delle aspirazioni delle popolazioni.

Se la Camera dei deputati è convinta che un Compromesso risponda agli interessi del paese, può decidere in questo senso, ma egli non può che raccomandare l'approvazione della proposta del Presidente del Consiglio, Wekerle. (Applausi).

Si crede che la Camera procederà al voto del progetto nella seduta di lunedì.

VIENNA, 19. — Camera dei Deputati — Si discute il bilancio del commercio.

Il ministro del commercio, Wurmbrand, constata le favorevoli condizioni economiche dell'Austria.

Dichiara che il Governo, concludendo il trattato di commercio colla Russia, sulla base della nazione più favorita, ebbe in vista i vantaggi che derivano dalla stabilità dei rapporti economici.

Nessuno dei trattati stipulati dalla Monarchia è risultato dannoso.

I pretesi danni che sarebbero prodotti dalla applicazione della clausola sui vini, contenuta nel trattato austro-italiano sono stati esagerati.

Il ministro soggiunge che qualche lagno era giustificato.

In qualche caso fu constatato che le autorità italiane dettero dei certificati di origine in bianco, sicchè, non soltanto vini italiani, ma anche altri vini poterono entrare in Austria

Il Ministero del commercio si rivolse allora al Ministero degli affari esteri, onde ottenere, per via diplomatica, che fosse posto rimedio a questo stato di cose.

Soggiunge che in tali casi non trascurerà mai di difendere i produttori austriaci.

Il ministro dichiara di non poter parlare oggi sullo stato della questione sollevata dalla Francia riguardo ai dazi sui vini; ma poter assicurare i viticultori che l'Austria non permetterà che sia applicata alla Francia la clausola dei vini stipulata dal trattato austro-italiano; il principio della nazione più favorita essendo assolutamente inapplicabile a tale clausola.

Il ministro rileva poscia l'utile azione spiegata dal Lloyd austriaco ed annunzia che nel prossimo autunno presenterà progetti di riforma del regolamento sulle arti e sui mestieri e di istituzione di collegi arbitrali, allo scopo di impedire o di attenuare lo scoppio delle passioni in occasione di vertenze fra padroni ed operai.

Dice doversi insegnare agli operai che essi commettono un grave reato allorchè impediscono ai loro compagni di continuare a lavorare.

La libertà di lavoro non deve esser toccata, essendo essa uno dei diritti più sacri.

Conclude che desidererebbe vedere fin d'ora operai in Parlamento, ma purchè fossero veri operai e non uomini che vogliano soltanto parlare in nome degli operai. (Vivi applausi).

RIO-JANEIRO, 19. — Il capo della polizia di Jundiahy (San Paolo), aveva ordinato l'arruolamento di tutti gli inscritti nelle liste elettorali in quella guardia nazionale, che veniva armata per mandarla alla frontiera.

In quelle liste erano stati compresi abusivamente moltissimi italiani di quella colonia, lavoratori nelle fazende, in parte analfabeti o minorenni.

Dietro le istruzioni del Governo italiano, quelle autorità consolari italiane ottennero dal Presidente dello Stato che venisse revocato l'ordine.

Il vice Console italiano, recatosi sul luogo per calmare la Colonia e vegliare alla cancellazione di questi italiani dalle liste, riuscì in breve ora nell'intento.

La Colonia espresse la sua riconoscenza alle autorità consolari e al Governo italiano.

MILANO, 19. — Stasera al teatro della Scala vi fu una grande accademia di scherma, presieduta da S. A. R. il Duca d'Aosta.

V'intervennero le LL. MM. il Re e la Regina, che furono accolte al suono della Marcia Reale e vivamente acclamate dal pubblico.

Il teatro presentava un magnifico colpo d'occhio.

TRENTO, 19. — La Conferenza internazionale austro-italiana relativa all'alpeggio del bestiame venne chiusa.

I negozianti ebbero soltanto carattere informativo. Fu preso nota dei desideri dei delegati italiani riguardo alla facilitazione per il commercio di frontiera e per l'alpeggio del bestiame.

I rappresentanti italiani assicurano che l'organizzazione italiana del servizio veterinario giustificherebbe le concessioni dell'Austria-Ungheria.

Il conte Giovanelli diede un pranzo in onore dei delegati italiani e stasera i rappresentanti italiani restituirono il pranzo.

LONDRA, 20. —. Accogliendo gli inviti dei Governi olandese, tedesco, austriaco, italiano e svizzero, venticinque ufficiali superiori dei pompieri partirono per visitare questi paesi.

Prima vi fu nel nel Devonshire-Club un grande banchetto di 150 coperti, presieduto da lord Cantelupe.

Gli ufficiali furono vivamente acclamati al momento della partenza.

TUNISI, 20 — Il Tribunale giudicò cinque italiani, arrestati in seguito a rissa con marinai dell'incrociatore *Hirondelle.*

La responsabilità degli accusati non fu provata.

Quattro italiani furono assolti ed uno condannato a tre mesi di carcere.

NEW-YORK, 20. — È giunto il piroscafo *Plata*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Napoli.

LONDRA, 19. — Stasera al *Covent Garden*, ebbe luogo la prima rappresentazione del *Falstaff* di Verdi.

Il teatro era gremito. Il Principe di Galles assisteva alla rappresentazione.

Il successo dell'opera fu immenso.

Grande entusiasmo dalla prima all'ultima scena.

Tutti gli artisti sono stati chiamati dopo ogni scena ed alla fine di ogni atto.

Il pubblico si mostrò entusiasta della musica.

Anche il direttore dell'orchestra, maestro Mancinelli, fu chiamato alla ribalta.

CARDIFF, 20. — Il piroscafo *Solferino*, della Navigazione generale italiana, è partito per Genova.

TRIGNAC, 20. — Lo sciopero è terminato.

TARIFA, 20. — Il piroscafo *Orione*, della Navigazione generale italiana, proveniente dal Plata, passò qui diretto a Genova.

ROMA, 20. — Con ordinanza odierna è stato prescritto l'obbligo del certificato sanitario per le pelli conciate, lana greggia, corna, ossa, unghie ed altri avanzi di animali bovini ed ovini provenienti dal

paesi situati al di là dello stretto di Bab el Mandeb, su navi in partenza da quei paesi, dal 1° agosto prossimo venturo in poi; rimane ferma l'ordinanza del 3 febbraio 1888 per le provenienze dai paesi dei Somali e dallo Zanzibar.

LECCE, 20. — Stamane, alla presenza delle autorità civili e militari, è stato inaugurato il monumento al patriota leccese Giuseppe Libertini, opera dello scultore Maccagnani.

La città è animatissima.

MILANO, 20. — Oggi ebbe luogo la corsa internazionale del gran premio del Commercio nell'ippodromo di San Siro. Vi fu grande concorso, quantunque il tempo fosse piovoso.

Vi hanno assistito le LL. MM. il Re e la Regina con S. A. R. il Duca d'Aosta.

Vi intervennero le autorità, le notabilità cittadine e molti forestieri.

Vinse il gran premio di L. 50,0.0 il cavallo *Times* della scuderia Clermont-Tonnerre.

Arrivarono quindi: secondo *Lobelia* della scuderia Tesio e terzo *Greco* della scuderia Rodrigo.

Le LL. MM. furono vivamente acclamate.

FIVIZZANO, 20. — Stamattina, chiusi tutti i negozi, la popolazione, reverente, commossa, seguiva il feretro del compianto prof. Adolfo Bartoli, la cui salma, proveniente da Genova, venne tumulata n questo cimitero nella tomba di famiglia.

PORTOFERRAIO, 20. — Il maggiore Mori Massamori dell'esercito giapponese, che si trovava qui da qualche mese per studi militari si è suicidato oggi, gettandosi dal forte Falcone.

MILANO, 20. — La popolazione ha fatto una grande dimostrazione d'affetto alle LL. MM. il Re e la Regina alla loro partenza per Roma.

Il piazzale del Palazzo reale, la piazza del Duomo e tutte le vie lungo il percorso, dalla Reggia fino alla stazione, erano gremite da grande folla che acclamava i Sovrani.

Le sale della stazione, riservate a Casa reale, erano affollate di signore e di notabilità cittadine.

Sotto la tettoia della stazione pure vi era gran folla plaudente.

Le LL. MM. partirono, alle ore 22, dopo avere vivamente ringraziato per così entusiastica dimostrazione.

Il Re di *motu proprio* decorò il Sindaco ed il principe Trivulzio della Croce di Grande ufficiale della Corona d'Italia, ed elargì lire ventimila per opere di beneficenza.

BARCELLONA, 21. — I quattro anarchici, condannati a morte, entrarono in cappella e devono essere giustiziati stamane nella cittadella di Monjuich.

Essi hanno un'attitudine cinica e rifiutano di ricevere i conforti religiosi.

PARIGI, 21. — Henry fu giustiziato stamane alle ore 4,10, senza alcun incidente.

Egli, uscendo dalla prigione, gridò: *Viva l'anarchia!* e questo grido ha quindi ripetuto dal patibolo.

BARCELLONA, 21. — Il piroscafo *Orione*, della Navigazione generale italiana, proveniente dal Plata, ha proseguito per Genova.

BELGRADO, 21. — Il Re ha diretto un proclama al popolo serbo, col quale, dopo avere rilevato vivamente i difetti della vigente Costituzione, biasimato le passioni dei partiti ed espresso cordialmente il suo amore pel popolo e la sua cura pel benessere di questo, annunzia la sospensione della Costituzione del 22 dicembre 1888 ed il completo ristabilimento della Costituzione del 29 giugno 1869.

Il Gabinetto Nicolajevich si è dimesso; ma il Re ha assicurato il Gabinetto della sua piena fiducia e ha confermato tutti i ministri.

Sopra proposta del Consiglio dei Ministri, fu pubblicato un *Ukase* che abolisce tutte le legge concernenti la stampa, i Comuni e le elezion perchè queste leggi sono in contraddizione colla ristabilita Costituzione.

L'*Ukase* rimette poi in vigore le leggi precedenti su tali materie, le quali leggi sono un'emanazione della Costituzione del 1869.

L'ex-presidente del Consiglio, Nicola Cristich, e l'ex-ministro, Veilkovich, furono nominati quegli presidente e questi vice-presidente del nuovo Consiglio di Stato.

Il Presidente della Corte di appello Babovic, fu nominato presidente della nuova Corte di cassazione, e Giorgio Stefanovits, presidente della Corte dei conti.

PARIGI, 21. — *Elezione legislativa.* — A Bagnères-en-Bigorre, Edmondo Blanc, la cui precedente elezione a deputato non fu convalidata, venne rieletto con 3000 voti di maggioranza.

LISBONA, 21. — Il piroscafo *India*, della Navigazione generale italiana, è ripartito per Genova.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

**fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano.**

*Il dì 19 maggio 1894*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

| | |
|---|---|
| **Barometro a mezzodì** | 756.7 |
| **Umidità** relativa a mezzodì | 52 |
| Vento a mezzodì | SW debolissimo. |
| Cielo | 1/2 coperto. |
| **Termometro centigrado** Massimo | 24.°1. |
| **Termometro centigrado** Minimo | 12.°9. |

**Pioggia** in 24 ore: mm. 7.7.

*Li 19 maggio 1894.*

In Europa pressione notabilmente elevata al NW, sensibilmente bassa intorno all'Ungheria, minima a 752 mm. nella Finlandia. Ebridi 774; Zurigo 758; Kuopio 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro nuovamente disceso; numerosi temporali con pioggie nel continente; temperatura alquanto diminuita.

Stamane cielo qua e là nuvoloso al Nord e Centro; venti deboli a freschi, specialmente del quarto quadrante.

Barometro da 755 a 756 mm. lungo la costa dalmata, intorno a 757 mm. nel continente e in Sicilia: a 758 mm in Sardegna.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente del quarto quadrante; cielo vario con temporali.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

**fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano**

*Il dì 20 maggio 1894.*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

| | |
|---|---|
| **Barometro a mezzodì** | 756.6 |
| **Umidità** relativa a mezzodì | 58 |
| Vento a mezzodì | Ovest debole. |
| Cielo | coperto. |
| **Termometro centigrado** Massimo | 23.°7. |
| **Termometro centigrado** Minimo | 14.°9. |

**Pioggia** in 24 ore: goccie.

*Li 20 maggio 1894.*

In Europa pressione diminuita, però ancora sensibilmente alta al NW. sensibile depressione intorno alla Svizzera, pressione minima in Lapponia, Nordovest Irlanda 768, Svizzera 755, Haparanda 748.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente disceso al N. stazionario altrove; numerosi temporali con pioggia, specialmente nell'alto N.; venti deboli; temperatura qua e là diminuita.

Stamani: cielo coperto al Nord, nuvoloso altrove; alte correnti specialmente meridionali; venti deboli e vari.

Barometro da 755 a 756 mm. al Nord, da 757 a 758 millimetri al Sud.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali; cielo vario con pioggie o temporali.

## BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 19 maggio 1894.

| STAZIONI | STATO DEL CIELO ore 7 | STATO DEL MARE ore 7 | TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti | TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | sereno | calmo | 26 1 | 14 5 |
| Genova | 1\|2 coperto | calmo | 22 9 | 15 9 |
| Massa Carrara | 3\|4 coperto | calmo | 22 5 | 14 2 |
| Cuneo | 1\|4 coperto | — | 25 8 | 14 2 |
| Torino | 3\|4 coperto | — | 26 7 | 17 0 |
| Alessandria | sereno | — | 26 1 | 14 0 |
| Novara | sereno | — | 28 2 | 14 8 |
| Domodossola | sereno | — | 26 0 | 12 1 |
| Pavia | 1\|4 coperto | — | 28 0 | 12 4 |
| Milano | 1\|2 coperto | — | 28 5 | 15 8 |
| Sondrio | 1\|4 coperto | — | 28 0 | 15 4 |
| Bergamo | 3\|4 coperto | — | 24 4 | 14 8 |
| Brescia | 3\|4 coperto | — | 27 0 | 16 5 |
| Cremona | 3\|4 coperto | — | 29 0 | 15 7 |
| Mantova | 3\|4 coperto | — | 26 0 | 14 0 |
| Verona | 1\|2 coperto | — | — | 15 9 |
| Belluno | 1\|4 coperto | — | 24 4 | 12 1 |
| Udine | 3\|4 coperto | — | 28 6 | 13 5 |
| Treviso | sereno | — | 28 0 | 17 1 |
| Venezia | sereno | calmo | 26 3 | 17 7 |
| Padova | sereno | — | 26 8 | 15 7 |
| Rovigo | 1\|2 coperto | — | 27 1 | 16 3 |
| Piacenza | 1\|4 coperto | — | 25 8 | 15 1 |
| Parma | coperto | — | 27 1 | 17 0 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 26 3 | 16 5 |
| Modena | coperto | — | 25 1 | 15 5 |
| Ferrara | 1\|2 coperto | — | 27 5 | 16 4 |
| Bologna | 1\|2 coperto | — | 24 4 | 15 5 |
| Ravenna | coperto | — | 28 6 | 14 3 |
| Forlì | 3\|4 coperto | — | 24 8 | 15 9 |
| Pesaro | 1\|4 coperto | legg. mosso | 22 6 | 13 4 |
| Ancona | 3\|4 coperto | legg. mosso | 22 9 | 17 2 |
| Urbino | coperto | — | 20 6 | 12 5 |
| Macerata | 3\|4 coperto | — | 24 2 | 16 0 |
| Ascoli Piceno | 1\|4 coperto | — | 22 8 | 14 0 |
| Perugia | 1\|4 coperto | — | 24 9 | 12 2 |
| Camerino | coperto | — | 20 1 | 11 3 |
| Pisa | coperto | — | 25 6 | 12 6 |
| Livorno | 1\|2 coperto | calmo | 22 5 | 15 0 |
| Firenze | nebbioso | — | 22 8 | 12 8 |
| Arezzo | 1\|2 piovoso | — | 25 0 | 10 7 |
| Siena | nebbioso | — | 22 9 | 11 5 |
| Grosseto | 1\|4 coperto | — | 27 0 | 17 4 |
| Roma | 1\|4 coperto | — | 26 4 | 12 9 |
| Teramo | 1\|2 coperto | — | 19 0 | 13 8 |
| Chieti | sereno | — | 22 8 | 14 8 |
| Aquila | 1\|4 coperto | — | 21 7 | 9 0 |
| Agnone | sereno | — | 20 3 | 10 1 |
| Foggia | sereno | — | 24 5 | 12 7 |
| Bari | sereno | calmo | 21 2 | 16 2 |
| Lecce | sereno | — | 24 8 | 15 0 |
| Caserta | sereno | — | 28 0 | 11 9 |
| Napoli | 1\|4 coperto | calmo | 23 6 | 14 5 |
| Benevento | nebbioso | — | 25 2 | 10 0 |
| Avellino | sereno | — | 22 9 | 7 5 |
| Salerno | — | — | — | — |
| Potenza | sereno | — | 19 0 | 10 9 |
| Cosenza | sereno | — | 23 2 | 11 4 |
| Tiriolo | 3\|4 coperto | — | 22 0 | — |
| Reggio Calabria | sereno | legg. mosso | 21 0 | 16 4 |
| Trapani | 1\|2 coperto | calmo | 22 3 | 16 0 |
| Palermo | coperto | legg. mosso | 25 2 | 11 7 |
| Porto Empedocle | 1\|4 coperto | calmo | 22 0 | 14 5 |
| Caltanissetta | sereno | — | 23 0 | 12 0 |
| Messina | sereno | legg. mosso | 21 9 | 17 3 |
| Catania | sereno | calmo | 23 5 | 14 5 |
| Siracusa | 1\|4 coperto | calmo | 24 0 | 15 2 |
| Cagliari | 3\|4 coperto | calmo | 23 0 | 14 6 |
| Sassari | coperto | — | 20 2 | 12 2 |

## BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 20 maggio 1894.

| STAZIONI | STATO DEL CIELO ore 7 | STATO DEL MARE ore 7 | TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti | TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | coperto | mosso | 26 2 | 16 5 |
| Genova | coperto | calmo | 21 2 | 17 0 |
| Massa Carrara | coperto | calmo | 22 5 | 15 5 |
| Cuneo | 1\|4 coperto | — | 20 5 | 12 0 |
| Torino | coperto | — | 24 0 | 14 3 |
| Alessandria | 1\|2 coperto | — | 26 3 | 15 6 |
| Novara | 3\|4 coperto | — | 27 2 | 14 8 |
| Domodossola | 3\|4 coperto | — | 25 8 | 13 6 |
| Pavia | 3\|4 coperto | — | 28 0 | 13 7 |
| Milano | 3\|4 coperto | — | 27 4 | 15 3 |
| Sondrio | 3\|4 coperto | — | 24 8 | 14 8 |
| Bergamo | piovoso | — | 24 0 | 14 4 |
| Brescia | 3\|4 coperto | — | 27 7 | 15 4 |
| Cremona | coperto | — | 26 0 | 14 7 |
| Mantova | coperto | — | 25 6 | 15 6 |
| Verona | piovoso | — | 25 2 | 14 9 |
| Belluno | coperto | — | 23 6 | 13 2 |
| Udine | coperto | — | 26 6 | 13 6 |
| Treviso | coperto | — | 26 9 | 16 0 |
| Venezia | coperto | calmo | 25 1 | 15 1 |
| Padova | coperto | — | 26 0 | 15 4 |
| Rovigo | 1\|2 coperto | — | 26 6 | 14 6 |
| Piacenza | 3\|4 coperto | — | 25 3 | 14 2 |
| Parma | coperto | — | 25 3 | 15 1 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 25 9 | 14 6 |
| Modena | coperto | — | 24 9 | 14 4 |
| Ferrara | 1\|4 coperto | — | 27 6 | 15 9 |
| Bologna | 1\|2 coperto | — | 25 3 | 14 6 |
| Ravenna | sereno | — | 27 5 | 12 0 |
| Forlì | 1\|4 coperto | — | 24 9 | 18 2 |
| Pesaro | sereno | calmo | 23 1 | 12 0 |
| Ancona | sereno | calmo | 25 2 | 16 9 |
| Urbino | 1\|4 coperto | — | 20 6 | 13 2 |
| Macerata | 1\|4 coperto | — | 24 2 | 15 4 |
| Ascoli Piceno | coperto | — | 21 5 | 15 0 |
| Perugia | coperto | — | 23 0 | 13 3 |
| Camerino | coperto | — | 20 2 | 12 3 |
| Pisa | coperto | — | 24 4 | 14 1 |
| Livorno | 1\|2 coperto | calmo | 22 0 | 15 0 |
| Firenze | coperto | — | 23 0 | 14 7 |
| Arezzo | coperto | — | 23 4 | 11 2 |
| Siena | 1\|2 coperto | — | 21 5 | 12 0 |
| Grosseto | 3\|4 coperto | — | 24 4 | 17 4 |
| Roma | 3\|4 coperto | — | 24 1 | 14 9 |
| Teramo | 3\|4 coperto | — | 20 6 | 14 0 |
| Chieti | coperto | — | 22 8 | 14 0 |
| Aquila | 1\|4 coperto | — | 20 9 | 10 0 |
| Agnone | sereno | — | 20 3 | 8 7 |
| Foggia | sereno | — | 22 0 | 12 4 |
| Bari | 1\|4 coperto | calmo | 20 9 | 12 7 |
| Lecce | 1\|4 coperto | — | 24 0 | 15 0 |
| Caserta | 1\|4 coperto | — | 25 1 | 14 4 |
| Napoli | 3\|4 coperto | calmo | 21 6 | 15 4 |
| Benevento | 1\|4 coperto | — | 23 8 | 12 6 |
| Avellino | 3\|4 coperto | — | 22 0 | 8 2 |
| Salerno | — | — | — | — |
| Potenza | coperto | — | 18 9 | 9 5 |
| Cosenza | 1\|4 coperto | — | 24 6 | 10 8 |
| Tiriolo | 1\|2 coperto | — | 23 9 | — |
| Reggio Calabria | 1\|2 coperto | calmo | 20 2 | 16 0 |
| Trapani | coperto | calmo ? | 17 4 | 10 6 |
| Palermo | piovoso | legg. mosso | 24 2 | 14 7 |
| Porto Empedocle | 1\|4 coperto | calmo | 23 0 | 16 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 23 2 | 13 0 |
| Messina | 1\|2 coperto | calmo | 21 5 | 17 0 |
| Catania | caligine | calmo | 23 0 | 14 2 |
| Siracusa | 3\|4 coperto | calmo | 25 0 | 15 8 |
| Cagliari | 3\|4 coperto | calmo | 24 0 | 14 5 |
| Sassari | 1\|4 coperto | — | 19 9 | 12 1 |

# LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 19 maggio 1894.

| GODIMENTO | Valore nominale | Valore versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI IN CONTANTI | Cor. Med. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 94 | — | — | RENDITA 5 0/0 1ª grida |  | — — | 87,30 |  | — — |
| » | — | — | RENDITA 5 0/0 2ª grida | 87,25 27 1/2 30 | 87 28 |  |  | — — |
| » | — | — | detta (piccolo taglio) | 87,50 | — — |  |  | — — |
| 1 aprile 94 | — | — | detta 3 0/0 1ª grida |  | — — |  |  | — — |
| » | — | — | detta 3 0/0 2ª grida |  | — — |  |  | 52 75 |
| » | — |  | Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64 |  | — — |  |  | 92 50 |
| » | — | — | Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 |  | — — |  |  | 87 — |
| » | — | — | Prestito Romano Blount 5 0/0 |  | — — |  |  | 92 — |
| 1 dicem. 93 | — | — | » Rothschild |  | — — |  |  | 106 — |
|  |  |  | **Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario** |  | Cor. Med. |  |  |  |
| 1 gennaio 93 | 500 | 500 | Obb.i Municipio di Roma 5 0/0 |  | — — |  |  | — — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | dette 4 0/0 1ª Emissione |  | — — |  |  | 415 — |
| » | 500 | 500 | dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione |  | — — |  |  | 405 — |
| 1 giugno 93 | 500 | 500 | Obb.i Comune di Trapani 5 0/0 |  | — — |  |  | 497 — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | » Cred. Fond. Banco S. Spirito |  | — — |  |  | 386 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banca Nazionale 4 0/0 |  | — — |  |  | 472 50 |
| » | 500 | 500 | » » » » » 4 1/2 0/0 |  | — — |  |  | 478 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banco di Sicilia |  | — — |  |  | — — |
| » | 500 | 500 | » » » » di Napoli |  | — — |  |  | — — |
| » | 500 | 500 | » » » Opere di S. Paolo 5 0/0 |  | — — |  |  | — — |
| » | 500 | 500 | » » » » » » 4 1/2 0/0 |  | — — |  |  | — — |
|  |  |  | **Azioni Strade Ferrate** |  |  |  |  |  |
| 1 gennaio 94 | 500 | 500 | Az.i Ferr.e Meridionali |  | — — |  |  | 592 — |
| » | 500 | 500 | » » Mediterranee |  | — — |  |  | 440 — |
| 1 luglio 93 | 250 | 250 | » » Sarde (Preferenza) |  | — — |  |  | — — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | » » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em. |  | — — |  |  | — — |
| 1 luglio 93 | 500 | 500 | » » della Sicilia |  | — — |  |  | — — |
|  |  |  | **Azioni Banche e Società diverse** |  |  |  |  |  |
| 1 gennaio 94 | 1000 | 700 | Az.i Banca Nazionale |  | — — |  |  | 820 — |
| 1 gennaio 93 | 1000 | 1000 | » » Romana |  | — — |  |  | 350 — |
| 1 luglio 93 | 300 | 300 | » » Generale |  | — — | 43 43 1/2 |  | — — |
| 1 gennaio 94 | 500 | 500 | » » di Roma |  | — — |  |  | 140 — |
| 1 gennaio 89 | 333 | 333 | » » Tiberina |  | — — |  |  | 15 — |
| 1 ottobre 91 | 500 | 500 | » » Industriale e Commerciale |  | — — |  |  | 65 — |
| 1 luglio 93 | 500 | 400 | » Soc. di Credito Mobiliare Italiano |  | — — |  |  | 132 — |
| 1 gennaio 88 | 500 | 500 | » » di Credito Meridionale |  | — — |  |  | — — |
| 15 aprile 94 | 500 | 500 | » » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi. |  | — — | 692 |  | — — |
| 1 gennaio 94 | 500 | 500 | » » Acqua Marcia |  | — — |  |  | 1016 — |
| 1 gennaio 93 | 500 | 500 | » » Italiana per Condotte d'acqua |  | — — |  |  | 94 — |
| 1 luglio 92 | 500 | 500 | » » Immobiliare |  | — — |  |  | 34 — |
| 1 luglio 90 | 150 | 150 | » » dei Molini e Magazzini Generali |  | — — |  |  | 85 — |
| 1 gennaio 89 | 100 | 100 | » » Telefoni ed App.i Elettriche |  | — — |  |  | — — |
| 1 gennaio 90 | 300 | 300 | » » Generale per l'Illuminazione |  | — — |  |  | 260 — |
| 5 aprile 94 | 125 | 125 | » » Anonima Tramway Omnibus |  | — — |  |  | 126 — |
| 1 gennaio 89 | 150 | 150 | » » Fondiaria Italiana |  | — — |  |  | — — |
| 1 ottobre 90 | 250 | 250 | » » delle Min. e Fond. Antimonio |  | — — |  |  | — — |
| » | 200 | 200 | » » dei Materiali Laterizi |  | — — |  |  | — — |
| 1 luglio 93 | 500 | 500 | » » Navigazione Generale Italiana |  | — — |  |  | 237 — |
| 1 gennaio 90 | 250 | 250 | » » Metallurgica Italiana |  | — — |  |  | 65 — |
| 1 gennaio 93 | 250 | 250 | » » della Piccola Borsa di Roma |  | — — |  |  | 195 — |
| 1 gennaio 90 | 100 | 100 | » » Caoutchouc |  | — — |  |  | 10 — |
| 1 gennaio 92 | 250 | 250 | » » An. Piemontese di Elettricità |  | — — |  |  | 120 — |
| 1 gennaio 93 | 250 | 250 | » » Risanamento di Napoli |  | — — |  |  | 25 — |
| » | 250 | 250 | » » di Credito e d'industria Edilizia |  | — — |  |  | — — |

| GODIMENTO | Valore nominale | Valore versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI IN CONTANTI | Cor. Med. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Azioni Società Assicurazioni** | | | | | |
| 1 gennaio 93 | 100 | 100 | Az.i Fondiaria - Incendio | | — — | | | 62 — |
| » | 250 | 125 | » » - Vita | | — — | | | 208 — |
| | | | **Obbligazioni diverse** | | | | | |
| 1 gennaio 94 | 500 | 500 | Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89 | | — — | | | 374 — |
| 1 luglio 93 | 1000 | 1000 | » » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro) | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » Strade Ferrate del Tirreno | | — — | | | 420 — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | » Soc. Immobiliare | | — — | | | 278 — |
| » | 250 | 250 | » » » 4 0[0 | | — — | | | 120 — |
| » | 500 | 500 | » » Acqua Marcia | | — — | | | 506 — |
| » | 500 | 500 | » » SS. FF. Meridionali | | — — | | | — — |
| 1 luglio 91 | 500 | 500 | » » FF. Pontebba Alta Italia | | — — | | | — — |
| 1 aprile 94 | 500 | 500 | » » FF. Sarde nuova Emissione 3 | | — — | | | — — |
| » | 300 | 300 | » » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro) | | — — | | | — — |
| 1 luglio 93 | 500 | 500 | » » FF. Second. della Sardegna | | — — | | | — — |
| » | 250 | 250 | » » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro) | | — — | | | 170 — |
| » | 500 | 500 | Buoni Meridionali 5 0[0 | | — — | | | — — |
| | | | **Titoli a Quotazione Speciale** | | | | | |
| 1 aprile 94 | 25 | 25 | Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana | | — — | | | — — |

| SCONTO | CAMBI | | PREZZI FATTI | NOMINALI | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Torino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Informazioni telegrafiche sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di* | | | | |
| 2 1/2 | Francia | 90 giorni | — — | 111 10 | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Parigi | Chèque | — — | 111 72 1/2 | 111 62 1/2 | 111,80.82 1/2 | 111 75 | 111,80.70 | 111 70 |
| 2 | Londra | 90 giorni | — — | 27 99 | 27 98 | — — | — — | — — | — — |
| | » | Chèque | 28 12 | — — | — — | 28,16.19 | 28 17 | 28,15.10 | 28 13 |
| | Vienna-Trieste | 90 giorni | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Germania | Chèque | — — | — — | — — | 137,95.138 | 137 90 | 137,80.60 | 137 70 |

Risposta dei premi . . 29 maggio

Prezzi di Compensazione. 29 »

Compensazione . . . 30 maggio

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

**PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1894**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rendita 5 % | 86 90 | Az$^{i}$. Soc. Tramway Omnibus | 132 — |
| detta 3 % | 55 — | » » Molini Mag. Gen. | 88 — |
| Prestito Rothschild 5 % | 106 — | » » Immobiliare | 37 — |
| Obb$^{i}$. Città di Roma 4 % | 420 — | » » Fond. Italiana | — — |
| » Cred. Fond. S. Spirito | 360 — | » » Min. Antimonio | 160 — |
| » » » B. Nazion. | 465 — | » » Mat. Laterizi | 40 — |
| » » » » | 477 — | » » Navig. Gen. Ital. | 255 — |
| Az$^{i}$. Ferr$^{e}$. Meridionali | 589 — | » » Metallurgica Ital. | 65 — |
| » » Mediterranee | 457 — | » » Piccola Borsa | 198 — |
| » Banca Nazionale | 870 — | » » Caoutchouc | 10 — |
| » » Romana | 400 — | » » An. Piem. di Elettr. | 140 — |
| » » Generale | 76 — | » » Risanamento | 38 — |
| » Banco di Roma | 160 — | » » Cred. Ind. Edilizia | — — |
| » Banca Tiberina | 15 — | » » Fondiaria Incendio | 62 — |
| » Soc. Industriale | 65 — | » » » Vita | 215 — |
| » » Cred. Mobiliare | 154 — | Obb$^{i}$. Soc. Immob. 5 % | 250 — |
| » » Gas | 642 — | » » » 4 % | 115 — |
| » » Acqua Marcia | 1020 — | » » Ferroviarie | 275 — |
| » » Condotte d'acqua | 96 — | » Ferr. Napoli-Ottajano | 200 — |
| » » Gen. Illuminazione | 300 — | » » del Tirreno | 420 — |

**Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.**

*18 maggio 1894.*

Consolidato 5 % . . . . . . . . . . . L. 87 387 1/2
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 85 217 1/2
Consolidato 3 %, nominale . . . . . . . . » 52 812 1/2
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 51 512 1/2

*Il Vice Presidente, ff. di Presidente*
R. TITTONI.

*Per il Sindaco:* AUGUSTO PALLADINI.

*Visto: Il Deputato di Borsa:* TOMMASO REY.

*Direttore:* AVV GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TOMMASO RAFFAELE.